DRITTO ECCLESIASTICO SICOLO

DEL SACERDOTE

LUIGI GIAMPALLARI

VOLUME II.

IN PALERMO
PRESSO LORENZO DATO
1828.

DELLE

PERSONE

AVVERTIMENTO

Una *Introduzione* ho già data, da cui il primario stabilimento rilevasi della Sicola Chiesa: indi, come squallida e luttuosa addivenne, quando la saracenica barbarie infierì nella Sicilia; perchè quella incolta gente i templi parte deturpò, parte distrusse, uccise i Pastori, afflisse i ministri, e perseguitò il popolo cristiano, e per tre secoli dominando, fecero sì, che per tre secoli la chiesa nostra fu quasi spenta. Ed infine gloria si diè al ristoratore della stessa, Ruggieri il Conte, che leggi ordinò, per cui in splendore la stessa ne venne e privilegi ottenne tanti dalla romana Corte, quanti col suo rispetto e col suo zelo ne seppe meritare.

Da questo quadro generale, ma ristretto uno più ampio, e più svariato mi son fatto

a delineare, cioè il prospetto della disciplina per lo giro di diciotto secoli, distinguendo questa in cinque epoche, che sono per noi le più rinomate appunto, perchè ciascheduna di queste un nuovo essere ci presenta.

Ed inverità l' epoca Apostolica ci dà a divedere la Chiesa, che si stabilisce ma che soffre delle persecuzioni. La Costantiniana un Cesare ci dice, che la protegge e l' arricchisce. Quella di Leone l' Iconoclasta la strappa dal suo metropolita e la riunisce al trono di Costantinopoli. Quindi Ruggieri la rifà, ed alla sua antica dipendenza la richiama, e tutto quello stabilisce, che or taluni Monarchi prodigalmente rifiutarono, or altri a tutta forza sostennero.

E per ultimo quella di Ferdinando Borbone, in cui venne questa parte di Dominii riunita ai Partenopei, e, tranne l' Apostolica legazione, unica disciplina ed unico dritto invalse in amendue gli stati.

Ecco dunque come da questi politici

avvenimenti venni a dimostrare, come un nuovo ordine invalse nelle cose sagre di Sicilia: e stimai perciò ottimo fare le cose tutte sotto questi varii accidenti distinguere, e su questo piano medesimo le distinguerò, ed ordinerò nel Dritto. Segnai per ultimo i fonti di questa facoltà, che possono e deono chiarirci l'impresa.

Fatto ciò, conviene ora mai venire al risultato, cioè introdurmi nella facoltà, dalle *Persone Ecclesiastiche* di Sicilia incominciando.

Però nell' imprendere a trattare la disciplina nostra ecclesiastica, voglio, che non crediate essere mio impegno con ciò mostrare una assoluta differenza di nostra chiesa da tutto il corpo ecclesiastico: ciò invece di tornare in sua lode le sarebbe di biasimo; perchè falsa e d'umana istituzione la mostrerebbe: ma solo seguitando da presso tutte le vicende di nostra disciplina, mostrerò, come questa in alcuni articoli da tutta la Chiesa differiva, e poscia a lei si rese somigliante, o che l'altre chiese le vestigia in molti altri ne

hanno seguito, e perciò quelle a questa sono divenute conformi: o finalmente, ch'ella tuttora n'è assolutamente diversa.

Ecco dunque quanto un saggio ecclesiastico giurista può pretendere in questo lavoro, e questo da me avranno i lettori nel secondo volume.

PARTE PRIMA

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE

CAPITOLO I°

Della Chiesa.

§. 1. Della chiesa in generale e suoi caratteri. §. 2. Della chiesa di Sicilia e suoi caratteri conformi a quelli di tutta la chiesa. §. 3. Mezzi con cui ha mantenuto il vincolo coll' altre. §. 4. La chiesa è distinta dalla politica società; però l' una e l' altra si soccorrono.

§. 1.

Della chiesa in generale e suoi caratteri.

Trito e volgare è il significato del greco vocabolo Εκκλησία Ecclesia, che vale *unione* e che questo termine, come una sagra e buona unione importa, possa pur, come un convento di tristi, prendersi a significare: pure quando si vuole spiegar nel senso canonico, quei, che questa facoltà spongono, così la definiscono, come fingono lo stato della chiesa.

Intanto senza dire tutte le varie definizioni,

che li dottori in dritto sacro ci danno, ora più ampie, ed ora più ristrette; e non rade volte falsissime, io mi appiglio ad una, che sembrami cattolica, e che l' attuale stato ecclesiastico tutto spone ed abbraccia.

« La chiesa è la società religiosa de' Cristia-
» ni, che professa la stessa fede, communica negli
» stessi sagramenti, ed ubbidisce lo stesso mini-
» stero docente da G. C. stabilito ».

Ecco come questa abbraccia e sudditi, e Pastori tutti da un supremo Gerarca dipendenti, ed i legami, che tra loro, e col ministero docente li riuniscono (a).

Suoi caratteri.

La chiesa, che giusto vale, quanto unione; fa mestieri, che sia visibile, perchè nello stabi-

(a) Quando io dico Ministero docente ben ognuno vede, che questo ministero docente non risulta da' soli Pastori, ma da' Pastori e dal supremo Gerarca, che il capo invisibile della chiesa G. C. rappresenta e che, come gli Apostoli furono chiamati a governare la chiesa, così Pietro a preseder gli Apostoli, che i Vescovi successori di quelli ordinano le proprie chiese e che i Pontefici successori di Pietro li diriggono; perocchè la chiesa, cui viene principale forza ed ornamento dall' unità, la è tale pel centro, a cui va a riunirsi: e diceva infatti Cipriano, che bisogna stabilire un capo per togliere qualunque occasione di scisma. *De unit. Ecc.*

lire G. C. questa società di credenti ebbe per fine chiamar gli uomini a questa, affinchè ridotti una volta per lo suo ministero ad onorar Iddio, il fine di loro creazione ottenessero: ora per appartenervi bisogna conoscersi e per conoscersi è d' uopo, che sia visibile: quindi non di semplici interne caratteristische doveano i membri di lei ricoprirsi, ma di attributi, che cadessero sotto i sensi, e perciò non è la santità la caratteristica, che la distingue, ma la partecipazione negli stessi sagramenti, la soggezione agli stessi Pastori, e la esterna professione della medesima fede.

Da ciò adunque chiaro se ne deduce, che un eretico occulto, un peccatore alla chiesa appartiene, e lo è membro di lei, quantunque alla chiesa invisibile riunita al suo capo invisibile, unito non sia.

E tale infatti ce la segnò il Divino Maestro, paragonandola or ad una città ad un monte sovrapposta, or ad un lume sul candeliere, che mica non può ascondersi, ed ora ad uno esterno ministero, cui si denno portare le accuse del fratello, se dopo una seconda ammonizione non si emendasse.

Come la chiesa è visibile così la è infallibile, e perciò nella sua dottrina non può errare.

Qui però tanto io parlo di questo suo carattere, quanto va a ricadere nella sua visibilità

per la esterna professione di fede sotto cui si riuniscono i membri della chiesa. Questa professione bisogna che sia da un ministero infallibile proposta, per non venire raggirati da varie e contraddittorie credenze i' suoi sudditi.

Difendere però una tale caratteristica, come mi divertirebbe dall' intrapreso sentiero io tralascio di farlo, ed indosso il teologo di un tale dovere.

Io qui discorro da canonista, e perciò intendo mostrare la chiesa, come quel ministero docente, che insegna la disciplina, non mai che detta leggi sulla fede, o sul costume; poichè come nel dettar le prime l' è infallibile, per le seconde non ha avuto promessa questa infallibilità.

Laonde la sua visibilità più che ogni altra sua dote c' interessa, giacchè se tale non fosse non vi sarebbe un Ministero col dritto d' imporre leggi, non sudditi, cui imporre siffatti comandi, non pene, onde ammendarli, nè beni, di cui, godere: e perciò inutile qualunque trattato canonico (a).

(a) Sulla visibilità della chiesa hanno errato ed i Luterani, ed i Calvinisti, i quali la vogliono composta di soli giusti: e quindi per inconseguenti si sono dati, quando han fatto trattati di canonica giurisprudenza, ed a modo de' Cattolici hanno sposto le *decretali* ed il *decreto* di Graziano.

La chiesa è santa, cattolica, Apostolica (a).

Queste sono le note distintive, che la discernono tra l' altre sette, chè pur il nome di chiesa si hanno arrogato. *La santità* della chiesa riluce nel suo capo G. C., nella dottrina dal suo maestro insegnatale, e da' membri di lei professata; e pur si conosce in quei cristiani, che al capo fatti somiglianti il suo corpo mistico van formando. *Apostolica* è pel suo ministero docente, che dagli Apostoli conosce la sua origine e la trasfusione del ministero medesimo. *Cattolica*, perchè per tutto il mondo sparsa e per tutti gli uomini ragionevoli destinata. E finalmente *una*, perchè quantunque si distinguano varie chiese, come quelle di Spagna di Africa di Sicilia ec. pure tutte non formano, che unica società, perchè tutte riunite sono sotto il medesimo capo, professano la stessa dottrina, communicano negli stessi sagramenti, sono animati da uno stesso spirito, e tendono allo stesso fine.

(a) Tratto della *unità* ultimo luogo e non secondo l' ordine del simbolo, perchè dall' *unità* mi apro il campo ad altri capitoli di questa mia opera.

§. 2.

Chiesa di Sicilia, e suoi caratteri.

Quanto ho fin qui discorso ha descritto la chiesa tutta, ed i suoi caratteri; or mi rivolgo alla nostra chiesa, siccome a quella, cui tendono le nostre istituzioni.

Mal si avviserebbe taluno, se pensasse, che io qui, ragionando sulla chiesa di Sicilia, dica cose, che la distinguano da tutta la chiesa: qui in vece di differenza, bisogna mostrare conformità.

Questa nostra chiesa è una porzione della visibile chiesa, che come è, così l'è stata a tutta la chiesa somiglievole: infatti ha essa professata la stessa fede, ubbidito lo stesso ministero docente, che fu da Dio preposto a governare la chiesa; insomma quanto io dissi, caratterizzando la chiesa tutta, è alla nostra applicabile.

E sia pur detto a sua gloria i Papi stessi e la dissero e l'ebbero, come quella provincia, ch'era *sicura:* come infatti lodolla Leone Pontefice massimo, e questi supremi Gerarchi i nostri Vescovi in proposito di fede spesso consultarono (a).

(a) Io qui dirò i fatti principali, che lo zelo mostrarono dei Sicoli perla fede di G. C. Floro Diacono e Cresto furono chiamati al Concilio di Arles nella Francia e spiegarono

Veramente non si prestò credito alla professione di fede fatta da' Padri di Lampsaco, se

il loro zelo contro Ceciliano vescovo di Cartagine. In Efeso, dove l'unità della persona si definì in G. C. e Maria madre di Dio ancora si disse, i nostri Prelati v' intervennero e qua venuti anche la Maternità della Vergine sollennizzarono, come mostrò di-Giovanni nella sua storia lodata. Eutichete, che fu dal sinodo Calcedonese condannato, vide quella augusta assemblea congregata a difendere le due nature in G. C. preseduta da Pascasino Vescovo del Lilibeo, come dagli atti ci è noto del concilio di Calcedonia.

Convocò una episcopale unione Teodorico re contro Simmaco papa e i nostri vescovi più di quel monarca il successore di Pietro onorando, una solenne parlata tennero contro lui, onde da Papa Niccolo I° nella sua ottava lettera si ebbero corrispondenti elogi. Non dissimile zelo mostrò Gregorio vescovo di Girgenti nel concilio Costantinopolitano II° contro quei, che il sinodo di Calcedonia impugnavano.

Ci riferisce Labbè al t. 1°. della collezione de' Conc. che nel concilio Lateranense celebrato nel 649 per condannare gli editti *L' Ectesi* cioè di Eraclio, ed il *Tipo* di Costanzo; perchè l'eresie de' monoteliti autorizzavano, pur i Vescovi sicoli v' ebbero gran parte.

Quindi nel concilio Niceno II° tenuto contro gl' iconomachi, i vescovi di Sicilia più di tutti gridarono agli eretici ed animosi difesero il Dogma Catolico. Nel 12 secolo, appena comparsero i Patereni, che gli errori manichei rivocavano Federico lo svevo non poche sanzioni fece contro gli stessi, che si trovano nelle sue *Costituzioni*. Furono Pietro arcivescovo di Messina e l' arcivescovo di Morreale Aimerico, che nel concilio di Firenze studiarono la riunione dei Greci scismatici: e finalmente C. Tagliavia, indi Ottavio Precone, come ci riferisce Pallavicini *Storia del Concilio Tridentino* molta briga diedero a' Protestanti:

non se, quando fu in un nostro sinodo approvata: e quando al dir di Geronimo il mondo pianse di essere arriano, la sicilia, secondo c' è testimonio Atanasio, lo stesso arrianismo perseguitava.

E se Baronio si mostrò sempre accigliato contro la Sicilia e volle far Porfirio eretico sicolo; ben ci avea disimpegnato s. Agostino nella sua lettera a *Deogratias* nel 408 ove dice *Porphirium, sed non eum esse arbitror siculum, cujus celeberrima est fama* (a) ma più d' ogni altra cosa ci accertano della sua purità di fede due lettere, che vicendevolmente inviaronsi Ilario diacono di Siracusa (distinto dall' Ilario vescovo di Arles e da quello di Poiter) e lo stesso s. Agostino, l' una e l' altra del 414. Celestio e Pelagio fortissimi nemici della grazia sotto il manto di religione voleano corrompere la pura fede dei Sicoli: quindi delle nuove ed inaudite dottrine predicavano tra noi.

Il nostro Ilario tosto al dottor della grazia Agostino si diresse, cinque dubbii sponendogli; e chiedendone insieme rischiarimento.

I dubbii versavansi 1° Se sia in potere dell' uomo sfuggire la colpa ed osservare la legge: 2°. Se l' infante prevenuto dalla morte pria del Bat-

(a) Vedi di-Giovanni *Cod. Dip.* pag. 19. Mongit. *Bib. Sic.* ver. *Porphyrius.*

tesimo possa venir giustamente condannato 3°. S'è vietato al ricco, che non lascia le sue ricchezze entrar nel Regno dei cieli 4°. Se sia mai lecito il giuramento. 5°. Se la Chiesa sia questa, in cui siamo congregati, o quella in cui dobbiamo congregarci.

Agostino rispose tosto con una ben ampia lettera colma di zelo e di dottrina, che in tutti i tempi è servita per combattere e gli antichi ed i recenti eretici ancora, ogni volta, che o di troppo si è dato al libero arbitrio, o su la propagazione della colpa d' origine o su i caratteri della chiesa hanno avanzato delle false dottrine (a).

Da questi fatti adunque chiaro rilevasi, che nella Chiesa di Sicilia non altra dottrina si è professata che la Cattolica, cioè l' universalmente creduta.

Santità

Da ciò pur mi è lecito inferirne, che questa nostra chiesa è santa; perchè non riconosce altro capo che G. C. non ha professato, che la sua

(a) Chi voglia riscontrar le lettere può farlo, leggendo di-Giovanni nel suo *Codice Diplomatico* pag. 23 e 24.

santà dottrina (a) e di molti membri illustri per santità si è ornata.

Apostolicità

È veramente Apostolica, perchè, come nella *Introduzione* si mostrò, dagli Apostoli riconosce la sua primaria istituzione sia mediata sia immediata, ed i suoi Pastori da verun altro hanno avuto l'imposizione delle mani, che dagli Apostoli, o da quelli, che risalgono sino agli Apostoli.

(a) Di questa sua santità l'accolte Professioni di fede tra noi pur ce n'accertano. La notizia di essere questa una provincia suburbicaria può mostrarci, che tra noi non invalse se non se quella di Roma. Se fu bastante allontanarsi da un semplice rito, cioè l'amministrazione del Battesimo nel giorno della Epiphania, per riportarne un affronto da S. Leone; quanto non si sarebbe detto a suo carico, se di materia di grave importanza trattato si fosse?

In niente ancora macchiossi la stessa Chiesa, quando fu unito al Patriarcato di Costantinopoli: tutti i libri infatti di quella età non risentono che purità di fede. E finalmente quando, dietro il Tridentino; ove non pochi Dogmi pria creduti solennemente si diffinirono S. Pio V. una formola di fede propose da tenersi e recitarsi da tutti, questa fu da' nostri sinodi accolta, ed in essi trascritta, come nel sinodo di Morreale sotto Farnese nel 1554 in Messina sotto Lombardo, in Palermo sotto Marullo e da questi e varii altri sinodi, si comanda, che tutti quelli, che vengono destinati alla cura delle anime e dai Canonici si faccia; e si pretendea per lo più da beneficiati da maestri di scuola e da medici pria di esercitare il loro ministero, come da molti nostri sinodi scorgesi, e chi vuole può consultarli.

Cattolicità

Questa nostra Chiesa ell' è Cattolica, perchè forma parte della cattolica Chiesa, e come porzione di questo gran tutto, la cattolicità di questo tutto concorre a mostrare, ed essa con tutta la chiesa tende ad abbraciar nel suo grembo tutti gli uomini.

Unità

Finalmente questa chiesa è una; perchè l' unico capo, l' unica fede, gli unici sagramenti abbraccia della chiesa (a). Siccome la professione di fede della chiesa professata in tutti i tempi n' è prova.

Veramente Ella ha riunito sotto di se de' varii riti, cioè il Greco ed il Latino, come l' è stata sempre sede dei Greci, e nell' epoca di Ruggieri di Greci orientali, e nella nostra dell' Albanesi colonie: però questi non sono stati mai scismatici, come varii successi e la loro professione di fede ce n' assicura.

(a) I Greci sicoli fin da' tempi di Ruggieri sono stati uniti alla cattolica chiesa. Come Balsamone *in exposit. Can.* 2. *Nic.* ce ne dà un argomento, quando si dolea ch' era ricaduta nelle mani del Papa ed esso Balsamone vero scismatico la accusava di scisma, Ei diceva *καὶ εὐχομάι ἵνα καὶ αὐτὴ ἐπανελθὴ προτέρα δικάια* *et precor, ut redeat ad pristina jura*.

§. 3.

Mezzi con cui ha mantenuto il vincolo la nostra Chiesa coll'altre.

Quantunque la Chiesa, fissati i limiti delle diocesi, ha la cura particolare di quelle a particolari Pastori affidata, pure uno è stato lo spirito, che l'ha tutta quanta animata e qualunque si fosse la varietà della disciplina, allo stesso fine si è sempre diretta. Da questo fatto un altro n' è avvenuto, che un ministro della chiesa, incardinato ad una chiesa particolare, se da questa volea ad un' altra trasferirsi era mestieri il permesso del Vescovo sulla di cui asserzione si permettea il passaggio.

Questa fu ancora la disciplina della Sicilia: infatti un cotale Becauda vescovo addimandò

Il Protopapa di Messina, che intervenne nel sinodo di Firenze proccurò la riunione. I nostri Vescovi inoltre zelanti nel visitar le sue diocesi hanno diligentemente osservato se i libri loro fossero infetti di scisma o di eresia.

I Greci poi che dall' oriente venivano nella Sicilia erano obligati per decreti dei nostri sinodi a far la professione di fede comandata da Gregorio XIII: infatti in Messina dove per lo più soleano venirne era in vigore questa legge da molti sinodi comandata cioè da Lombardo part. 1 cap. 15, da Simone Carafa part. 2 13 da Giuseppe Cicala sess. 2 tit. 2 decreto 6 da Giuseppe Migliaccio sess. 3 tit. 2 ec. il quale or-

l' opera del papa Gregorio il Grande per la restituzione di taluni cherici, che dalla sua chiesa erano passati in quella di Sicilia, e s. Gregorio nel 590 scrisse a Massimino, affine di ri-

dina che « tutti i Preti, i Cherici gl' Ieromonaci, i maestri d' arte, i dottori, i medici dopo il quarto giorno facessero quella professione di fede che Gregorio XIII avea proposto, e per Morreale ci si hanno i decreti del Farnese part. 1 tit. final. de *Italo-Græcis* e per noi Marullo part. 1. Cap. XV e tutti i posteriori sinòdi sino a Palafox part. 1 Cap. 5 n. 17, dove tutti gli errori communi ai Greci scismatici si condannano e si comanda che stiino ai decreti del Fiorentino, e del Tridentino, ed alle costituzioni dei Pontefici Pio IV e V. e di Gregorio XIV.

E per ultimo su gli stessi Greci ci sono due bolle l' una di Clemente VIII. e l' altra di Benedetto XIV. che comincia *Etsi Pastoralis.*

In proposito di queste due ultime bolle ho da proporre una interessante notizia alla disciplina di Sicilia.

In questi tra gli altri articoli quello si propone, in cui vietasi il passar dei latini al rito greco.

Contro questa bolla vige la consuetudine in Sicilia di passare dal rito Latino al greco, come altronde era lecito passar del greco al latino, e questa è fondata sulla legge di Ferdinando Borbone del 10 Maggio 1807.

Essa legge fu fatta per la colonia albanese di Palazzo Adriano contro il vescovo di Girgenti, che volea osservate quelle bolle, seguendo la consulta che all' intenzione del vescovo oppose il Cappellano Maggiore di Sicilia Monsignor Airoldi. In essa consulta, che fu dal sagacissimo C. Gregorio dettata si pretendea mostrare che le due bolle non sono state eseguite in Sicilia, e ciò l' appoggia sulla consuetudine di Palermo e di Morreale in cui, anche dietro le bolle permetteasi il passaggio, come pure dal procurar la pace delle famiglie, la

metterli, perchè quel buon prelato privo era nella sua chiesa di Sacerdoti e di Diaconi. (1)

Disciplina era questa, che mostrava, che quei cherici, ch' erano incardinati alla sua prima chiesa, non potevano dalla stessa sciogliersi a suo agio; e che ancora voleva assicurare il ministero di quella società, pel cui servizio eransi ordinati.

Un tal metodo non solo valea allora pei cherici; ma per i monaci ancora un tale permesso era duopo per la traslogazione da uno ad un altro monistero, come lo stesso Papa ne fa fede (2).

quale verrebbe turbata, se fosse greco lo sposo, e latina la consorte, o viceversa; e perciò astretti a due diversi riti, che portano varie obbligazioni. Fu ancor asserito che Monsignor Testa arcivescovo di Morreale per serenar sua coscenza, ne scrisse alla sacra Congregazione, e non avutane risposta, si tenne alla prima usanza. E finalmente dall' uso contraddetto dell' altre tre colonie da più anni attestato da probe persone, che probabilmente si vuole che rimonti sino al concilio di Firenze; quando, riunite le due Chiese nel Dogma, si conchiuse, che i riti possono variare, e sono variati in ogni tempo.

» (1) *Indicavit nobis Becauda frater, et Coepiscopus no-*
» *ster quosdam de clero suo ad sacros ordines in Siciliæ*
» *partibus pervenisse; Qui, quoniam neque Presbyteros, ne-*
» *que Diaconos se habere commemorat, eos ad se petiit de-*
» *bere trasmitti. Proinde fraternitas tua, ubicumque illos*
» *latore præsentium indicante reperiit, huc eos sine dilatione*
» *trasmittat: quatenus et illi ad Ecclesiam, in qua olim mi-*
» *litaverunt revocentur, et antedictus Episcopus optatum de*
» *eo possit habere solatium: Epist. 44* ».

» (2) *Præterea petiit a nobis suprascriptus Trajanus fra-*

Quest' uso dapprima ebbe risguardo al bene della chiesa, da cui il cherico incardinato partivasi, poscia però ed al ben essere dello stesso cherico, ed al prò di quella chiesa, ove portavasi si rivolse. Poichè si dierono ad essi delle *discessorie* ossia delle lettere commendatizie, nelle quali si contenea il permesso della partenza per un determinato tempo e nello stesso tempo si rendea testimonianza a' vescovi del mondo dell' onesta vita del discedente, e delle di lui virtù, e quelli pur ancora s' invitano a fargli delle accoglienze e beneficarlo e permettergli la celebrazione.

Questa discessoria non solo è necessaria per ecclesiastico dritto, essendo da' nostri sinodi comandata (a) sul precetto del Tridentino alla sessione vigesima terza capit. 16 *de reformatione*, ma

» *ter noster, ut de Monasterio suo, quod in Civitate Syra-*
» *cusana situm est ei quatuor vel quinque monaci dari de-*
» *buissent* (il Papa l' accordò ma a condizione) « *ut ta-*
» *men fratris et Coepiscopi nostri Joannis sit arbitrio re-*
» *servatum* ».

(a) Come Doria part. 4 de *Regul.* capit. 4 ove si comanda, che senza questo attestato non si ammettono gli esteri alla celebrazione, e finalmente Palafox part. IV, capit. VI de *regul. et exem* « *Nec in eorum Ecclesiis Sacerdotes sæculares exteros ad divina officia celebranda admittant, nisi prius a nobis vel a nostro Vicario Generali visis litteris commendatitiis, ipsi sacerdotes admissi fuerint* ».

pur ancora dalla podestà civile, la quale non ispedisce ai cherici *il passaporto* senza quell' attestato del vescovo (a).

§. 4.

La Chiesa è distinta dalla Società; però l' una e l' altra si soccorrono.

È noto abbastanza dal dritto comune, la distinzione che passa tra la Società civile ed ecclesiastica: questa si desume da' differenti fini, che si propongono e dai mezzi, onde vi giungono.

Per la Sicilia poi lo stesso avviene, perchè si predica della parte quello, che al tutto si attribuisce: però come la chiesa tutta l' è stata di varie prerogative da Principi arrichita, e questi da quella, così è avvenuto della nostra chiesa e del nostro stato.

(a) Quello che si dice dei Cherici avvenne pur anco pei pellegrini segnatamente (quantunque per questi è ora mai ito in disuso) e quei Preti che erano deposti, ed i Laici dichiarati fuor della Chiesa non potevano da niuna riceversi nella comunione. La lettera per esaminar la fede dei Padri di Lampsaco ci attesta su questo rapporto di unità, e quelle di S. Gregorio a Pietro suddiacono, per soccorrere col Padrimonio della Chiesa quei Ministri stati deposti e quì venuti a far penitenza, ci mostrano, come i decreti fatti per una Chiesa e per i suoi ministri si rispettavano dall' altre.

Tutto ciò, che nell' *Introduzione* si disse aver fatto i Principi nostri alla nostra chiesa, come l' esenzione dalle dande e da pesi comuni, la facoltà di tener delle barche in porto e di legnare, il dritto di conoscer molti delitti e di punirli con pene afflittive, le esenzioni del foro per taluni delitti mostrano i favori da' Principi fatti alla chiesa: ed i nostri Principi varie prerogative hanno avuto dalla chiesa, come l' Apostolica Legazia, il gran Magistero di taluni ordini, per cui esercitano e spiegano degli ecclesiastici dritti, il far suoi i dritti di taluni beneficii, la bolla della Crociata ec: Or tutti questi fatti c' insegnano che quando i Principi proteggono la chiesa se stessi proteggono.

CAPITOLO II°

Varii membri di questa Chiesa.

Come per tutto l' ecclesiastico corpo, così per questa porzione, si fa distinzione tra le membra sue, secondo i varii rapporti, in cui si prendono a considerare.

Ve n' ha di quei, che sono scelti a presedere, altri ad ubbidire, i prescelti al primo posto cherici si chiamavano dal greco vocabolo κλήρος *idest sors, aut in sortem Domini vocatus.* Gli altri furono detti laici dal greco vocabolo λαὸς

populus ». L' una e l' altra classe bisogna in altre partire.

Dei primi taluni formano la *Gerarchia* della chiesa, altri sono semplicemente *cherici* e la Gerarchia si distingue in *Vescovi*, *Presbiteri*, *e i Diaconi*. (a).

I cherici ancora di varie classi risultarono nelle chiese a seconda dei riti: ma più se ne distinsero nella latina che nella greca e molte ve ne furono in Sicilia (b).

I *Laici* poi sonosi pure distinti in laici *secolari*, ed in *asceti*. Secolari sono detti, non perchè seguono le massime del secolo; ma perchè dalle cure del secolo sono distratti. Indi gli *asceti*, i quali così si dissero, perchè, a fin di meglio perfezionarsi nella osservanza dei divini precetti, esercitavano la vita tra le penitenze, e-

(a) Presso noi fu il nome di Sacerdote ne' tempi antichi con quello di Vescovo scambiato, infatti dalla lettera di S. Gregorio della data del 602 si chiamano Sacerdoti quei Vescovi ch' erano stati mandati alla confirmazione dell' infanti » *Præterea relatum est nobis sanctæ memoriæ, ut Sacerdotes per diversas vestras diœceses constituti, quoties ad consignandos infantes egredimini* ».

(b) Vi erano in Sicilia sin dai tempi di S. Gregorio i *Difensori* gli *Azionarii* gli *Acoliti* i quali erano dell' ordine Cherichale; meglio nel trattato dell' ordine nel 3° volume si dirà.

sercizio indicato dalla parola *ascesi* (a), che tanto in greco importa.

CAPITOLO III°

Della Polizia della chiesa.

§. 1° *Esterna polizia della Chiesa sicola.* §. 2° *A chi appartenga destinare una città a sede vescovile.*

Per esterna polizia della chiesa s'intende lo stato della stessa, per cui una città viene prescelta a sede vescovile ed un' altra più cospicua molte ne presiede, e col nome di *Metropoli* si distingue, ed il suo vescovo perciò chiamato *Metropolita* ai vescovi di quelle sovrasta.
Or per far una città sede del capo ecclesia-

(a) In Sicilia pur vi ebbero degli Asceti ed uno straordinario per la fama di sue virtù ne venne tra noi, che forse un tal genere di vita cristiana allora introdusse. Si fu questi s. Ilario, il quale, mentre infieriva la presecuzione di Giuliano Apostata, si ritirò nella solitudine della Palestina e da quella per vie meglio nascondersi agli occhi del mondo, innanti a cui troppo glorioso lo facea la fama dei suoi prodigi, venne in Sicilia con un suo discepolo chiamato Gazzano : approdato nel capo-Passaro penetrò in una solitudine, ch' era ventimiglia distante dal mare ed ivi fermossi. Finalmente dopo le lunghe ricerche che ne fece il suo amato discepolo Esichio ritrovatolo da questa si partì.

stico di tutte l'altre la chiesa di sovente seguiva la civile polizia (a); e dal grado del magistrato civile che in una città presedea, il grado ecclesiastico della stessa destinavasi. Da questo fu fatta Costantinopoli sede Patriarcale, perchè sede addivenne dell' orientale Imperadore.

Or per la Sicilia si è già mostrato, che nei primi secoli dagli Apostoli sino a Leone Isaurico trascorsi fu una chiesa *Suburbicaria* ed il vicario, ch' era un civile magistrato, in Roma risedea, così in quella era il nostro metropolita e capo ecclesiastico.

Separata la chiesa di Sicilia dal Patriarcato romano, e perciò suo metropolita e da quello di Costantinopoli fatta dipendente, si trattò di stabilir tra noi una sede metropolitica, e non altra se n' adocchiò che quella città, che memoranda l' era stata e per il suo imperio e per le sue ricchezze (b), Siracusa.

Poscia, come venne dall' invitto Conte conquistata e sede fu fatta Palermo de' Sovrani e capo

(a) Fu il concilio Calcedonese, che nel Can. XVII° stabilì, « *ut si quis civitas ab Imperatoria auctoritate innovata » fuerit civiles formas, et publicas Ecclesia sequatur* ».

(b) Valerio Massimo lib. 2, cap. 8 e Floro lib. 2, cap. 8, la chiamano « *caput Siciliæ;* Solino cap. 9 ». *Caput urbium* Tullio la distingue tra tutte le città greche e la dice « *maximam græcarum urbium* ».

del regno e corona del Re, così cambiato lo stato politico, fu d'uopo ancora cambiare lo stato ecclesiastico: venne perciò Palermo fatta sede metropolitica, come la era sede del Monarca (a) da Papa Adriano e Messina, che pur grande e cospicua era e rinnomata sotto il nome di Zancla di antichissimi tempi conoscevasi e poscia nella nuova Monarchia un particolare magistrato ebbe detto lo *Strategoto* fu pure fatta metropoli da papa Alessandro e porzione de' nostri vescovi chiamava al suffragio.

Però come nella chiesa tutta non sempre la polizia ecclesiastica ha la civile seguita, così è tra noi avvenuto.

La città di Monreale, che niente vantava fuori essere un luogo delle sovrane delizie: pure a richiesta di Guglielmo II° fu fatta da Lucio III° metropoli; e non ostante, che Guglielmo era al

(a) Cluverio al lib. 2, *Sicul. antiq.* cap. n° dice « *Urbs* » *est omnium totius Siciliæ splendidissima Regni caput* ».

Adriano poi nel farla metropoli così parla « *Sanctorum* » *patrum sanxit auctoritas, ut singulis Provinciis metropolis* » *aliqua haberetur; hoc siquidem nos Siciliæ Provinciæ vi-* » *delicet Panhormitanam civitatem, quæ solo fere nomine me-* » *tropolis habebatur in plenitudinem dignitatis Metropolim* » *decrevimus statuendam* ».

Presso Pirri *notit. Ecc.* Panh. nell' anno 1083.

Papa carissimo non l' ebbe facilmente concesso, come dalla stessa bolla ci è noto (a).

Anche nello stabilir le sedi vescovili da' Pontefici ai luoghi più cospicui e popolosi si ebbe riguardo. Così infatti Catania, Siracusa, Girgenti e tutte le città di Sicilia, che dal Conte e dal re Ruggieri furono presentate al vescovado, rinnomatissime erano in Sicilia e a dì nostri, quando da Pio VII° si volle della stessa grazia beneficare Nicosia, Caltagirone e Piazza e la magnificenza delle fabbriche e 'l numero degli abitanti e le dovizie delle famiglie e la copia delle chiese de' monisteri de' collegi ec. si noverano: onde ciò mostra che uno è stato sempre lo spirito ch' ha animato la chiesa, cioè volere contraddistinguere ed onorare quei, che a far le veci apostoliche successero.

§. 2.

A chi appartenga destinare una città a sede Vescovile.

Lo stabilire quale città esser debba *sede Vescovile* si vuole, che sia stato dell' autorità del

(a) Vedi Pirri *notitia Eccles. montis Reg.*

sinodo provinciale, siccome ancora l' erigerla in metropoli: qui però tra noi, se si riguarda nell' epoca Apostolica, gli Apostoli, od i loro discepoli da essi inviati, come penetrarono in alcune città cospicue, ivi fondarono dei vescovadi: poscia non si parla nella nostra storia di sinodi tenuti in Sicilia, ove si potesse decretare, che una città sia eretta in cattedra vescovile, perchè ordinariamente questi sinodi in Roma per noi raunavansi, perchè colà era il nostro metropolita.

Se poi, stabilito il metropolita in Siracusa, si sia fatta cosa in essa sul proposto da qualche sinodo nol sappiamo: anzi ci giova congetturare il contrario; perchè allora tutto coll' arbitrio dello Imperadore fu finito, come la disposizione di Leone *Sapiente* n' è prova.

Col mutar degli stati di Sicilia, stabilita la nuova Monarchia, il Conte determinava i luoghi, ch' aver dovevano la vescovile dignità ed i limiti apponeva alle diocesi con autorità avutane da Urbano II° e da me fu parlando dell' *Apostolica legazia* dimostrato (a). Questi stessi fatti venivano da' Pontefici autorizzati, come pur si mostrò nel narrar lo stabilimento delle sedi Me-

(a) Infatti avea fatto Troina sede vescovile e toltale la cattedra, la trasferisce in Messina.

tropolitiche e Pirri ne trascrisse le bolle nelle sue notizie.

Così pure si praticò da Guglielmo per la sede di Monreale, così da Ferdinando II° per Tripoli.

Ed ultimamente, le città di Caltagirone, Nicosia, Piazza, da Ferdinando Borbone furono destinate per sedi vescovili e l'approvazione dal Pontefice Pio VII° fu data.

Or conveniente cosa è, che i due poderi in questi fatti ecclesiastici vi concorrano; giacchè è tutto del supremo Gerarca (oggidì) stabilire le forme ecclesiastiche, ed inaugurar i ministri a' gradi supremi della Gerarchia e communicar loro la spirituale giurisdizione coll' imposizione delle mani; ma la regia podestà ne propone i sudditi, ne dispensa loro i beni e ne fa rispettare i comandi: quindi è d'uopo concertarsi tra loro, per non venire disagio ad amendue gli stati.

CAPITOLO IV°

De' Vescovi.

§. 1. *De' vescovi in generale.* §. 2. *Elezione de' vescovi di Sicilia.* §. 3. *Loro conferma; e consecrazione.* §. 4. *Autorità ed ufficio.*

---

§. 1.

De' vescovi in generale.

La chiesa non fu da C.° stabilita a durare tanto quanto la missione di G. C. suo istitutore; ma finchè sarebbesi l'opera della *redenzione* consumata, e perfezionata; perciò consumato e perfezionato il corpo mistico di G. C.: quindi, non potendo egli sino al totale compimento durare con noi visibilmente, fu d' uopo, che ad altri il suo ufficio commettesse.

Avvenne perciò che scelse gli Apostoli, onde le sue veci sostenere, ed i suoi dritti difendere e questi novellamente potessero crearsi i successori.

Questi però furon distinti col nome di *Vescovi* e non di *Apostoli* tra per modestia, che a quelle supreme colonne della chiesa si dovea, tra, perchè mandati non furono, a fondare le chiese; ma solo a proteggere, e pascere le già

fondate; e perchè neppure da Cristo riconosceano la loro immediata missione.

§. 2.

Elezione de' vescovi di Sicilia e loro conferma.

Come i tempi si sono successi, così variò la disciplina della Sicilia sull'*elezione* de' vescovi; perchè ora il popolo ed il clero li scelsero, talvolta i nobili pure col loro voto vi ebbero parte, indi fu a capitoli ristretta; e finalmente fu dal pieno ed assoluto arbitrio de' Re dipendente.

Tutti questi modi di elezione noi a una per una discorreremo.

E primieramente come per tutta la chiesa dai tempi apostolici sino al IX° secolo non solamente, il clero, ma anche il popolo ebbe parte nell'elezione di costoro, siccome disse (1); Cipriano così Giustiniano nelle *Novelle* (2) il voto dei nobili vi volle, ed era questa una disciplina, chiedente una santità, che [illegible] dal comun suffragio del clero, e del popolo e dei grandi ancora contestata.

(1) « Cipr. Epist. 68 ».
(1) « Novell. 103 ».

Quest' uso fu rigorosamente e per più tempi osservato nella Sicilia, come tre lettere di papa Gregorio rendono su di ciò indubitata fede: una per la elezione del vescovo di Siracusa (1) l'altra pel vescovo di Malta (2) la terza pel vescovo di Palermo (3).

Questa disciplina probabilmente si mantenne nella Sicilia, mentre le cose furon tranquille, ma poscia sotto Leone Isaurico, sturbata la nostra chiesa anche la Costantinopolitana dovette seguire, ove già nel IX° secolo era mancata. Per-

(1) S. Gregorio ai nobili Sir. l'an. 594 e 595 lib. 5, *Epist. 22.* « *Laudis vestræ testimonium, quam direxistis gerit » epistola, quod electionis vos onera sapienter declinasse » significat, et quoniam nostro hoc arbitrio talem vobis or- » dinari deposcitis, vos quidem sicut decet fideles ..... quia » hæc de digno solicitoque Patre testamini, et facitis, unde » oramus omnipotentem Deum, ut et vobis pro sinceritatis ve- » strae retribuat, et obsequentibus clementer ignoscat. Hoc » tamen sciat magnitudo vestra, quia civitati illi quem dari » Maximiano Reverendissimo similem non habemus, sed quia » a clero et plebe Ecclesiæ Syracusanæ Aghato, ab aliqui- » bus autem alter eligitur; hunc qui clero et plebe electus » est, ad nos iterum venire necesse est ut utriusque quomi- » nus constitutis, ille qui Domino placuerit, et utilior visus » fuerit, ordinetur. Nam desiderii nostri est, talem illic » cum Christi gratia ordinari Pontificem, qui bonorum su- » pradicti Episcopi, cujus vos actionibus testimonium perhi- » bebitis in omnibus debeat Deo adjutore imitator existere* ».

(2) « Lib. Epist. 63 ».

(3) « Lib. 13, Epistola 14 ».

chè nel sinodo VII°, can. 22, si stabilì, che niuno de' laici, o Principi o potenti potesse ingerirsi nelle elezioni.

Siegue quest' epoca la Saracenica, e come turbò gli stati così la Chiesa cristiana venne a mancar in questa parte: solamente i Patriarchi di Costantinopoli, ed il romano Pontefice inviarono vescovi di suo pieno ed assoluto dritto, siccome si disse nell' appendice dell' *epoca saracenica*.

Rimessa la chiesa dal Conte, ed a Roma riunitala fu tutta dei Sovrani nostri la scelta, Ruggieri stabilì Roberto in Messina, e Gerlando in Girgenti ecc.

Intanto già cominciavasi in quell' età, a trasferire ne' capitoli la scelta dei vescovi, come, il dritto del clero Romano, siccome dice l' Espen (1) sull' elezione del Pontefice trasferivasi nei Cardinali. Quest' uso novello, come introducevasi l' una dopo l' altra nelle chiese occidentali, così prevaleva in Sicilia; perocchè alla stessa età vanno a ridursi le dispute tra Papa Adriano e 'l nostro Guglielmo I° come narra Baronio (a): indi

(1) Tom. 1, tit. XIII, part. 1, cap. 3, « *Ad modum verosimile est jus hoc electionis ad capitula Cathedralia demum transisse, post quam jus Cleri Romani ad solos Cardinales traslatum fuit, quod contigisse sub Alexandro III. idest sub finem saeculi XII, notat in hujus vita Onuphrius* ».

(a) Nell' anno 1089 n. 66 e nell' anno 1156, n. 5.

ne venne fatto un concordato (1) per cui si lasciò la libera elezione ai capitoli, e si concesse dal Papa al Re il consenso nell' elezioni fatte dai capitoli, che va a riputarsi, come una conferma; i capitoli poi dalla sua parte dovessero scegliere a vescovo la persona da loro riputata più degna, ma doveanla tener segreta, finchè fosse al Re palesata, che dopo darebbe il suo assenso, se giudicato non l' avesse tra suoi nemici, o traditori, od odiosa per altra qualsivoglia cagione.

Bisogna però francamente asserirlo: i Monarchi di troppo estesero questo dritto di consenso e riducevasi piuttosto ad arbitrio, ed il concordato rade volte fu eseguito: onde nuovamente se ne dolse Inn. III° colla regina Costanza, ed un nuovo diploma comparve, che la prisca concordia ristabiliva, e tutta si descrive la solenne forma di una tale elezione (2).

(1) « *Electiones canonice fiant secundum Deum per totum* » *regnum de talibus quidem personis, quibus vos, et hæredes* » *vestri requisitum a vobis debere præbeatis assensum* ».
« *Clerici conveniant in personam idoneam, et illud inter* » *se secretum habebunt, donec personam illam Excellentiæ* » *pronuntiant, et si persona illa ex proditoribus, aut inimicis* » *nostris, aut hæredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiæ non extiterit odiosa assensum praestabimus* ».

(2) « *Sede vacante capitulum significabit vobis et vestris* » *haeredibus obitum decessoris, deinde convenientibus invo-*

Lo stesso Innocenzio, morta Costanza e rimasto Balio del Regno, nel 1198: a nome del pupillo Federigo più elezioni ebbe a confirmare fatte da' capitoli. Come il prelodato Re uscì dalla tutela con una lettera (1) indirizzata allo stesso Papa, autorizzata dalla soscrizione dei Principi di Germania stimò far cosa grata a colui, che gli era stato tutore e tanto beneficato l'avea, col pubblicare, che « libere e canonicamente si facessero l' elezioni da' capitoli » senza far motto di regio assenso: parole, che con grande avidità trasse il Baronio dal diploma nella sua storia, contro la Sicola Monarchia (1).

Ma lo stesso Federigo, non guari andò, (ossia che il suo primo decreto per un giovanile trasporto, come pensan taluni o per infingimento, e politica, come altri la discorrono, o per rispetto a quel Papa altronde dovuto come molti son d' avviso ed io dal loro opinar non dissento,

» *cata Spiritus Sancti gratia secundum Deum eligent ca-*
» *nonici personam idoneam, cui requisitum praebere debeatis*
» *assensum, et electionem factam non differunt publicare et*
» *publicatum denuntiabunt vobis et vestrum requirent as-*
» *sensum* ».

(1) « *Concedimus et sancimus ut electiones Prælatorum*
» *canonice fiant, quatenus ille præficitur Ecclesiæ viduatæ,*
» *quem totum capitulum vel major et sanior pars ipsius, du-*
» *xerit eligendum, dummodo nihil desit de Canonicis isti-*
» *tutis* ».

avesse promulgato). Se ne mostrò dispiaciuto, e già nel 1121, epoca a quel diploma posteriore, sceglieva i Prelati del Regno, altri li traslocava e molti ne scacciava, siccome felloni, come la rimostranza fatta da Onorio III° ce ne fa testimonianza.

Le lagnanze di quel zelante supremo Gerarca a nulla valsero; anzi sovente, dichiarò l'Imperadore che meglio si lascerebbe torre da capo la corona, che il regio assenso nell'elezioni, e sempre nel volger degli anni di suo impero l'esercitò come di-Giovanni (1) e dopo costui il Gregorio (2) l'hanno provato; e quantunque poscia conciliati si fossero, si tenne fermo nel prestare il lodato *consenso*.

Questo dritto, per cui tanto fu travagliato Federico lo Svevo, onde conservarlo, l'ebbe come da poco Carlo d'Angiò; alloraquando invitato al possesso della Sicilia, ed investitone dal Papa, francamente nel 1265 promise la libertà ecclesiastica a tutti i prelati e per tutti i beni delle chiese di questo Regno, e le libere elezioni dei capitoli (3) indipendentemente del regio assenso,

(1) « *Storia Eccles. man.* nel secolo XII.

(2) « *Considerazioni sulla storia di Sicilia* tom. III.

(3) « *Omnes insuper Ecclesiae tam Cathedrales quam aliae* » *regulares; nec non et omnes Praelati et clerici, ac omnes* » *personae Ecclesiasticae saeculares et religiosae, ac quaecum-*

siccome ce ne trascrisse il diploma Baronio nei suoi annali (1). (In verità poco calse a Carlo tralasciar dritti e prerogative per conquistare regni). Così durò la disciplina su di un tal punto, finchè la Sicilia fu lacerata dalle armi Angioine, ed Aragonesi, ma l'affare non potè ire a lungo; di qualità, che gli stessi Papi nel finire ed autorizzare i trattati tra i nostri Sovrani, e li stranieri nulla dissero sullo stesso, e Papa Bonifazio IX° nel trattato di Castronovo conchiuso con Federigo II° Re di questo nome, non ne fece alcuno motto, nè dichiarò mica abbolita questa prerogativa della Siciliana corona.

Quello però, che sfuggì al sagacissimo Bonifazio con Federigo *l'Aragonese*, riuscì al Papa Gregorio IX° con Federigo soprannominato il *Semplice*, perocchè la confederazione fatta tra questo Monarca, e la regina Giovanna, che per riuscire di una sagra inviolabile permanenza, ne chiese il Re dal Pontefice la conferma, die' compimento all' opera.

Parve al Papa essergli balzata la palla sul tetto, e disse, che non l'era per confirmare, se tutte

» *que Religionis loca, cum omnibus bonis quibus in electionibus et omnibus aliis placna libertate gaudebunt, nec ante* » *electionem, sive in electione, sive post regius assensus vel* » *consilium aliquod requiretur* ».

(1) « *Ad ann.* 1099 n. 93 ».

le chiese sì secolari che regolari non fossero assolutamente libere nell' elezione de' loro prelati, e che non venisse mai più ricercato il consenso del Re, e come il Papa dichiarò l' animo suo, così il Monarca vi acconsentì.

Fu dell' accorto re Martino tutta la gloria di ripigliar quel dritto stato esercitato da più secoli da' nostri Monarchi. Costui avvedutosi, che la chiesa era lacerata dallo scisma tra Clemente ed Urbano, colse il destro di spiegar la sua autorità sulle elezioni, ed annullò per via di fatto il trattato.

Di qualità chè ordinò, che fosse conservata a' capitoli l' elezione, ma che quelli non potessero effettuarla, se non avrebbero chiesta licenza dal Re, nè *l' eletto* potersi riconoscere, nè consegnarglisi l' amministrazione, se non dopo l' espresso consenso del Principe (a).

Lo stesso Martino però più avanti spiegò il suo dritto, riconoscendo in se quei titoli, per cui i sovrani della Francia e della Spagna altra giurisdizione spiegavano nell' elezioni, l' era appunto questo il *padronato* ed ei rimontando all' origine delle fondazioni pur lo stesso vantavano, giudicò

(a) Questo metodo di elezione durò nella chiesa di Palermo fino al 1411, quando fu eletto dal capitolo Ubertino *de Marinis*, e per Messina nel 1473 Leontino Crisafo.

che la nomina dei soggetti era tutta sua, onde molti vescovi scelse senza che i capitoli vi abbiano avuta parte (a).

Ma non fu questa la cagione primaria di annullarsi le capitolari elezioni; anzi fu questo l' argomento, onde i Sovrani convalidar potessero il lor procedere: d'altra fonte dee desumersi il cambiamento di nostra disciplina.

Aveano già i Sovrani Pontefici dato principio alle *riserve* (b) e Clemente V° singolarmente riservava a se l' elezioni de' Vescovi, e dei Prelati.

Ecco il momento in cui i nostri Sovrani, pur vedendo la Sicilia inondata di *mandati* e di *riserve*, opposero un forte argine, come pure faceasi già in altri regni, cioè il *padronato*, affin-

(a) Vedi Rocco-Pirri Dissert. de *Electione Præsulum Siciliensium* p. CXIII.

(b) Non è che ciò praticarono i successori di Pietro per ambizione di dominio; ma perchè il Clero dicaduto dalla sua semplicità e purità di costumi, invece di esser chiamato alle cure a tutta forza da se procuravasele e per ottener l' intento con più sicurtà ai Papi dirigeva le suppliche, affinchè colla loro somma autorità quello ad essi impetrassero, che da canto loro in un paese, dove erano conosciuti, non potevano avere. Furono sì dapprima dalla Corte romana impetrate semplicemente lettere d' intercessione, ma poscia dall' *intercedere* si venne ai *comandi* e dai comandi alle *riserve*: onde fin qui spinto l' affare, i Re vedendosi esclusi dal prestar il consenso, ed aboliti dai Papi stessi i dritti capitolari, se ne dolsero e fu cagione di nuovi odii e di mutarsi la disciplina.

chè non più assenso ma un pieno dritto di *nomina* avessero di quei soggetti, che volessero destinare alle cure episcopali e questo han sempre esercitato. Nè quando qua giunsero le bolle dello stabilimento de' nuovi vescovi, dove si dichiarava accordarsi al Re il dritto di nomina per sola Pontificia concessione, si diè per questo articolo esecutoria, dichiarandosi dal re Ferdinando contrario al dritto pubblico di Sicilia, come per legge del 25 ottobre 1817.

Però quel che praticarono i nostri Sovrani d'assoluto dritto poscia lo fecero autorizzati; così il Re *cattolico* Ferdinando II° lo fu da Innocenzio Papa VIII°, purchè costasse il dritto del *padronato;* questo fu pur ancora d'Adriano VI° all' Imperador Carlo V° nel 1525. Lo stesso praticarono i successori di quello ne' tempi posteriori e più solenni e più ampie lettere ne spedirono, così Paolo III° nel 1536, il quale vi aggiunse la clausola generale « in qualunque modo fossero per vacare anche *in curia*, ed in *persona di Cardinale* (1) » e Sisto V° a favore di Filippo II° e Pio VII° finalmente confirmò questo stesso dritto di nomina a Ferdinando I° Borbo-

(1) « *Etiam in Romana curia quibusvis modis, et quorum-* » *cumque etiam praedictorum Cardinalium personis pro tem-* » *pore vacantia.*

ne, ed a' suoi successori per i tre vescovadi nuovamente eretti così per Nicosia e Caltagirone nel 1816, per Piazza nel 1817, come puossi vedere nelle bolle a tal uopo emanate (a).

Questo dritto di padronato legittimo ne' nostri Sovrani, perchè furono i fondatori delle nostre Chiese e perchè da' Papi ancora autorizzato, non si è steso su tutti i vescovadi della Sicilia; perocchè fatta la divisione del Regno di Napoli da quello di Sicilia tra la regina Giovanna e Federigo di Aragona è toccata l' isola di Lipari a quella Regina e quindi anche l'elezione de' vescovi; come i Papi per altri vescovadi di Napoli, così di questo se ne riserbarono la scelta: dippiù con questi, altri dritti vantavano su quell' isola i Papi, e dicevano fin dalla sua fondazione l'essere stata sotto l' immediata clientela della apostolica Sede.

Quando, nuovamente Napoli alla Sicilia riunito sotto uno stesso Signore, vollero i nostri Monarchi e singolarmente l' Augusto Ferdinando Borbone, rimontando alla fondazione, che ne fu fatta da' re Normanni riacquistarne la *nomina*. Fu negata da' Papi e dibattuto durò così un tal negozio sino al 1818, quando si venne ad una

(a) Alcune di queste bolle sono state raccolte da Giarrizzo nel 1. tom. del suo *Codice:* altre nell' edizione del Conc.

solenne concordia e in essa nell' articolo 28 fu pienamente accordata (1). Quindi il modo si descrive, onde procedere in siffatte nomine (2).

E finalmente la Santità di Pio VII alli 7 marzo del 1818 ne fe spedire l' indulto con bolla, che comincia « *Sinceritas fidei* » e prosiegue. » Concediamo l' indulto di nominare dentro il » termine prefisso dal diritto a Noi, ed a' Ro» mani Pontefici successori nostri degne ed idonee » persone ecclesiastiche fornite di quelle doti, » che ricchieggono i sagri canoni per tutte quel» le Chiese vescovili, in favore delle quali sia » per padronato, sia per concessione Apostolica » non godi ancora del dritto di *nominare*, fer» ma però restando alle persone nominate da te, » e da' successori tuoi l' obbligazione di adem-

(1) » In considerazione dell' utilità, che del presente con» cordato ridonda nella Religione, e nella Chiesa, e per da» re un attestato di particolare attenzione alla persona di S. M. » il Re Ferdinando, S. Santità accorda in perpetuo a lui ed » ai suoi discendenti cattolici successori al trono l' indulto di » poter nominare degni, ed idonei ecclesiastici forniti delle » qualità richieste da' sacri canoni a tutti quei Vescovadi, ed » Arcivescovadi del Regno delle due Sicilie, su' quali S. M. » finora non godeva il dritto di nomina, a tale effetto tosto » che sono seguite le ratifichè del presente concordato, S. San» tità farà spedire l' indulto ».

(2) » S. M. manifesterà in tempo debito a S. Santità i no» minati; affinchè a tenore de' canoni si facciano i necessarii » processi, ed ottengano l' istituzione Canoniea ».

» pire verso la Sede Apostolica a tutte quelle
» cose, che riguardano il conseguimento dell' i-
» stituzione canonica alle quali e per dritto e
» per consuetudine sono obbligati, come già da
» molto tempo è stato solito praticarsi (a).

§. 3.

Loro Conferma, e Consecrazione.

Quando io qui dico *conferma* non intendo più quella, che i nostri Sovrani ebbero su i vescovi di Sicilia, allora quando istituiti i capitoli fu di costoro la scelta de' Prelati, e di quelli il confermarli. Qui d' altra conferma si parla.

La conferma di cui ragioniamo, altro non è se non l' approvazione dello eletto previo un esame sulle qualità dello stesso e l' elezion sua, ed indi approvato diviene Pastore della Chiesa.

Or su di ciò è d' uopo sapersi, che s' ignorò pel corso di dieci secoli il termine di confirmazione, perchè coll' atto solo dell' imposizione delle mani l' eletto dicevasi confirmato e consecrato: infatti ne' canoni antichi sta scritto, che l' eletto dal clero e dal popolo venga subito or-

(a) Il testo latino trovasi nel concordato part. 1, stampato in Napoli.

dinato dal metropolita e dai vescovi Comprovinciali, così il Concilio Cartaginese III al Can. XI ed il Cartaginese IV al Can. I.

Però nel secolo X, come i beneficii furono dall' ordinazione disgiunti, così l' ordinazione vescovile dalla conferma della stessa fu divisa, e quindi tre atti bisognarono precedere per uno dirsi vescovo e spiegarne l' autorità cioè l' *elezione* la *conferma* e la *consecrazione*.

Questa conferma dapprima fu tutta del metropolitano una co' vescovi della provincia, perchè riducendosi, come si disse, ad un solenne esame dell' eletto, questo doveasi fare da' sinodi Provinciali dal vescovo metropolitano preseduti, ma, disgiunta l' ordinazione, a far la quale più vescovi si richiedeano, dalla conferma, questa fu reputata propria a farsi dal Metropolita. Questo fu il dritto, che invalse dopo il X secolo nell' occidente ma sul bel principio nón potè valere per la Sicilia, perchè in quell' età caduta sotto i Saraceni ogni modo ecclesiastico tra noi fu perturbato: indi rimessa da' Normanni, il Papa ne riacquistò il gius metropolitico e perciò era suo il dritto: ed in fatti questa conferma più volte diede, ai tempi del Conte, Urbano II, ma non con tutte le solennità, onde poscia fu praticato. Istituiti fra noi i metropoliti i Papi ritennero per se i soli dritti Patriarcali, e quello di discutere sulle qualità della persona eletta fu dei nostri me-

tropoliti, e questo durò tra noi per tre secoli per quanto ebbero il dritto di consecrare i loro suffraganei. Ripigliaronlo finalmente sotto Papa Clemente VII, come fu ai nostri Sovrani data la nomina ed ampiamente da Pio VII confirmata con darne però precedentemente notizia secreta al Papa, giusta il detto *concordato*, fatta questa nomina e presentata al Pontefice, dopochè nel tempo debito l'eletto assentirà all'elezione, domanda lo stesso eletto la conferma.

Tre cose pria d'accordarla si esaminano, cioè l'età legittima, l'onestà de' costumi e la dottrina: di questo si dà commissione ad un Prelato, ed esso Prelato dee formare il processo, indi si esamina tutto il processo dal Cardinale *Relatore* con altri tre Cardinali l'uno Vescovo, l'altro Presbitero, il terzo Diacono, e ciò fatto, si viene al *Concistoro*, dove si fa la prima proposta, che dicesi *preconizzazione*, nella seconda seduta si dà la totale relazione, che chiamasi *proposizione*, e dietro il suffragio de' Cardinali il Papa con talune formole il pronuncia vescovo.

Questa confirmazione così fatta produce i seguenti effetti, 1° una specie di matrimonio rato per cui s'inizia il congiungimento tra la Chiesa ed il Vescovo, 2° riceve tutta la giurisdizione, ma quella ch'è indipendente dall'ordine, 3° può ingerirsi nell'amministrazione della Chiesa e chiamasi già vescovo *eletto*.

Per noi però oltre questa conferma vi vuole il Regio Placito delle lettere Pontificie ed il possesso corporale.

Questa conferma venne dal concordato prescritta così, che i vescovi « pria di ottenere la istitu- » zione canonica non potranno in verun modo in- » tromettersi nell' amministrazione delle rispet- » tive Chiese, alle quali sono nominati ».

Consecrazione.

Come la conferma, così fu tutta propria del metropolitano la *consecrazione* de' vescovi suffraganei; intanto in ciò non procedeva da se solo, ma una co' vescovi comprovinciali. Fatto l' esame sulla legittima elezione, se ritrovavasi esser canonica venivasi alla consecrazione. Questa disciplina dal can. 6 Niceno (1) l' era stata inculcata.

Essa disciplina venne da' sommi Pontefici ancora riconosciuta; come la fu da Papa Gelasio I, e da Gregorio VII: però come non tutt' i vescovi comprovinciali potevano esser presenti; lo stesso Concilio nel can. 4 volle, che bastassero tre

(1) « *Illud quoque est clarum, quod si quis propter sen-* » *tentiam* metropoliticam *fuerit factus Episcopus*, *hunc de* » *finivit magna Synodus Episcopum non esse oporter* ». pres- » so Graziano dist. 68, can. 8 ».

soli, e gli altri il consenso prestassero per via di lettera (1). Questo uso si mantenne per molti secoli e nella Chiesa Orientale, e nell' Occidentale ancora, nè fu punto dalle decretali alterato pubblicate nel 1235, perchè molti canoni delle stesse al metropolita lo conservano (2) e venne pure dal 6° delle *Decretali* dalle *Clementine*, e dalle *Estravaganti* confirmato.

Furon le *regole* di *Cancelleria*, che riserbarono l' ordinazione e la conferma de' vescovi al romano Pontefice nel secolo decimoquarto.

Quanto ho fin qui detto mostra la disciplina di tutta la Chiesa: per la Sicilia però altro fu l' uso.

Il Pontefice da principio i vescovi consecrò della Sicilia, indi il Patriarca di Costantinopoli ne l' usurpò, e poscia da' Normanni fu nelle mani del Papa rimessa, e stabiliti i metropoliti tra noi a costoro fu data, e questi dalle riserve spogliatine nei Papi ricadde.

Tutti questi sono i fatti, che dobbiamo per la sicola disciplina discorrere.

E primieramente che i Papi avessero consecrato i vescovi di Sicilia l' è chiaro dall' Epistola 4ª di S. Leone, dove lagnandosi de' riti

(1) » Grazia. dist. 64, can. 1 ».

(2) » Capit 5 si can. *quia si diligentes* capit. 32 can. *di-*
»-*lectus* cap. « *cum ex illo* « *de translati Epis.* ».

nuovi quivi introdotti dice per incidenza: non foste trascorsi in tanto errore, se vi sareste conformati a quella Chiesa, dalla quale l'ordinazione ricevete (1): e Pelagio in proposito della consecrazione del vescovo Siracusano, e del Catanese dice, che fatta l'elezione lo mandino immantinente in Roma (2) e San Gregorio in varie sue pistole sullo stesso ci assicura, così in una sua lettera, parlando (3) dell'elezione del vescovo di Siracusa, e quando raccomanda a Cipriano diacono la elezione del vescovo del Lilibeo. (4)

Indi com'è parola nell' *Introduzione* assoggettita la nostra Chiesa a quella di Costantinopoli per opera di Leone Isaurico, i Patriarchi greci la fecero da metropoliti della Sicilia: infatti i vescovi intervenuti nel sinodo costantinopolitano IV furon quei soli, che avevano ricevuta per i Patriarchi legitimi Metodio ed Ignazio la sagra ordinazione e tra questi vi avevano i vescovi della Sicilia (a).

Venne poscia eretta in metropoli Siracusa, e i di lei metropoliti consecrarono i vescovi del-

(1) » *Quam culpam nullo modo potuissetis incidere, si* » *unde* consecrationis *honorem* ».

(2) » Can. *catinensis* dist. 62, art. 378 ».

(3) » Lib. 5 epist. 22 an. 594, e 595 ».

(4) » Lib. 5 epist. 32 an. 594, e 595 ».

(a) Vedi Arduino nelle note al sinodo Costantinopolitano VI, T. V.

la Sicilia. Era Gregorio Asbesta un vero metropolita, che il dritto aveà di consecrare i nostri vescovi, e nella *disposizione* attribuita a Leone il *filosofo* sotto il metropolitano di Siracusa si contavano diciotto vescovi suffraganei, che tanto vale, spiegava su di loro tutti i dritti metropolitici, e nella descrizione fatta da Nilo Doxopatrio » dei *cinque troni Patriarcali* 21, se ne noverano. E' fu già dimostrato che la differenza, che nell' antica disciplina calcolavasi tra il Metropolita e l' Arcivescovo, si era il dritto della consecrazione: quando *Arcivescovo* erà un titolo onorario, come fu quello di Catania e probabilmente Nicodemo.

Ma rifatta dalle sue perdite la Sicilia fu ai Papi restituita la consecrazione de' vescovi suoi. Il Pontefice Adriano I° già l' avea dimandato. l' avea ancora chiesto Niccolò I° e finalmente sullo stesso altra dimanda, se n' era fatta da Leone IX, ma tutto era stato vano sino al Conte, il quale come stabilì le sedi vescovili, e scelse Roberto per vescovo di Troina, ne chiese dal papa Urbano la consecrazione (1).

(1) » *De cætero Troinensem electum a nobis consecrari* » *postulas, licet electioni ejus hoc defuerit, quod Legatus* » *Apostolicæ sedis, et consensus noster non adfuit .... ut* » *veniens Deo favente, per nos consacretur* » presso Pirri » *apud Pirs. in notit. Ecc. messan.* an. 1081 ».

Indi lo stesso fu fatto dell' altre chiese, come dichiara Ruggieri, dicendo, che avea di già fabbricato delle Chiese atte al culto pel comando del sommo Pontefice, ed ivi destinato dei vescovi, lode riportandone dal Pontefice stesso e la consecrazione de' vescovi. (1)

Molti altri fatti, che servirono a corroborare una tale disciplina ci convincono dello stesso.

Avvenne che Ruggieri Re, (ma allora Conte) fu dal Papa Onorio II° scomunicato, perchè non permetteva, che i vescovi andassero a Roma per la consecrazione (cioè al metropolita) (a).

Nuove sursero contese tra lo stesso Ruggieri (già dichiarato Re) ed Eugenio III°: indi pacificatisi fu a favore del Papa concesso, che potesse consecrare tutti i vescovi dei suoi dominii (2).

Furono divisi ancora gli animi di Papa Adriano IV° e Guglielmo I: poscia conciliatisi in Benevento fu lo stesso dritto al Papa accordato (3).

(1) » *Per diversa Siciliæ loca idoneas ecclesias ædificavi* » *jussu Summi Pontificis Apostolici, et Episcopos ibidem col-* » *locavi ipso eodemque romanæ sedis et ipsos Episcopos con-* » *secrante et laudante et concedente* » Presso Pirr. *Notit. Ecc.* » *Catan.* nell' anno 1091 ».

(a) Vedi Caruso Biblioteca storic. tom. 11.

(2) » *Archiepiscopos et Episcopos terræ suæ a Papa jus-* » *sit consecrari* ».

(3) » Roberto da Monte nel suppl. *ad chronographiam* » presso Caruso ».

Fin qui il Papa la fece da nostro metropolita, ma stabiliti tra noi i metropoliti, siccome sopra si disse, ne rilasciò loro i dritti, ritenendo i soli Patriarcali.

I Papi eressero in vere metropoli Palermo, Messina, Catania, ed ebbero i suoi Arcivescovi il Pallio, e questo come seco portava il dritto di consecrare i suffraganei in tutta la Chiesa, lo stesso dritto seco portava nella nostra: che ciò importasse, rilevasi dalla formola con cui soleasi da' Papi tramandare, cioè di poterlo usare in alcuni giorni, e particolarmente nella consecrazione de' vescovi (1).

Anche ciò importava l' assegnare i suffraganei ad un metropolitano, cioè dover da quello ricevere l' imposizione delle mani, e senza congetture fu quello da' nostri metropoliti per tre secoli esercitato. Ugone arcivescovo consacrà Gentile vescovo di Girgenti suo suffraganeo nel 1154. Niccolò I° legitimo metropolita, rilevasi dalle parole del diploma di Aless. III° che consecrò Bosone vescovo di Cefalù suo suffraganeo. Gualterio nostro Arcivescovo nel 1174 impone le mani a Bartolomeo suo fratello vescovo di Girgenti ed altri molti (a).

(1) » *In consecratione quoque Episcoporum* « presso Pirri « *Notitia Ecclesiæ Panhor.* nell' anno 1083 ».

(a) Vedi Di-chiara cap. XIV, p. 128 della sua memoria sulla consecrazione de' vescovi di Sicilia.

Finalmente questo stesso dalla formola del giuramento, che i nostri suffraganei a' loro metropoliti prestavano si rileva, come lo prestò il vescovo di Siracusa, al riferir di Lelli (1) a Caro arcivescovo di Morreale e Leone vescovo di Catania allo stesso suo metropolita nel 1195.

Questa disciplina si mantenne in Sicilia sino al 1363; quando l' Arcivescovo di Morreale qual metropolita più vicino consecrò il vescovo di Mazara, essendo già morto Ottaviano di Labbro Arcivescovo di Palermo e Metropolita di quello.

Or dalla serie di questi fatti chiaro se ne deduce, che i sommi Pontefici, riservando per se la consecrazione de' metropoliti, accordarono ai metropoliti nostri il confermare e consecrare i suffraganei.

Però nel secolo decimoquarto si diè principio ad un nuovo ordine di cose: cominciarono infatti a comparir le riserve, ed abbenchè Alfonso stesse fermo per osservare i decreti del sinodo di Costanza, che tutte le riserve aboliva non comprese nel dritto, però per via di fatto le pontificie riserve prevalevano, come le nomine regie le scelte capitolari preoccupavano. Quello, che col fatto prevalse, fu da molte concordie stabilito, come in quelle conchiuse tra le nostre

(1) » Pag. 26. *Summarium privileg. Eccl. Mon.* ».

Corti, e Sisto IV, Clemente VII, e Sisto V, e per ultimo nell' articolo 28 del concordato del 1818 venne solennemente stabilita (1).

§. 4.

Autorità ed ufficio.

Sull' autorità ed ufficio de' Vescovi niente abbiamo per la Sicilia, che pur non si dica di tutta la Chiesa: Qui tutto va col dritto comune, perchè il podere loro è comune a tutti, e quello ch' è proprio del vescovo di Palermo, anche al vescovo di Parigi s' appartiene. Sul proposto ben disse Cipriano pell' unità della Chiesa: che uno è 'l vescovado di cui in solido tutti ne partecipano (2) ed è nei vescovi, che la pienezza risiede del Sacerdozio.

(1) » Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua San» tità i nominati affinchè a tenore de' canoni si facciano i » necessarii processi « e nell' indulto spedito da Sua Santità » si soggiunse » ferma però restando alle persone date nomi» nate o da successori tuoi l' obbligazione d' adempire verso » la sede apostolica a tutte quelle cose, che risguardano il » conseguimento della *istituzione canonica*, alle quali o per » dritto o per consuetudine sono obbligati, come già, da mol» to tempo è stato solito praticarsi ».

(2) » Cipr. *de unit. Ecc.* « *Episcopus unus est, cujus sin*» *guli in solidum partem tenent* ».

Per la pienezza adunque di un tal Sacerdozio i vescovi spiegano tutta quella giurisdizione, che spiegarono una volta gli Apostoli: quindi essi sono i legislatori ed i punitori de' rei di ecclesiastici delitti (a).

Ma un tal podere ch' era una volta all' ordine vescovile congiunto fu col volger de' tempi distinto, e taluni senz' esser vescovi ebbero i dritti vescovili, che dall' ordine stesso dipendevano.

Questa nuova disciplina fu conseguente d' una nuova teoria, che la giurisdizione solamente riguarda l' esterna polizia della Chiesa; e che perciò può distinguersi dal vescovile carattere.

Questa nuova distinzione diede origine ai Prelati, e come questi invalsero nella Chiesa Occidentale, così tra noi nell' Epoca normanna; perchè i capi de' Monasteri ebbero dalla loro giurisdizione dipendenti e cherici e laici; ed ancora ci abbiamo de' Prelati ecclesiastici, i quali sebbene vescovi non fossero, presedettero una particolare e distinta diocesi, come dirassi di sotto.

Finalmente è d' uopo avvertire su i limiti di un tal podere che sul principio della fondazione della chiesa gli Apostoli non ebbero assegnati de' sudditi. Ma il mondo era il campo, che

(a) Nell' artic. XX del concordato del 1818 si riconobbe un tal podere « Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell' e» sercizio del loro Pastorale ministero, secondo i sacri canoni ».

doveano bagnare de' loro sudori, onde convertirlo e fondarne la Chiesa (a). indi già formata la greggia di G. C. per provvedere alla tranquillità ed ordine ecclesiastico fu mestieri conoscere e distinguere greggia da greggia: quindi si limitarono le diocesi, e si proibì ad un vescovo ingerirsi ne' confini dell' altro. Questa porzione di Cristiani prese nome dalle politiche denominazioni, ed ognuna di queste talora fu detta *Diocesi* talora *Parocchia*, sebbene col volger de' tempi il nome di *Diocesi* invalse a dinotar l' unione di più Provincie.

Provincia poi si disse l' unione di più diocesi. Questa distinzione e denominazione l' è stata da varii concilii sanzionata. Io non mi prolungo a riferirli; Propongo l' ultima del Tridentino, che forma regola per le conseguenze, che se n' han voluto dedurre.

Stabilì questo sagrosanto Concistoro, che i vescovi non potessero affatto in altrui diocesi senza licenza dell' *ordinario* esercitare i *Pontificali*, nè l' Arcivescovo ordinariamente nella dio-

(a) In Sicilia Pancrazio e Massimo, i quali si vuole che nello stesso tempo fatta l' avessero da vescovi di Taormina ci accertano, che questo pria del concilio Niceno fu anche in uso tra noi, e che non disputavansi tra loro la giurisdizione, ma si emulavan bensì a formar in Sicilia dei cristiani. Vedi Digiovanni *storia Ecc. manos.* pag. 23, secolo 1°.

cesi del suo suffraganeo, nè celebrar messa in Pontificale, nè dar solenne benedizione, nè gli Arcivescovi nè punto i Primati caminar fuori la sua diocesi colla Croce elevata: possono però esercitar la giurisdizione, che non richiede l' uso de' Ponteficali, e perciò dice Deluca possono conferir la prima tonsura, perchè quella non è ordine, ma introduzione all' ordine.

Questa divisione di diocesi intanto supponea il caso di pace e di tranquillità, ma se il bisogno il richiedea, non poteasi tacciare di usurpatore chi a riparar gli urgenti casi estendea in altrui diocesi i suoi dritti: appunto perchè questa divisione fu fatta di ecclesiastica autorità, fu ciò praticato nella Chiesa, come l' insegna S. Cipriano (1) e Socrate è testimonio di averlo fatto Atanasio. (2). La Sicilia in questo niente è difforme dalle altre.

Ufficio (a).

Molti ufficii dimanano dalla cura vescovile, e questi vertono su tutte le funzioni religiose,

(1) « *Epist.* 68 *ad Stephan.* ».
(2) « Socrat. stor. lib. 2, cap. 24 ».
(a) » Dall'articolo XX del concordato per esercitare libe» ramente il loro ufficio verso i popoli si stabilisce » Ai me» desimi Arcivescovi, e Vescovi sarà libero di communicare.

e quelli, che gli altri ministri esercitano in parte, tutti riuniti il vescovo l'abbraccia.

Noi qui di un solo parleremo cioè della *visita*, avendo occasione di parlare degli altri in altri articoli.

Egli è cosa indubitata, che la visita delle diocesi ottimo istituto sia, perchè tende questa visita a ricercar gl' inveterati mali della greggia ed opporvi i rimedii opportuni; ed ottimo e vigilante Pastore si è quello, che procura la sanità delle sue pecore. Perciò i canoni più volte per l'altre chiese ne hanno dato un preciso comando, così per la Spagna il Sinodo VIII di Tarracona al canone ottavo ed uno più solenne ne sanzionò il Tridentino (1).

Questa visita nella nostra Chiesa la troviamo usata nella Sicilia fin da' tempi di papa Gelasio,

» col clero, e col popolo Diocesano per dovere dell' officio » pastorale pubblicare ec. » vid. concordat. §. 43 ».

Altri ufficii denno prestare al Sovrano, che dall' artic. XXIX si conoscono. Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di S. Maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole. «Io giuro, e prometto sopra i santi Evangelii » obbedienza, e fedeltà alla R. Maestà: parimente prometto » che io non avrò alcuna communicazione, nè interverrò ad » alcuna adunanza, nè conserverò dentro, o fuori del regno » alcuna sospetta unione che nuoccia alla pubblica tranquillità tanto alla mia Diocesi, che altrove, se saprò che alcu» na cosa si tratti in danno dello stato, lo manifesterò a S. M. ».

(1) « Sess. 14, cap. 3 *de reform.* ».

quando comanda che in essa visita, a menocchè di due solidi niun' altra cosa esiggano i vescovi, come a suo luogo dirassi; e questa visita sia continuata.

La suddetta fu per più secoli trascurata, indi dal Tridentino rimessa annuale od almeno in due anni s' estesa fosse la diocesi, e la nostra Chiesa fu sollecita ad eseguirne il decreto, e tra le nostre diocesi Palermo fu la prima: infatti Marullo la disse in un suo sinodo necessaria, come l' avea detto il Tridentino (1) e Doria (2) e Palafox (3) lo sieguono.

E tutte le altre pur l' abbracciarono, come dai loro sinodi si scorge.

A parlar di tutto ciò, che detta visita riguarda, due cose conviene esaminare 1° quali sono gli oggetti da visitarsi, 2° quali dritti si possono in visita riscuotere.

Pria però fa mestieri avvertire, che la visita nel correggere gli abusi procede contro i fatti notorii, essa non va soggetta a formole giudiziarie e le pene, che inflige sono semplicemente correzionali, e non si dà ordinariamente appello dai decreti fatti in visita.

Premesse queste avvertenze, venghiamo agli og-

(1) « Parte V, cap. II ».
(2) « Parte V, cap. IX ».
(3) « Parte V, cap. V ».

getti da visitarsi. Su questo bisogna distinguere la disciplina della Chiesa anteriore al Tridentino, quella ordinata dal suddetto Concilio e l' uso a noi vicino. Nei primi tempi aggiravasi la visita su tutte le cose e persone della diocesi, che avessero connessione colla Religione cristiana. Principalmente poi facevano oggetto di detta visita i cherici ed i monaci e ci abbiamo un sinodo di Orleans, che comanda che non una volta, ma spesso il vescovo visitasse i Monasteri non solamente nelle persone, ma anche nei beni, e che visitassero ancora tutti gli Ospedali. Quindi invalsero le riserve, e monaci e Capitoli e Chiese ed Ospedali furono ricevuti in clientela della Sede apostolica: ma il Tridentino fu sollecito a rimettere la prisca disciplina e stabilì che i vescovi (1) come delegati della Sede apostolica possono visitar tutte le Parrocchie, i Monasteri, l' Abbadie, i Conservatorii, gli Ospedali ec. eccetto quelli, che sono sotto l' immediata protezione de' Re, che deono visitarsi previo il regio permesso. Questo ancora invalse fra noi, ma con alcune modificazioni.

Per li monaci dirassi la loro dipendenza dalla visita vescovile e quando cessarono di esserlo nel suo particolare capitolo. Le monache poi della Si-

(1) » *De reform.* Sess. XII, cap. VIII ».

cilia dapprima furono dipendenti da' regolari, perciò i vescovi nel visitarli non s' ingerivano che in ciò, che riguardava la clausura: e così infatti stabilì Marullo (1) ma già sotto il Palafox si visitavano su tutto ciò, che concerne la disciplina, ed amministrazione ec. nè più ebbe luogo il decreto di Marullo.

Potevano ancora nella visita proccurare l' esecuzione dell' atto di volontà de' pii testatori, che riguardavano il pubblico bene (2) oggidì però non è più de' vescovi un tal dritto ma dei consigli degli *ospizii* pei conservatorii, cappellanie laicali ec. come a suo luogo dirassi.

Questo dritto di visita viene riconosciuto dall' articolo XX del concordato » non saranno impedite le sacre visite delle rispettive diocesi, e per gl' istituti, che riguardano pubblica beneficenza, viene ne' vescovi lo stesso dritto riconosciuto dalla legge del 2 marzo 1821 » (3).

(1) » Marullo *de visit.* part. V, cap. II ».
» *Monialium monasteria etiam regularibus subjecta quod*
» clausuram *attinet visit. n.* 11 ».

(2) » Marul. *loc. cit.* ».
» *Pia loca Hospitalia ac Sodolitates seu Confraternitates*
» *et quae laicalia etiam et mere privata sunt ad observandam*
» *piam testarum voluntatem* ».

(3) » Sez. VII, articol. 46, n. 8 ».
» Non dee impedirsi agli Ordinarii la visita locale di tali
» stabilimenti acciò il culto divino, e l' opera di Religione
» sieno eseguito con esattezza, sorveglino per la emenda del

Dritti da riscuotersi nella visita e Cattedratico.

In proposito di nostra Chiesa ci abbiamo una lettera di Gelasio I° scritta a Cresconio nella quale vuole, che i vescovi da quei diocesani più di due solidi non ricevano, e questo solito era riscuotersi in ogni anno, e riducevasi il cattedratico; però non mancarono di quei, che in visita lo ricevevano. Dippiù stabilì che i pranzi sieno frugali da darsi a' vescovi, quando si portavano a visitar le parrocchie (1).

Il Tridentino, che rimise le visite, comandò che nulla si riscuotesse in esse da' vescovi, nè si accettasse veruna cosa, anche volontariamente offerta, eccetto i vittuali e questi stessi fossero modesti e frugali (2) e per la nostra Chiesa viene dal sinodo di Marullo comandato, che i

» costume e della disciplina, indirizzandosi all' autorità che » vi presedono per gli opportuni rimedii ».

(1) Ann. 580 *canon. illud* 10 §. 2. « *Illud volumus te mo-* » *dis omnibus custodire, ne qui Episcoporum Siciliæ de Pa-* » *rochis ad se pertinentibus nomine* cathedratici *amplius* » *quam duos solidos præsumat, ... exceptis tantum victua-* » *libus, quos sibi ac suis frugaliter moderate que pro tem-* » *poris tantum necessitate et non ultra* ».

(2) » Sess. XXVI, *de reform.* cap. 3 ».

visitatori fuggano per quanto possono i conviti (1) e sopraggiunge che il maestro notaro e gli altri ufficiali niente esiggano, nè anche in dono, e questo ancora per la confezione de' decreti, eccetto che di que' decreti qualche copia in altro tempo ne addimandassero, allora si dice, che ricevano una mercede giusta la tassa posta nell' archivio arcivescovile.

Questo stesso per ultimo viene dal sinodo di Palafox confermato (2).

Però la moderazione inculcata dal Tridentino, e dai nostri sinodi ancora, per mala ventura della sicola Chiesa non è stata in tutti i tempi osservata; onde ne attirò gli sguardi de' Monarchi, e questi pei loro visitatori molti decreti fecero sullo stesso.

Stabilì infatti il de-Ciocchis, visitando Messina nel titolo « De tollendis abusibus *nominatim vero*, *ut visitationis Pastoralis abusus*, *quo subditorum animos tantopere offendunt pervertuntur*, *Ill. et Reverendiss. Dominus Visitator decrevit atque mandavit* = *quod juxta disposita per Tridentinum non exigatur a visitatione*, *nisi* procuratio in victualibus, *iisque mo-*

(1) *De visitatione* Parte V, cap. 11, « *visitatores igitur per nos missi laicorum hospitia eoque magis convivia, ut maxime possunt*, *fugiant* ».

(2) » Cap. V, p. 5 ».

» *destis ac frugalibus vel loco eorum si quia,*
» *et quousque subditis placuerit* procuratio *in*
» *certa pecuniæ quantitate, quæ tamen non ex-*
» *cedat formam taxarum ejusmodi in extra-*
» *vagante* ». = *Vas electionis* = de censibus =
» *præscriptum* ».

» Ad hæc » *quod dum Episcopus persona-*
» *liter non visitat, sed per alium tum non pro-*
» *curatio integra, sed medietas tantum esiga-*
» *tur* » (1). E con ciò quello stesso con autorità regia confortò, che Inn. XI° per l'organo della congregazione del concilio a richiesta d'alcuni Vescovi, ed Arcivescovi nel 1678 ed esecutoriata nel 1679 (a) avea stabilito vi comminò la pena pecuniaria in 7, 300 applicabile al fisco, l' amozione dell' officio e l' obbligo della restituzione, se qualche cosa in visita fosse riscossa.

Indi volendo ordinar la disciplina di nostra Chiesa su quella stabilita dal gran vescovo di Milano vi aggiunse, che quando un vescovo si porta a visitar la diocesi sia accompagnato di sole dieci persone e sette giumenti.

E per ultimo decretò, che la visita di troppo non si protraesse.

(1) » *Decretum « de non esigendo ratione visitationis pro-*
» *pter procurationem* ».

(a) Questa si trova nel Codice di Giarrizzo pag. 357.

Del Cattedratico

Il Cattedratico altro non è che una certa somma che i cherici in onor della cattedra vescovile sogliono pagare al vescovo, detto perciò *cattedratico* e fu ancora detto *sinodico*, perchè solito pagarsi in ogni anno, quando il sinodo diocesano veniva celebrato; sebbene delle volte, anche finito il sinodo, soleasi pagare.

Si disse già che Pelagio volle, che questo cattedratico sia pagato nella somma di due solidi, e con Pelagio per la Chiesa di Spagna sono d'accordo il sinodo Bracarense II° (1) ed il Toletano VII° (2).

Qui tra noi per la maggior parte delle diocesi non si esige, perchè essendo questo stabilito pel sostenimento de' vescovi ed i nostri vescovi stati essendo di pingue mense da normanni arricchiti non fa mestieri esigerlo.

Però si riscuote in Messina dall' Arcivescovo per tutti i sacerdoti (a) ma il visitatore Mo.r de-Cioc-

(1) » Can. 11 ».
(2) » Can. 4 ».
(a) Contro l' Arcivescovo di Messina una grave disputa si commosse da' sacerdoti della sua diocesi; perchè il cattedratico da loro riscotea. L' arcivescovo innanti il Visitatore la lettera di Pelagio citava a favor suo, dove si dice anche *pre-*

chis stabilì, che lo ritrasse da' soli Parrochi e beneficiali, non mai da presbiteri, diaconi ec. non beneficiali; indi modera lo stesso cattedratico e comanda che non l'esigga l'arcivescovo in tempo di visita, per non rendere la visita stessa odiosa, come avea dichiarato la sagra Congregazione del Concilio.

Da ciò si vede chiaramente che solamente è lecito nella sola diocesi di Messina l'esigersi, per la tenuità di quella mensa, ma discreto ed in certi tempi particolari (a).

CAPITOLO V°

Della visita regia, e de' Dritti de' visitatori.

Da tre capi ha origine la potestà de' Re di Sicilià sulle cose sacre, dal *Principato*, per cui

sbyteros: e perciò che i sacerdoti in forza di quella dovevanla pagare, che questa era l'immemorabile consuetudine; e finalmente, che il Prelato l'esigeva non per cattedratico, ma per *procurazione*.

I sacerdoti opponevano contro il vescovo, che la parola *presbyteri* detta da Pelagio indicava i parrochi, giacchè li chiama *presbyteros loci* che a' tempi di Pelagio tutt'i presbiteri l'erano incardinati, e perciò beneficiali; è di più che i vescovi dell'altre valli non l'esigevano.

(a) Esige ancora l'arcivescovo di Messina il *Tribunato*. Questo è un cenzo che gli si paga ogni volta che dà licenza di

l' ordine pubblico con quello della Chiesa congiunge, e questa protegge e difende, dal *padronato* per la quale le Chiese ed i beni custodisce, che di regia fondazione sono, e dalla *Leguzia*, in forza della quale, spiegando tutti que' dritti che i *Nunzii* spiegano ne' regni cattolici, anche sull' interna disciplina conosce e proferisce sentenza. Or da questi pur nasce in esso lui il dritto di *visita*; perchè non può nè sulle Chiese nè su i prelati ed i beneficiali da lui donati, nè sull' interna disciplina diffinire, senza che conosca lo stato di ciascheduno, ne sappia i difetti e vi opponga de' rimedii, e perciò o che li visiti, o che li faccia visitare.

Questo fu prima da' Re di Francia praticato, e questi visitatori mandò Carlo Magno così si dichiara in un suo capitolare del 769, e dice che questo stesso l' avea fatto Giosia, il quale percorse il regno d' Israello a fine di procurare il culto della Divinità, e l' emenda del costume.

Questi inviò il Re Ludovico Pio, come rilevasi dal cap. 823, il quale sul detto di san Paolo, che il Principe non inutilmente porta la spada, questo suo dritto basò.

Dippiù sappiamo dalla storia, che molti con-

fabbricarsi qualche Chiesa o Monistero « vedi la visita lodata » *val demane*.

cilii addimandarono i *messi Dominici*, come dal sinodo Meldense cap. 2° da quello di Mogonza cap. 3° da quello di Valenza III° cap. 13°, onde per l' autorità regia ottenessero quello, che da se soli non si potevano ottenere, ed al riferir di Van-Espen nelle visite vescovili; una coi vescovi furono mandati i regii prefetti e come pure il Ciocchis nell' opera dal di-Chiara pubblicata lo dimostra.

Fin qui abbiamo veduto cosa avessero fatto in Monarchi delle Gallie, e come Sovrani, e come Padroni: tra noi però oltre que' titoli, si disse che vi aggiungono quello della Legazia, di questo non se ne può rinvenire veruno esercizio ne' Principi, perchè niuno Principe è stato legato; bisogna perciò ricorrere al supremo Gerarca, e da' visitatori da quello mandati e dai dritti che spiegarono, conoscere quali sieno quelli, che a' nostri Principi si appartengono.

I Pontefici già nel secolo XI°, e XII° inviavano legati per visitar le Chiese; così nel 1062 fu mandato un legato nella chiesa Gallicana (1) e per lo stess' oggetto Innocenzio III° inviò Pelagio vescovo d' Albania nel secolo XII° (2).

Questi visitatori d' autorità Pontificia inviati va-

(1) » Aless. III. *Epist. ad Archiep. Galliæ* tom. 9 Conc. ».
(2) » Joan. III, lib. 16, *Epist.* 104. ».

lean tanto, quanto gli stessi vescovi, visitando le chiese loro, come disse Clemente IV° (1) e dippiù sopra i vescovi ebbero l'autorità metropolitica, e pontificia stessa.

Di qualità ch'essi disponevano di tutta la disciplina della Chiesa, conoscevano su i sagramenti, sulla diligenza de' ministri pel culto della Divinità, raffrenavano i vizii, istruivano i popoli, e dimandavano conto dell'amministrazione delle rendite ecclesiastiche, cioè della canonica distribuzione delle stesse.

Da questo pur se ne deduce, che i nostri Principi, facendóla da Legati più de' primi, eguali a' legati possono spiegar giurisdizione sulle cose della Chiesa.

Quindi è pur noto che da tre fonti il suo dritto dirama, e così l' hanno mostrato il Ciocchis, e dietro lui il di-Chiara nelle note supposte alla istituzione canonica del Rossi.

Però se mi si permette che io ingenuo dica il mio sentimento, senza che la debita lode si detragga a questi valent' uomini, tutt'altro la penso sul fatto di quello che sia nel dritto: ed invero se da questi tre fonti il dritto, per cui i nostri Sovrani visitano le Chiese si deducesse, anche inferir si potrebbe che tutte le chiese di Si-

(1) » *De officio legati* « *Ordinarii in provincia reputentur*.

cilia il Re avrebbe dovuto visitare, perchè tutte quante e la Sovranità e la Legazia le riguarda; ma i fatti ci dicono il contrario: a contare da Pujades sino al Ciocchis regii visitatori, furono questi destinati per le sole Chiese di padronato. Ed in verità lo scopo per cui tali visitatori si mandarono fu solo conoscere quali Chiese l'erano di padronato; e riformarle: quindi è chiaro che il dritto di visita, quantunque da quei tre fonti derivi; pure per noi dal dritto di padronato potissimamente dirama, e siccome questo padrone, è pur un legato; perciò sulle Chiese di padronato solamente ha fatto più di quello, che fatto avrebbono gli altri patroni.

Nè punto vagliono gli esempli degli antichi *legati*, nè de' *messi dominici*, i quali non le sole Chiese di padronato, come fecero i nostri, ma tutte quelle del reame di Francia visitarono.

Anche per le Chiese greche sono stati mandati de' visitatori nel 1631: la Corte romana avea inviato da visitatore un cotale Luca Conciglia a tal'oggetto, ma la nostra Corte non l'accettò: però nello stesso anno dal Re fu scelto lo stesso Conciglia, sebbene sopraggiunta la peste, non potè proseguirle (a).

(a) Chi vuol sapere i Visitatori; che sino al Ciocchis sono stati in Sicilia inviati, può leggere l'opera del Ciocchis lodato posta in luce dal di-Chiara.

CAPITOLO VI°

De' Vicarii.

L' origine de' Vicarii nel dritto comune giugne sino al secolo XII°, quando gli Arcidiaconi abusando dell' autorità loro delegata da' vescovi se l' arrogarono quali ordinarii, perciò quelli loro la tolsero, ed ad uno la diedero, che *ufficiale* chiamasi negli altri regni tra noi però còl nome di *Vicario* viene distinto; delle volte però chiamasi Vicario, colui, ch' esercita la volontaria giurisdizione, ed *ufficiale* quegli ch' esercita la contenziosa: altra fiata poi l' una e l' altra è nello stesso soggetto compendiata.

Or questo Vicario che venne dato a' Vescovi per supplire il loro difetto, o per dividere con essi loro quella fatica, che gli ordinarii da se soli

Ad eseguire la visita del Ciocchis, furono destinati D. Antonio Franchina e l'inquisitor D. Angelo Serio, e fu stabilito, che il Vicerè, e l' Avvocato fiscale suppliscano costoro in caso di bisogno.

I dritti, che da' nostri Monarchi sono stati dati ai Visitatori possono leggersi nel diploma dato a Ciocchis. Io ho giudicato tralasciar di riferirli e perchè sono questi quelli de' Legati e perchè l' ho già altrove citato.

Finalmente avverto, che dagli atti di questa visita si dava l' appello, come si può vedere nei Capitoli del Regno di M. Testa, dove si diede da Carlo III.

non potevano, d'antichi tempi lo troviamo in Sicilia. Il primo Vicario fu Ruggieri decano di Troina, che fu Vicario del vescovo Roberto, di cui si parla da Goffredo Malaterra da Bonfiglio e dal Pirri.

Ma dapprima più presti fu dato alle Diocesi nella assenza del vescovo od in *sede vacante*, che mentre il vescovo risedea nella sua chiesa: così in Cefalù nel 1230 governò la chiesa monsignore Arduino per la espulsione di Riccardo Grizzetta e lo stesso avvenne, quando fu espulso il fellone Guglielmo Salamone nel 1397 e nel 1333 troviamo Arturo Vicario di Palermo per la morte di Giovanni arcivescovo: però nel 1338 Ottaviano di Labro fu Vicario dell' arcivescovo Teobaldo e con esso lui dividea la cura pastorale di Palermo.

Sulla capacità del Vicariato è da notarsi, che in Monreale l'Arcivescovo dee sceglierlo dal numero de' monaci (1). In Catania all' opposto il Vicario non può essere dal numero de' suddetti (2).

In Palermo non può essere Vicario se non se un Palermitano ossia per origine o per privilegio; perchè i Palermitani dierono molti ajuti ad Alfonzo nella conquista di Napoli, e perciò il Se-

(1) « *Pragm.* tom. 1, tit. v, *pragm.* 1 ».
(2) « Vedi Pirri *notit. Eccl. Cat. an.* 1490, pag. 550 ».

nato palermitano più volte rifiutò i Vicarii non palermitani scelti dall' Arcivescovo, come fu rifiutato Ferdinando del Castillo ed Antonio de Illar nel 1475.

E agitata una tale quistione innanti il Giudice della Monarchia, fu deciso, che dovesse essere un Palermitano (a).

Finalmente abbiamo in Sicilia altri due Vicarii di due Prelati uno dell' Archimandrita di Messina, il quale non può essere Monaco (b).

L' ultimo esercita le veci del Cappellano Maggiore: questo Vicariato si vide comparire la prima volta in persona di Stabile parroco del quartiere militare, ma da colui mandato, che sin allora non avea avuto dritto sulla siciliana milizia. Ora mai però stabilita la riunione nel 10 dicembre 1817 (c) ed approvata tacitamente dal concordato fu necessaria l' elezione di un Vicario, che lo rappresentasse da risedere là ove risederà il Luogotenente Generale e venne infatti scelto monsignor Lione alla cui morte Mon. Chiaramonte ed ora morto questo, lo rappresenta Mon. India ancor ciantro della cappella Palatina, eletto nel dicembre del 1827. Questi spiega quella giurisdizione, che dal

(a) Queste cose le riferisce Mongitori *monum. Ecc. Panh.*

(b) Vedi Ciocchis nella visita di questa prelaz. nel *Valle-Demane.*

(c) Per errore dell' ediz. si disse nell' *introd.* p. 215, 3 Nov.

suo prelato gli viene accordata pel clero Palatino e su tutti i cappellani della milizia, che in questa parte di dominii si ritrovano e in tutte le truppe nelle castella di Sicilia stazionate o dimoranti sulle navi regie ne' sicoli porti ancorate e nella chiesa di Calascibetta.

Colla seguente restrizione « NOBIS *reservantes electiones omnes ad quoddam officium vel beneficium literarum institutionis expedictionem et facultatem clericos adscribendi vel cappellanos servitio ecclesiarum nostræ jurisdictionis, declarantes prædictas facultates tibi* A NOBIS *concessas duraturas donec abfuerimus a Sicilia ultra pharum et interim ad nostrum beneplacitum* ».

Tutti questi Vicarii siccome esercitano delegatamente i dritti del loro Ordinario, perciò tanto ne possono spiegare, quanto ne vengono loro communicati (a).

(a) M. Alfonzo Curillos de Alburnez nostro arcivescovo mandò in Palermo un Vicario laico nel 1490 ed Innocenzio VIII° scrisse a' nostri canonici di non ammetterlo, e mandò al Prelato delle lettere di ammendazione.

CAPITOLO VII°

Dei Metropolitani.

§. 1° *Dei Metropolitani in generale* §. 2° *Pallio e Croce arcivescovile.*

Metropolita e Metropolitano si disse quel vescovo, che quella città presedea, che da capo facea della Provincia (a).

Il Metropolita era quello a cui deferivansi dapprima tutti gli affari della provincia, ma non a lui, perchè tale; ma come a colui che presedea il sinodo metropolitano e perciò ed a lui; ed ai vescovi comprovinciali.

Soleansi infatti questi sinodi due volte in ogni anno radunare: ma poscia venuti meno quei sinodi, si reputarono del Metropolita tutti quei dritti, che proprii del sinodo giudicavansi.

Or la Sicilia nel primo volger dell' era volgare nel romano Pontefice riconobbe il suo Metropolita, come si disse di sopra, perchè i nostri vescovi da quello aveano l' imposizione delle mani, ed i sinodi provinciali sotto quello raunavansi, ed esso era il Giudice delle cause dei nostri vescovi e la licenza dava di consecrare le

(a) Vedi Biangamo lib. 2, cap. 16.

chiese, come l' ha mostrato il Di-Giovanni (1).

Indi si disse nella stessa *introduzione* come dismembrata dal Patriarcato romano fu alla Chiesa greca riunita, ed il Patriarca costantinopolitano la fece da nostro Metropolita, finchè quest' onore e questo dritto fu dato al vescovo di Siracusa, siccome nel cap. IV° *della consecrazione* de' *vescovi* si è mostrato.

Finalmente ristabilita la nostra chiesa dalla Normanna dinastia fu nello stesso suo antico dritto metropolico rimessa la Chiesa romana e tanto vi durò, quanto non ne avea fatto grazioso dono alla Sicilia stessa, erigendo tra noi delle sedi metropolitiche, cioè Palermo Messina e Monreale.

Questi tre vescovi innalzati a quell' onore, ne riebbero ancora i dritti: fu dato ad essi il Pallio, il quale non più semplice onore valea, come nei tempi andati, ma giurisdizione, ebbero ancora il dritto di consecrar i suffraganei, come già si è mostrato, ed ebbero finalmente l' onoranza di elevar innanti loro la croce, quando portavansi a visitare la diocesi, come fu data da Clemente IV° nel 1268 all' arcivescovo di Monreale (a) ed all' arcivescovo di Messina nel 1233 (b).

(1) « *Codice Diplom. Diss.* III. Della polizia della chiesa di Sicilia per i primi dieci secoli.

(a) Vedi Lelli fog. 8, de' privilegi.

(b) Vedi Pirri *notit. Ecc. Mes. ad an.* 1233, fog. 404.

Tennero ancora de' sinodi provinciali, siccome praticarono Ursino e Monsignor Bonito, come io mostrai nell' *introduzione*, parlando di sinodi tenuti tra noi in Palermo, chiamando in essi i vescovi comprovinciali.

Ed esercitarono a riguardo de' suffraganei tutti que' dritti, che ora dalle riserve sono stati al Pontefice aggiudicati.

Questa mia proposizione l'è chiara dal giuramento di fedeltà (a) che i nostri vescovi facevano, dove la giurisdizione si conosce de' nostri metropoliti su i loro suffraganei (1). 1° Promet-

(a) Dapprima i vescovi suffraganei promisero semplicemente obbedienza, indi fecero giuramento di fedeltà i Vescovi eletti al di loro metropolitano, non dissimile da quello, che faceano i Baroni a' loro Signori. Vedi Espen part. 1, tit. XIX, cap. 2

(1) « *Ego......Episcopus ab hac ora in antea fidelis ero » et obediens sanctæ Montis Regalis Ecclesiæ Archiepiscopo » et ejus successoribus canonice intrantibus, non ero in con- » silio neque in facto vel consensu, ut vitam perdant, aut » membrum, aut capiantur mala capione, consilium, quod » mihi per se aut per litteras aut per nuncium credituri » sunt ad eorum damnum, me sciente nemini pandam. Archie- » piscopum Montis Regalis, et ipsius jura, et dignitatis » adjutor ero ad retinendum, et defendendum contra omnes » homines, salvo ordine meo et Domini mei gloriosissimi Re- » gis N. fidelitate.*

« *Vocatus vero ad synodum veniam, nisi impeditus fuero » canonica præpeditione. Legatos vero Eccl. Montis Regalis, » quos certe legatos novero in eundo et redeundo honorate » tractabo, et necessitatibus suis adjuvabo. Sanctæ Ecclesiæ » Montis Regalis singulis annis ter ad terminos Domini mei*

tere obbedienza all' arcivescovo ed al di lui successore. 2° Di non essere a parte di qualsivoglia conciliabolo si facesse contro lui ed i suoi successori. 3° Che non manifesterò giammai qualunque occulta notizia io sapessi, che ridondasse in di lui svantaggio. 4° Chiamato andrò al sinodo, 5° Tratterò onorificamente i legati della Chiesa metropolitana e nel venire e nel ritornare. 6° E visiterò tre volte in ogni anno la suddetta chiesa, se non ne avrò permesso in contrario.

Da questo primo dritto altri ne derivano, cioè ch' essi erano que', che confirmavano e consecravano i nostri vescovi, che conoscevano le loro cause civili e criminali, ed erano insomma i capi di tutta la provincia, siccome altrove si disse: però oggidì tutti questi dritti sono devoluti al Pontefice (a) ed il metropolita è un titoto di semplice onore; e solamente conosce le cause minori de' vescovi e supplisce il loro difetto.

» *n. venerabilis Archiepiscopi statutos ex debita reverentia*
» *et comsuetudine sanctæ romanae Ecclesiae aut per me, aut*
» *per meum nuncium visitabo, nisi eorum absolvar licentia:*
» *sic me Deus adjuvet et hæc Sancta Dei evangelia. Amen.*
» *Amen. Amen.*

(a) Questo avvenne per le continue guerre, che desolavano la Sicilia, esse non permetteano, che i nostri metropoliti potessero spiegare tutti que' dritti, nè a' suffraganei liberamente communicare con quelli, onde al Papa ricorrevano e già Martino V° avea nell' an. 1406 ancora a se riserbate le chiese Sicole. Vedi Pirri *not. Ecc. Montis Regal. ad an.* 1406.

§. 2.

Del Pallio e della Croce arcivescovile.

Parlasi qui di due insegne oggidì arcivescovili, ma che la prima un tempo anche a' vescovi fu data e la seconda poi fu de' soli Primati.

Era il Pallio una gran veste stimata da molti scrittori di antichità sagre Imperiale, ma che a' Vescovi sicoli fin dal sesto secolo da' romani Pontefici fu dato, siccome si disse nell' *introduzione*.

Ora conviene parlare dell' autorità, che va a questo annessa, della forma e de' giorni, in cui ne possono usare, indi dell' altra insegna onorifica, quale si è appunto la *Croce*.

Il Pallio divenne nel secolo duodecimo tra noi contrassegno di giurisdizione, cioè allora quando a richiesta de' nostri Principi fu a' vescovi di Palermo di Messina e poscia di Monreale inviato. Che sia un segno giurisdizionale ricavasi dall' essere stato tolto al vescovo di Siracusa da Clemente III° nel 1180, ed al vescovo di Catania per darlo a' loro metropoliti e l' autorità metropolica stiede così congiunta al Pallio, quanto Cencio legato in Palermo dichiarò avverso Gualterio Polena, che non potea chiamarsi arcivescovo

pria d' avere ricevuto il Pallio (1) nel quale col nome arcivescovile è congiunta la pienezza dell' ufficio sacerdotale. Questo in segno di partecipazione della Pontificia autorità dal corpo di s. Pietro lo ricevono (2). Mostrato che l' autorità metropolitica va strettamente al Pallio unita, venghiamo alla forma, ed a' giorni in cui è lecito portarsi.

La forma del Pallio de' nostri arcivescovi è quella del Pallio stesso, che agli altri dal Pontefice s' invia e questo viene da Innocenzio III° descritto (3) se non se, che quello d' Innocenzio avea quattro croci di color rosso sopra un cerchio di lana con due fascette, che scende l' una sul petto l' altra sulle spalle: oggidì però le croci sono sei e di color nero (a).

I giorni poi ne' quali potevasi usare vengono descritti dal diploma di Alessandro III°, cioè nei giorni della Natività, l' Epifania, il giovedì Santo,

(1) « *Non tamen debebat se Archiepiscopum appellari ante » priusquam a nobis Pallium suscepisset in quo Pontificalis » officii plenitudo cum Archiepiscopalis nominis appellatione » confertur* ».

(2) « *Cum igitur a sede Apostolica vestra insignia digni- » tatis exigitis, quæ a B. Petri tantum corpore assumuntur » presso Pirri not. Ecc. Panh. pag.* 41 ».

(3) « *Lib.* 1, *de misteriis Missae cap.* 63 ».

(a) Il pallio collo splendore esterno della persona indicava lo splendor delle virtù, così s. Gregorio nelle citate lettere.

la Pasqua, l' Ascensione, la Pentecoste nella festività della Beata Vergine (ch' era l' Assunzione) s. Giambattista, s. Pietro e Paolo, in quello di tutti i Santi, nella consecrazione delle Chiese nell' ordinazione dei Vescovi e questo nella sola chiesa ed in tempo di messa (1).

Della Croce.

Viene per ultimo la Croce, che portaronla innanti loro, quando ivano per la provincia i Legati, i Patriarchi, ed i Primati, ma poscia per grazia accordata l' ebbero alcuni Arcivescovi: finalmente fu a tutti i metropolitani comune, come la suppose il Concilio di Vienna (2).

Or tra i primi furono alcuni arcivescovi della Sicilia, che ne vennero fregiati. Così Trasmundo da Clemente IV° l' ebbe accordata per la provincia di Messina, l' ebbe ancora l' arcivescovo

(1) « *Praeterea Pallio, quod sicut saepius dictam est tuae* » *fraternitati concedimus, et quo in te praefatam Ecclesiam* » *duximus condecorare, in Ecclesia tantum inter sola missa-* » *rum solemnia uti debeas, scilicet nativitate Domini, Epi-* » *phania, coena Domini, Pasca, Ascentione, Pentecoste, et in* » *festivitate Beatæ Virginis Mariæ, Joannis Baptistæ, et Ss.* » *Apostolorum Petri et Pauli, in precipuis festivitatibus tuae* » *Parocchiae......in consecratione Episcoporum, et Ec-* » *clesiarum* ».

Presso Pirr. *notit. Ecc. Messan.*

Lo stesso parlando della chiesa di Palermo p. 71.

(2) « *Clementina* 2. *de Privilegiis* ».

di Morreale e per l' ultimo l' Archimandrita di Messina già l'innalzava a' tempi di Urbano VIII°.

CAPITOLO VIII°

Del Patriarca, e del Primate della Sicilia.

Veramente qui non s' imprende a trattare se mai la Sicilia abbia avuto un Patriarca o se le sia stato accordato l' onor di Primate; ma solamente se abbia avuto un capo generale, che su i metropoliti elevandosi, questa provincia tra confini giudicasse del suo patriarcato.

Or su di questo si ha preteso mostrare dal Pirri, che il romano Pontefice sia stato ne' primi tempi di nostra chiesa il nostro Patriarca, in una sua dissertazione apposta alla sua *Sicilia sagra:* a mio credere però non ha saputo il lodato autore distinguer le materie, ed ha confuso i dritti e la dignità metropolitica con la dignità e i dritti patriarcali: quando altro importa l' esser Patriarca da quello che Metropolita: e per conoscere questa distinzione basta l' avvertire, che il Patriarca chiama a se i metropoliti e loro impone le mani, il Metropolita però chiama a se i Vescovi suffraganei e li consagra.

Or, mostrato da noi, che non furonvi per più secoli metropoliti in Sicilia, se ne deduce, che non potea il Papa spiegare questi dritti patriarcali sulla stessa.

L'è chiaro ancora ciò che io propongo dalla forma de' giudicii: le cause portavansi in appello dai vescovi a' metropoliti e da' metropoliti a' patriarchi: qui tra noi però essendo il Patriarca stesso un nostro metropolita le cause portate innanti a lui presso lui stesso finivansi. Ora essendo questi due titoli compenetrati in un solo, non può mostrarsi che il Papa l'abbia fatto da patriarca della Sicilia, ma piuttosto conveniva dire che il Papa fu il metropolita della Sicilia.

Vana è dunque la discussione del Pirri, e vano ancora si è dichiarato lo Schiavo nel seguirlo.

Questa stessa Chiesa fatta soggetta al vescovo di Costantinopoli sotto Leone l'inconomaco non l'ebbe per Patriarca, se non se, quando stabilito un metropolitano in Siracusa, la consecrazione di quello semplicemente si ritenne, e questi dritti semplicemente addimandarono i Pontefici, quando chiesero « *ut consecratio Syracusano Archiepiscopo impendatur* ».

Fu il Pontefice veramente patriarca della Sicilia, quando stabiliti tra noi i metropoliti per se i soli dritti patriarcali ritenne, riserbandosi l'ordinazione di quelli e l'esaminare gli affari di grave interesse.

Che questi dritti patriarcali allora s'abbiano i Pontefici ritenuti da più fatti rilevasi.

Gualterio II° arcivescovo di Palermo a richie-

sta del re Guglielmo II° fu consegrato in Palermo con dispensa di Alessando III° di condursi in Roma, ed in esso diploma e la dimanda del Re, ed il dritto ancora narrasi di doversi i nostri Arcivescovi portare in Roma (1). Per la chiesa di Messina ricavasi lo stesso dal diploma d'Inn. III° al vescovo Berardo (2) e questo pur si conferma dal diploma di Lucio III° per la metropoli di Monreale (3) dato all'arcivescovo fra Guglielmo.

Del Primato.

Abbiamo discusso qual fosse il nostro Patriarca e quando lo fosse; venghiamo al secondo esame, se la Sicilia abbia avuto un *Primate* a se, o se stata sia una provincia *Avtocefala*, siccome la disse Salmasio.

Taluni l' hanno difeso, ma altri con più di senno l' hanno rifiutato: pretendono i primi mostrar-

(1) » *Verum licet in memoria nostra non existat, ut aliquis prædecessorum ... unquam fuerit, nisi a romano Pontifice consecratus. Dipl. Alexandri III,* » presso Pirri » *not. Ecclesi. Panh.* nell'anno 1166 ».

» (2) *Qui, annuente Deo, in messanensem Ecclesiam canonice electi fuerint, ad sedem* Apostolicam *consecrandi* » *accedant* Pir. pag. 401 ».

(3) » *Itaque venerabilis in Christo fili Guillelme in ejusdem loci Archiepiscopum, tamquam Beati Petri manibus* » *consecramus* « Pir. *notit. Eccl. Montis Regal.* ».

lo da una legge (1) di Costantino imperadore, dalla quale ne ricavano 1° che vi erano quattro diocesi, tra quali era la Sicilia al prefetto Tauro soggetta 2° che queste diocesi erano tra loro distinte 3° che la Sicilia non era provincia suburbicaria, ma diocesi 4° che questa forma di regime era stata introdotta da Costantino ed osservata sino a Costante.

Su questo principio ecco basata la loro dignità di Primate per la Sicilia: se era una provincia *avtocefala* come l' era l' Africa, uniformandosi la polizia ecclesiastica alla civile, anche vi dovette essere un primate tra noi come fu in Africa ed in essa chiamato *Senex*.

Noi non c' intertenghiamo a confutare quello, che già abbiamo ribattuto, quando nell' *introduzione* si descrisse la divisione dell' Impero e si mostrò la Sicilia tra le provincie *suburbicarie*: piuttosto discorreremo sulla lettera scritta da Gregorio papa a Vittore vescovo di Palermo (2) nella quale lo chiama *Primate* e da questo se

(1) » *Exemplo Africæ debent fundi patrimoniales et em-* » *phiteutici per Italiam costituiti ab extraordinariis oneri-* » *bus excusari, non enim per Italiam tantum sed etiam per* » *urbicarias regiones, et Siciliam Leg.* 9. *Codice Teod.* de » extra et sordid. ».

(1) » *Ad Victorem primatem* ».

n'ha preteso da scrittori palermitani, che Palermo abbia avuto un Primate.

Questa lettera non apocrifa, ma scritta veramente da S. Gregorio, nella quale viene il palermitano vescovo intitolato Primate, potrebbe di molto contentar i voti nostri, se non si fosse mostrato dagli scrittori, che questa non a Vittore di Palermo, ma a Vittore primate della Numidia sia stata scritta (a).

Un'altra lettera ci abbiamo dello stesso S. Gregorio scritta a Felice vescovo di Messina, nella quale dice, Gregorio *Felici in Sicilia*. Dicono questo chiamarsi Felice vescovo in Sicilia, mostra la sua primazia su tutta la provincia: però tralasciando, se la prelodata lettera meriti siffatta interpetrazione; l'è certo che questa si è riputata tra le supposte di S. Gregorio, come l'han mostrato il Labbè nel tomo sesto della sua collezione de' concilii, Blondello, Cave, e. Du-Pin hanno additato i varii frammenti di altre pistole di S. Gregorio riuniti insieme da mano straniera ed essersene formata questa sola lettera inviata al nostro Felice.

Si può dunque concludere, che, nè la legge di

(a) Sulla primazia della chiesa di Palermo si vegga Paternò ed in esso le ragioni di Lettera, pur si citano. Il manoscritto di questo ultimo si è perduto.

Costantino scritta al prefetto Tauro, nè l' epistola di S. Gregorio ci persuadono di questo Primato della Sicilia. (a)

CAPITOLO IX°

Del Romano Pontefice e suoi dritti.

Qui non si parla del Papa, come nostro Metropolita, nè come Patriarca: ma si bene come colui, che quale capo della Chiesa universale è Principe e capo Gerarca della nostra. Difendere la sua primazia, sia d'onore, che di giurisdizione, refutare tutte le difficoltà, che contro questo centro d' unità hanno vomitato gli eretici scismatici, non è mio scopo, nè voglio in ciò avvolgermi: solamente ridico, che, come la Sicilia ha riconosciuto Roma per la fonte da cui n' è derivata la sua conversione, essa Sicilia l' ha sempre creduto ancora, come maestra di verità, e centro d' unità in ogni tempo.

Sono i Papi stessi che ne hanno fatto testi-

(a) *Nota Appendice* al §. 4 del capitolo 4 ove si parla del Cattedratico.

Il Cattedratico non solamente godesi dall' arcivescovo di Messina, m' anche da quello di Siracusa e dal vescovo di Caltagirone da quello dismembrato, come si dice nella bolla « *Romanus Pontifex* » *ut jura omnia episcopalia præsertim* Cathedratici.

monianza; infatti la lettera di S. Leone I° pontefice, di Gelasio, di Niccolò I°, di Urbano II° ci assicurano e dell'affetto di quelli per noi Siculi, e dell'ubbidienza nostra nell'accettarne e venerarne i comandi e fu Niccolò I° precipuamente che nella sua ottava lettera rese testimonianza del rispetto dei nostri vescovi contro di Teodorico, che l'avea congregati a scorno di Simmaco Papa.

Innocenzio III°. nella sua seconda lettera alla regina Costanza così lodò la devozione della Sicilia verso la romana Chiesa « *Inter universas et singulus Regiones, in quibus nomen colitur Christianum ferè semper promptius et devotius in Ecclesiæ Romanæ devotione permansit* ».

Questa primazia tra noi non solamente è stata creduta da' Latini, ma anche da' Greci. La professione di fede composta da S. Pio V° è stata da tutti i nostri sinodi accettata, e ripetuta, ed in essa professione la primazia del Pontefice romano è chiaramente espressa « Romanoque Pon- » tifici Beati Petri Apostolorum Principis succes- » sori ac Jesu Christi Vicario veram obedientiam » spondeo ac juro ». Pei Greci poi, dei quali molti in Sicilia dimorano e molti ne vengono è da sinodi stessi comandato, che credessero quello, che nella professione di fede scritta da Gregorio XIII° si contiene « Item sanctam aposto- » licam fidem, et romanum Pontificem in uni- » versum orbem tenere Primatum et ipsum Pon-

» tificem romanum successorem esse B. Petri
» Principis Apostolorum et verum Christi Vi-
» carium, totiusque Ecclesiæ Caput, et omnium
» Christianorum Patrem, ac Doctorem existere,
» et ipsi in B. Petro etc. (1).

È chiaro dunque che in ogni tempo l' una, e l' altra Chiesa tra noi è stata congiunta al romano Pontefice, come al suo capo ed al suo centro d' unità, perchè così sempre l' ha rispettato e creduto (a).

Suoi dritti.

I dritti del sommo Pontefice sono nella Sicilia quelli, che estende in tutta la chiesa: ma per alcuni privilegi dati alla stessa ed ai di lei Monarchi la sicola chiesa in molti è sottratta dalla sua giurisdizione, cioè 1° Per la Legazia apo-

(1) Ἔτι τὴν ἁγίαν ἀποστολικὴν καθέδραν, καὶ τὸν ῥομαικὸν ἀρχιερέα εἰς πᾶσαν τὴν οἰκυμένην τὸ πρωτεῖον κατέχειν ἀυτόν τε τὸν ρόμαικὸν ἀρχιερέα διαδόχον εἶναι τὸν μακαριόν πέτρον τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων, καὶ ἀληθῆ τὸ ποτηρητὴν τοῦ χριστοῦ, καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας καιφαλὴν etc.

(a) Qui finiscono le persone Ecclesiastiche, le quali di unità al carattere episcopale hanno la giurisdizione e tra queste il romano Pontefice occupa il posto più distinto: ora mai ragioniamo, o di quei, che senza ordine vescovile ne spiegano l' autorità, o sono insigniti del solo carattere Sacerdotale.

stolica non conosce le cause in appello, eccetto le maggiori, perchè quì innanti il Legato si finiscono 2° disputasi se mai sia de' Vescovi nostri dare l' insegne minori, come a suo luogo dirasli 3° tutt' ora si controverte se debbano finirsi tra noi le cause di restituzione *in integrum*, per la nullità di professione: come nei *giudicii* se n' allegheranno le ragioni.

Quelli poi che spiega tra noi sono: 1° il conoscer le cause maggiori, come si ha nell' articolo XX del *concordato del* 1818 2° la conferma e consecrazione de nostri Arcivescovi e Vescovi citati nell' articolo XXVIII ed espressa nell' indulto di Pio VII 3° il dovere dei Vescovi di visitare *limina apostolorum* senza che dalla regia podestà ne venissero impediti, come dell' articolo XX 4° l' approvare le soppressioni ed unioni delle fondazioni ecclesiastiche, come dall' articolo XV 5° il conferire le prime dignità de' capitoli; anche quando vi è unita cura di anime 6° il conferir i beneficii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico per sei mesi in favore dei sudditi di S. M. come dall' articolo VIII: ed in fine i canonicati dei capitoli Cattedrali e delle Collegiate di libera collazione come dall' art. XX ec. Gli altri vanno col dritto comune.

CAPITOLO X.°

Dei cardinali della romana chiesa.

Il titolo di *Cardinale*, che ora vale a dinotare il corpo eminentissimo de' Porporati, nei primi tempi sotto altro aspetto prendevasi a significare. Cardinali furono detti tutti i ministri del culto, perchè incardinati al servizio di qualche chiesa, e perciò e Vescovi e Presbiteri e Diaconi e Cherici indistintamente nomavansi Cardinali; ed in fatti scrisse Gregorio a Massimiano Vescovo di Siracusa « in tua ecclesia *siracusarum eum prævidimus Cardinandum* ». Qui però vale quel corpo di Principi ecclesiastici, ne' quali i dritti del clero romano si trasfusero, e che di porpora furono da Innoccenzo IV, e di gravi affari incaricati, e che distinguonsi in Vescovi, Presbiteri, e Diaconi.

Or questi si elevano per lo loro posto su tutte le cariche ecclesiastiche, ed ogni qualvolta loro si affida a pascere qualche greggia e preseder da Vescovi qualche chiesa, fanno sì che questa più ne venga onorata e più facile il disimpegnarne l' ufficio: e la Sicilia che pingui mense, e larghissimi beneficii in se fondati dalla generosità riconosce de' Normanni sempre si fè a dimandare, che un qualche Prelato venisse fornito del cardinalato. Varii parlamenti ne diressero la sup-

plica a Sovrani, acciocchè si mediassero colla s. Sede, come ricavasi da Capitoli del Regno (1). Così fu dimandato a Ferdinando II° ma per allora nulla ottennero, la chiesero novellamente da Carlo e l'ottennero in persona dell'arcivescovo di Morreale da Clemente VII° e finalmente fu dimandata la grazia, che un Siculo sia promosso al cardinalato, col titolo di Cardinale della Sicilia (a). Ma il Re nulla rispose, nè pell'affermativa, nè pella negativa (b).

Da quanto ho fin qui detto deriva, che la Sicilia non è stata considerata tra l'infime provincie ecclesiastiche, ed i Papi l'hanno avuta in pregio, inaugurando i suoi Prelati al cardinalato, ed i cardinali, dall'eminenza del loro posto non hanno spregiato le fedi di Sicilia.

(1) » Cap. Reg. tit. VII *de Siculis in collegium Cardi-* » *nalium coaptandis* ».

(a) Cap. CCXXIII.

(b) La Sicilia ha avuto più Prelati Cardinali: così per Morreale il Cardinal Medici, Cardona, Farnese, Montalto ed altri, Palermo, lasciando in forse il Cardinalato di Tedeschi, perchè lo fu fatto dal Concilio di Basilea, quando il Papa sospese il lodato Concilio, ha avuto a Prelati uomini sommi ancora e Cardinali; così il Doria conosciuto pel suo zelo, il Tagliavia pella sua prudenza mostrata nel Tridentino. Il Pignatelli per la sua saggezza, il nostro raguardevolissimo Cardinal Gravina per le tante rare sue virtù e luminoso per i gravi negozii indossatigli da Pontefici (cui Iddio dia lunghi, e felici anni.) Per Messina Antonio Cerdano, Pietro Pugly, ed Innocenzio Cibo: e finalmente e l'Archimandritato di Messina e la Precettoria de' Teutoni è stata da molti porporati occupata.

CAPITOLO XI.°

Dei Legati

§ 1. De' Legati in generale, § 2 della Legazia della Sicilia data a Ruggier. il Conte, § 3 ed ai suoi successori, § 4 suoi dritti.

La voce di *Legato* ci addita uno, che esercita l' ufficio altrui. Questi rappresentanti, come nella civile polizia si riconoscono e si mandano a sostener i dritti di una nazione: così nell' ecclesiastica, non potendosi da' supremi Pastori e da' Vescovi trattar di presenza taluni negozii, inviano delle persone, che investite dell' autorità loro li rappresentassero,

Antichissimo è stato l' uso di questi tra la chiesa e tra noi pur se n' inviarono, come altrove si discorse.

Variano però questi legati, siccome varia l' autorità loro affidata la durata e la dignità. Queste cose si possono vedere nel dritto comune.

Qui tra noi però bisogna fare altra distinzione cioè di legati *estraordinarii*, e di legati *ordinarii*, acciochè dagli estraordinarii confusi col legato ordinario non si voglia argomentare a discapito de' nostri privilegi.

Parliamo ora dei primi, gli ultimi li dirò, e difenderò nel seguente paragrafo.

Così come nelle altre provincie pur tra noi molti Legati estraordinarii sono stati mandati:

infatti il Cardinal Cencio venne in Sicilia ad assolvere quei, che avevano incorso la censura del Canone « *si quis suadente diabolo* » incorsa per la violenta percussione de' Cherici. Ne furono mandati ancora a portare il pallio: così un legato fu inviato da Pasquale II° a condurlo all'arcivescovo di Palermo. Innocenzo poi manda Gerardo cardinal Diacono per le discordie tra Marcovaldo e Federigo; e così per altri negozii particolari furono inviati da Gregorio IX° Ferrando Muscello e da Gregorio X° un cotale Bernardo (a).

Molti poi furono ordinariamente mandati, ma non riconosciuti, così Roberto da papa Urbano II°, ma dal Conte rifiutato. Altri sotto Carlo d'Angiò, ma che a nulla valsero, perchè mandati in un'epoca di usurpazione, e l'ultimo Mr Odeschalchi sotto Filippo II° ma neppur accolto (b).

§. II.

Legazia della Sicilia data a Ruggieri.

L'unica Provincia, il di cui Sovrano è *legato nato* ecclesiastico è la Sicilia, nè ve n'ha esem-

(a) Questa lettera è riferita da Gregorio IX Capit. *Significasti « de officio legat. »*.

(b) Giova saper questi fatti contro il Baronio, il quale da tutti questi legati vuol contraddire la legazia della Sicilia. Vedi Du-pin *Defense de la Monarchie de la Sicilie.*

pio nell' orbe fuor di Stefano re d' Ungheria, alla quale tanto durò, quanto visse quel Monarca.

Abbiamo già per via di fatto certificato nel prospetto, che diedi della disciplina della Sicilia, come i nostri Monarchi da Ruggiero a noi sono stati in possesso di questo dritto, ed a me sembra questa essere la migliore prova per renderne incontrastabile e la concessione e l' esistenza: ma taluni, essendo loro montato il moscherino al naso, per vedere così distinta la Sicilia, di scismatici c' accusano e di fraudolenti e corruttori delle pontificie carte, quasichè l' essere il nostro Monarca un Legato non lo sia pel Pontefice e l' esercizio di questo dritto non sii in forza dell' autorità del Papa tramandatagli, o che perciò la Chiesa di Sicilia sia divenuta in forza d'un tale privilegio indipendente. Sembra aver voluto ricercar il nodo nel giunco per voler tanto supporre de' Siciliani stati sempre osservanti verso il supremo Gerarca. Il Baronio fu il patrocinatore di questa causa penduta nel XI tomo degli annali (a) della Chiesa da lui composti, ed è stato l' incauto, che mentre noi Siciliani accusa di frode, Roma incolpa di dappocagine e d' ignoranza, la quale sapea per più secoli cosa praticavasi in Sicilia o lo tollera-

(a) Per errore dell' edizione alla pagina 113 nota (a), dove legges Filippo V. dee leggersi III°.

va, od era presa di tanta ignavia, che ignorava l' usurpazione fatta dai Sicoli. Ma venghiamo alla difficoltà, onde si pretende destrudere il nostro privilegio, e dal respignerla la nostra *Legazia* più chiara addiverrà.

Baronio accampa tutte le sue forze contro la Bolla di Urbano II°. mostra, o permeglio esprimermi, congettura, che il primo, che l' abbia posta fuori sia stato Luca Barbieri nel 1513, quando presentò la raccolta de' suoi diplomi a Ferdinando II.° Questo suo congetturare lo fonda sulla data: dice che questa fu data in Salerno da Urbano nell' anno X. del suo Ponteficato: indiz. V, ma nello stesso anno trovavasi il Papa in Roma a celebrar un sinodo, l' è chiaro adunque che sia supposta.

A convincere il nostro annalista tanto scrupoloso possiamo prima riflettere, che ei qui troppo si studia a trovar il pel nell' uovo: ma in altri luoghi par che siesi dimenticato della sua timorata coscenza. Egli stesso, citando de' diplomi a favor suo insegna, che l' errore della data non è una certa prova dell' apocrifità di una bolla, potendo ciò avvenire per incuria de' copisti: molto più quando autori coevi ne parlano.

Ma se vogliamo dare quel peso a tale difficoltà, che crede darle il Baronio, è cosa facile l' avvertire col Du-pin (a) ch' è conforme colla data

(a) Nella citata opera.

di tutte le altre bolle, perchè tutte quelle sono datate di un anno avanti. Così nella lettera da lui data ad Elia vescovo di Bari, messa fuori l' anno secondo del suo Pontificato porta data dell' anno terzo; così pure il privilegio dato al Clero di Tours porta lo stesso errore. Ma come spiegare il fatto; che il Papa non trovavasi in Salerno nel 1099, giacchè allora trovavasi in Roma a celebrare il sinodo in s. Giovanni di Laterano? Su questo bisogna avvertire, che il sinodo fu nel 5 maggio, e la gita in Salerno in giugno dello stesso anno, e questo poteasi avverare tra quel poco tempo, molto più, che gli storici, non narrano che papa Urbano trovavasi in Salerno, ma che intraprese un viaggio per Salerno a ritrovare il nostro Conte; ed il Sigonio nella sua storia (1) ci parla di un secondo viaggio fatto da Urbano per la Calabria e per la Puglia nel 1099; perciò nulla vale la difficoltà della data.

Ma più c' incalza l' autore nel mostrare un tal privilegio esorbitante, per i dritti che in esso diploma al Conte si accordano ed ai suoi successori.

Per convincerlo bisogna mostrar quali sieno questi dritti, onde meglio si conosca, se sieno troppo, come Baronio l' accusa.

(1) « Libro 9 pag. 442. »

Tre sono i privilegi in questa bolla contenuti: 1° che non manderà legati in Sicilia il Papa contro la volontà del Re 2° che commette al Re stesso, ciò che il Papa avrebbe potuto fare per un legato: 3° che quando il Papa celebrasse qualche concilio, vi manderebbe quel numero di Prelati ch' egli giudicasse, altri ritenendone pel Regno. Or il primo articolo contiene una grazia, che fu allora a tutti i Regni comune: perchè li tanti vizii, che resero taluni legati indegni della nobile incombenza, onde erano indossati e la miseria di alcune altre Dominazioni, che non potevano sostenere il peso di questi, che debaccavano a danno degli stati, ragion furono che non vollero più ricevere legati, senza che l' autorità civile pria li esaminasse e li accettasse. Demarca lo dice, e l' ha mostrato nel suo trattato *de' Legati.*

Così in fatti lo stesso Urbano II° praticò colla Inghilterra in persona di Guglielmo II° Per la Francia dopo Carlo Magno lo stesso fu stabilito; anzi si volle, che quei legati che colà ne venissero, dovessero stare alle leggi del regno sottoposti; e questo stabilimento venne approvato da' papi Clemente III° Innocenzo III° ed Onorio III.°

In Iscozia non fu accetto il legato inviato dal lodato papa Onorio, e lo stesso avvenne per altri regni.

Or su di ciò, s' è lecito pronunciare giudizio dico: come inverità può disdirsi ai Monarchi il dritto di conoscere chi sia mai questo straniero legato sconosciuto, che viene a conturbare la disciplina del suo stato?

Egli è certo, ed ottimo divisamento è stato a mantener la disciplina nella chiesa, ed ad una facile communicazione tra' fedeli ed il Pontefice, tra Sovrani ed il Principe ecclesiastico l' inviar dei legati; ma ancor non è di minor giovamento, che questi sieno da' Monarchi conosciuti ed approvati, e che le leggi del regno quelli rispettassero; ed essendo inoltre questi legati simili agli Ambasciadori inviati dai Principi ne' regni stranieri, nel tempo stesso, che i dritti della nazione d' onde procedono ed i trattati si studiano di fare eseguire, ancora gli altrui dritti fa mestieri che rispettassero.

Il secondo poi di far Ruggieri legato non è altro, se non un favore con cui il Papa graziosamente beneficò il nostro Conte, se non il vogliamo dire, una concordia, che seguì dietro tutti i favori fatti dal Conte alla Corte romana, ma nulla contiene d' abuso; perchè la podestà di giurisdizione oggidì si ha, come distinta dalla podestà d' ordine, quella può a qualunque commettersi, e perciò anche al nostro Monarca si potea, e più di poter ciò fare è forza dire che così pur conveniva. In verità se ci ricordiamo

lo stato in cui era la nostra isola , e quella in cui il Conte la rimise, si mostrerà che tanta pietà per la religione, tanto zelo per l'onor del vero Dio, tanto rispetto pel Papa, tante fatiche durate più anni, onde conquistarlo, e tant' incorsi pericoli, meritavano un tanto favore, non meno che Stefano re d' Ungheria lo meritò per se solo.

L' ultimo dritto finalmente l'è comune alla nostra isola con gli altri Regni: i sudditi non possono uscire dal Regno, senza un permesso di chi all'ordine politico presede, se si vuole uno stato ben ordinato: moltopiù quando questo suddito è un pubblico funzionante bisogna che il Monarca provveda, che della sua partenza non ne risenta danno la società: Or qui i Prelati e perchè sudditi, e perchè pubblici funzionanti, e perchè arricchiti di beni dello stesso Conte, dovevano col regio permesso partire dal Regno, ed era mestieri ancora, che di questi quei ritenesse, ch' erano necessarii alla loro greggia, per non lasciare tutta ad un tratto la nostra Chiesa deserta di pastori.

Ecco adunque come il primo, e l' ultimo è comune a tutte le nazioni, il secondo è un favore, che seguì tutt' i favori fatti dal Conte alla Chiesa.

§. III.

Ed ai suoi successori.

Questo privilegio non solo fu accordato al Conte, m'anche a tutti i suoi successori nel Regno.

Dice il Baronio per farci cosa grata: si accorda che fu data al Conte, ma fu un privilegio, che durò tanto quanto la vita di lui. Io non so, come scrittore sì giudizioso abbia potuto concederci il primo e negarci il secondo: se accorda la bolla per vera, dee accordare il secondo; giacchè le parole della stessa bolla ce ne danno perfetta testimonianza; dice quella « *quod* » *omni vitæ tuæ tempore, vel filii tui Simonis,* » *aut alterius, qui legitimus tuus hæres exti-* » *terit, nullum in terra potestatis vestræ*. Or l' *alterius* non può intendersi di un altro figlio di Ruggieri, come dozzinalmente Baronio l' ha inteso, perchè l' *alterius* è un pronome indeterminato, e se voleva esprimerlo, l' avrebbe il Papa nominato, che così debbasi interpretare, Malaterra cel consente, che così le spiegò nella sua storia. « *Habendam legationem B. Petri* » *super Comitem in omnibus negotiis ecclesia-* » *sticis exequendis hæreditatibiliter ponit.*

Bisogna riflettere ancora sulle parole della bolla, si dice *hæres* e questo non vale figlio, ma qualunque successore, ed io sopraggiungo

quello che altri non ha detto: si appone *ad hæres legitimus*, se la bolla avesse parlato dei soli figli inutile era apporvi *legitimus*, perche i figli naturalmente sono eredi legittimi del Trono.

E più d' ogni altro di questa interpetrazione, come consentanea al testo ce ne convincono tutte le concordie fatte coi sovrani posteriori, nelli quali lo stesso privilegio si riconosce, quantunque questi non fossero stati figli di Ruggieri.

Ecco adunque, come non è affatto discutibile il privilegio accordato alla Sicilia di far i suoi Sovrani *legati nati* dalla santa Sede e quanto saggio fu Benedetto XIII° il quale si volse non contro il privilegio, ma contro gli abusi, perchè non si niega, che qualunque cosa può trascorrere in male e di male in peggio; ma non e bene che si privi colui che la possiede, perchè non usa con moderazione, potendolo all' ufficio suo con altri modi rivocare.

§. IV.

Suoi dritti.

Quei diitti, che risguardano il contenzioso, mi riserbo descriverli nella parte dei *Giudicii*, solamente gli altri qui narro, così come sono nella Benedittina registrati (1).

(1) « *Relaxandi quæcumque juramenta ad effectum agen-*

Scioglie dall' obbligo di qualsivoglia giuramento ad effetto di sperimentare i dritti, assolve da tutte le censure e pene ecclesiastiche . . . purchè gli scommunicati od altri abbiano data soddisfazione alla parte ed al giudice, che fulminò la scomunica.

» *di ab omnibus censuris, poenisque Ecclesiasticis . . . . . .*
» *dummodo excommunicati vel alii partibus et judici excommunicanti satisfecerint, quoscumque etiam criminum reos, usurarios, facta restitutione, absolvere potest, et in utroque foro ab excomunicationibus aliisque pœnis ecclesiasticis, injuncta salutari pœnitentia* ».

» *A censuris reservatis S. Sedi nequit ipse Judex Monarchie obsolvere: potest vero concedere obsolutiones cum reincidentia ad effectum agendi recurrentibus de gravamine sibi illato in declaratoria dictarum censurarum ab ordinariis facta* ».

« *Commutare vota, exceptis votis religionis, perpetuæ castitatis, peregrinationis ad limina Apostolorum ad Sanctum Jacobum de Compostella, et dispensare gratis in 3° et 4° gradu consanguineitatis et affinitatis cum vere pauperibus et miseris tantum, et labore manuum suarum viventibus* ».

« *Ad effectum consequendi præmissa potest quascumque personas ab excomunicationibus suspentionibus, et interdictis absolvere* ».

» *Nequit designare subdelegatos nisi unum in singulis civitatibus Episcopalibus, præcipuis aliis civitatibus uti sunt Drepani, Milis. Thermis Augustae* ».

« *Nec concedere privilegium exemptionis a jurisdictione Ordinariorum, nisi ministris necessariis, qui in toto Regno non excedunt numerum quinquagenarium, exceptis qui in Urbe capitali deserviunt* ».

« *Liberae maneant electiones omnium Praelatorum, et*

Può ancora assolvere i rei di qualsivoglia delitto, ed in ambidue i fori dalle scommuniche ed altre pene ecclesiastiche, ingiunta una salutare penitenza.

Però non può neppure lo stesso Giudice della Monarchia assolvere dalle censure riservate alla Santa Sede. Può non dimeno dar l' assoluzione *cum reincidentia*, ad effetto di sperimentare i dritti, a coloro che ricorrono dell' aggravio stato fatto loro dalla sentenza declaratoria pronunciata dall' ordinario per tali censure.

Commuta i voti, eccetto i voti di religione di perpetua castità, ed i voti trasmarini e dispensa *gratis* nel 3 e 4 grado di consanguinità ed

» *officialium regularium , nec potest Judex Monarchiae*
» *deputare Praesides Capitulorum Superiores Abbatissas*
» *ex quocumque titulo vel colore , nec per vim actuum pro-*
» *visionalium neque Magistros , vel Lectores studiorum eli-*
» *gere vel confirmare* ».

» *Usum jurisdictionis , quam Episcopi habent , vel Ar-*
» *chiepiscopi in clericos exemptos , tamquam sedis Aposto-*
» *licae delegati non impediat. Imponitur Judici Monar-*
» *chiae ne quid agat contra mandata quecumque Pontifi-*
» *cia manu signata ac eorum executionem . . . . audeat im-*
» *pedire* ».

Però su questo dichiarò Carlo VI che dee così interpetrarsi: Il Giudice della Monarchia non impedisca l' esecuzione dei rescritti della R. Curia , quando sono muniti del *Placet Regio* , non mai quelli, che sono privi del *Regio exequatur*: così al tom. 1 delle Sicole Sanzioni.

affinità con i veri poveri e miserabili solamente e che vivono della loro fatica.

Può ad effetto di conseguire le lodate dispense assolvere dalle scommuniche, sospensioni ed interdetti.

Non può suddelegare se non uno solo in ciascheduna città vescovile e nelle primarie; come Trapani, Milazzo, Termini, Agosta.

Nè concedere privilegio di esenzione dalla giurisdizione degli ordinarii, se non ai ministri necessarii, quali in tutta l' Isola non eccedono il numero di cinquanta, eccetto quelli che prestano servizio nella Capitale.

Rimangano libere l' elezioni e destinazioni di tutti i Prelati regolari ed officiali dei medesimi, nè può il giudice della Monarchia destinare dei Presidenti de' capitoli, Superiori, Abbadesse per qualunque titolo, nè per atto provvisionale, nè scegliere o confirmare Maestri e Lettori.

Non impedisca l' uso della giurisdizione, che i Vescovi, o gli Arcivescovi spiegano su i cherici esenti, come delegati della sede apostolica (a).

(a) Ci riferisce Caruso nella sua *biblioteca storica*, che Lucio II. concesse a Ruggieri re nel 1114 di potersi servire della verga, e dell' anello della dalmatica, e dei sandali ch' egli opina essere state delle sagre insegne, che dinotano la *Legazia Apostolica* data ai nostri Re: Su questo scrisse una particolare memoria Ettore Algaria, che si è perduta. Però io stimo di non poter decidere così francamente su di un tal punto,

CAPITOLO XII.

Dei Prelati inferiori.

§. 1 del Cappellano Maggiore, §. 2 de' suoi dritti, §. 3 dello Archimandrita di Messina.

Prelati inferiori, nella nuova disciplina si dicono quelli, che il grado medio occupano tra i Vescovi, ed i Prelati, perchè privi dell' ordine vescovile esercitano una quasi-Vescovile giurisdizione. Questi variano a seconda dei confini, tra' quali si aggira la loro autorità. Alcuni hanno una diocesi separata da quella del Vescovo, altri tra la diocesi stessa del Vescovo, ma consistente in clero e popolo dalla giurisdizione di quello sottratta: altri finalmente l' hanno più ristretta, perchè viene circoscritta tra la barriera di una Chiesa o di un Monastero. Or tra tutti questi, i primi si vede chiaro, essere i più cospicui, e si dicono veramente Prelati *Nullius*.

Di questi Prelati molti se n' ebbe la Sicilia, fin dalla Normanna ristaurazione: così fu infatti l' Abbate di Lipari e di Patti, che poi fu Vescovo; così la chiesa di Troina assegnata dal Conte al suo Cappellano Maggiore.

giacchè queste stesse insegne si possono riguardare, come reali, e non sagre: quindi mi riserbo parlarne in una particolare memoria.

E molti altri furono prelati in *diœcesi*, come l' Abbate del monastero di Morreale, sottratto dalla dipendenza dell' arcivescovo di Palermo.

Or dei primi la più cospicua è la Cappellania maggiore di Sicilia, oggidì riunita a quella di Napoli e l' Archimandrita di Messina. Qui cominciamo dalla Cappellania maggiore.

Della *Cappellania maggiore* discorrendo bisogna distinguere se questo Prelato esercita giurisdizione su d' una greggia, e su i di lui Pastori mentre è stazionata, o se essendo in viaggio; e della prima ripigliando il discorso, la consideremo in quattro epoche, cioè 1° da Ruggieri Normanno: 2° dopo che la Cappellania maggiore fu separata da quella di Napoli, 3° nei tempi del Tridentino; 4° quando per l' ultime leggi questa con quella di Napoli si è compenetrata, e qui esercita la sua giurisdizione per uno Vicario; come all' opposto se qui venisse il Sovrano, per un altro Vicario l' eserciterebbe nei dominii Partenopei: in tutto questo variar di stati e di tempi ne difenderanno la legittima, e canonica esenzione, narrando ancora i dritti, che ha esercitato dietro il Pirri (1) il Carafa (2)

(1) « Pirri nella sua notizia *R. I. Capellæ S. Petri* ».
(2) « De *Capella Regis* ».

il Gregorio (1) il Cupani (2) ed il Di-Chiara, (3) dei lumi dei quali molto mi gioverò.

ARTICOLO I°

Quando il Conte venne a conquistar la Sicilia e perciò la Cappellania era in viaggio.

I Normanni sotto il Conte ed il fratello Roberto incoraggiati dal Papa, invitati da' terrazzani fecero mossa dalle vicine Calabrie contro i Saraceni, che tiranneggiavano la Sicilia: allora ben avverte il di-Chiara, che queste truppe viaggiando per la Sicilia e perciò a niun luogo, o diocesi appartenendo, e che in luoghi dovevano arrivare, dove niun Vescovo vi avea, era necessario che avesse loro dato il Papa una persona, che la facesse da Prelato di quello esercito, e tutti i dritti spiegassene, ed aggiunge, che in questo la giurisdizione dalla Pontificia solamente potea derivare; perchè il Papa solo può spiegare autorità in tutti i Regni cattolici.

Il Papa adunque allora potea dare questo Prelato, era conveniente che dato l' avesse, ed infatti lo diede al Conte, ed al suo esercito.

(1) « *Considerazione sulla storia di Sicilia* ».
(2) » *Difesa dei dritti del Cappellano maggiore di Sicilia* »
(3) » *De Capella Regis Siciliæ* ».

Ed in verità quale convenienza maggiore d'accordare tali dritti a quel Prelato allora, che il Conte moveasi a far una guerra stimata di religione, ove soldati ivano sposti ad una sicura morte: ingiusto sarebbe in un tal caso pretendere riserve, sostenere dritti altrui, e conservare i limiti della diocesi.

Alla convenienza si aggiunga l'uso. Costantino aveva i suoi cappellani nell' esercito. I Franchi, i quali non combattevano per sottrarre i luoghi dal giogo infedele avevano i suoi cappellani forniti di episcopali privilegi: or possiamo noi credere che i Normanni venuti in Sicilia per liberarla dal maumedismo sieno stati lasciati privi di spirituali soccorsi?

Inoltre questa missione di soldati poteasi riguardare, come una crociata: or quando il Papa benediceva quei, che arrollavansi sotto il vessillo della Croce, solea di tutti i necessarii privilegi munirli; perciò ragion vuole, che n' abbia ancora i nostri forniti. Nè può supporsi che questi privilegi sieno stati temporanei, cioè durante il tempo della guerra; poichè sapea bene Leone, che i Re tutti solevano avere questi Cappellani degli eserciti, potea ancora presupporre che i soldati sono più per la guerra, che per la pace, e che perciò non potendo stare dispersi non possono essere in conseguenza sudditi di veruno Pastore; e che era quindi mestieri accordare loro de' proprii.

Questo che fin qui può dalla convenienza inferirsi, sembra che più chiaramente si mostri da quello che narra Malaterra al lib. II della sua storia. Dice questo scrittore, che il Conte, riportata la prima vittoria sulla Sicilia, mandò al Papa una porzione del bottino; allora il Papa benedisse il Conte e l' esercito, accordò loro il perdono de' falli commessi e loro diè il vessillo benedetto, solito darsi ai croce-signati « *Vexillumque a romana Sede Apostolica consignatum* ». Or se da questo vessillo si ricava d' essere stata certamente una crociata, l' è chiaro, che dovea avere tutti i privilegi dell' altre crociate, ed in questa benedizione si conteneva la conferma di tutti i privilegi tra' quali quello d' avere de' Cappellani a se forniti delle necessarie facoltà per soccorrerli in tutti gli spirituali bisogni.

ARTICOLO II°

Si considera questa Prelazia, quando addivenne stazionata ai tempi di Ruggieri.

Avuti i Normanni il pacifico possesso della Sicilia e destinati i luoghi, in cui doveano stare di permanenza, ne' suddetti fondavano delle Cappelle, onde amministrare i sagramenti a quei soldati, che colà risedevano, siccome avvenne in Troina, in Calascibetta ec.

Contro questa istituzione non potevano riclamare i Vescovi, quando ancora non erano vescovi, nè erano assegnati i limiti delle giurisdizioni. Si aggiunga che questa esenzione veniva dal Conte stabilita, il quale era un Legato, e tuttociò che faceva veniva approvato dal Pontefice; ed in conseguenza questa esenzione venne da quello tacitamente approvata.

Quello che dicesi sul momento dello stabilimento della Chiesa sicola, dee dirsi ancora pel tempo posteriore, quando già i vescovi ebbero assegnate le loro Parrocchie allora erigendo il Conte delle Cappelle lungo le castella e le fortezze, e portando perciò lo stesso carattere delle prime, quando ancora i Vescovi non erano stabiliti, portavano esse una connaturale immunità: molto più che tanto il Conte, quanto i Sovrani suoi eredi nell' esentarli, dichiarano aver ciò fatto in qualità di Legati.

ARTICOLO III°

Si considera quando venne la nostra cappellania maggiore divisa da quella di Napoli (a).

Anche quando successe questa divisione di Dominii e di Prelazia si mantenne tra noi l' esen-

(a) Per errore trascorso nella edizione alla pag. 116 lin. 12

zione di tali luoghi e la dispensa perciò dal loro Prelato; essendo stata la Sicilia liberata dal Conte, che per questo fatto venne di particolari privilegi distinto, chi succedeva nel reame di Sicilia dovea negli stessi privilegi succedere.

Avendo inoltre in qualità di Legato dichiarato esenti tai luoghi, i Sovrani di Sicilia nell' ereditar la Legazia succedevano ancora nella fonte di tale esenzione; e quindi non poteano essere spogliati di questa particolare Prelazia, che da quella dipendea, nè i luoghi esenti una volta divenire non esenti.

Così infatti nel 1388 disse Federico al Clero ed al popolo di Calascibetta, che stesse, come nei tempi passati, sotto la cura del Cappellano maggiore: così pure rescrisse Martino nel 1406, cioè, che i Canonici della Cappella Palatina fossero convenuti avanti il Cappellano maggiore; ed altri fatti che si possono leggere presso il Pirri (1) il Gregorio (2) ed il di-Chiara ec. (3).

Dippiù quando i Pontefici approvarono i trattati, che i nostri Sovrani fecero coi Principi di Napoli a questi, confirmarono la Sicilia con tut-

ed alla pagina 117 linea 13 dove leggesi *Ferdinando* deve leggersi *Federigo Aragonese.*

(1) Loc. cit.

(2) *Bibliothec. Script. Aragonen.* vol 2.

(3) *De Cappella Regis Siciliæ.*

ti i suoi privilegi, ed allora essendo tra noi quel Cappellano maggiore e facendola da Prelato, e ciò i Pontefici non ignorando, anche se ne inferisce che questo privilegio fu da essi approvato.

ARTICOLO IV.

Dell' esenzione di questi, anche dopo la riforma del Tridentino.

Assicuratici della esenzione di questi luoghi e dell' esistenza e legittimità del Prelato loro e quando militavano le truppe Normanne e quando sotto il Conte si determinarono in alcuni luoghi di Sicilia, e finalmente quando la suddetta Prelazia fu da quella di Napoli disgiunta: veggiamo, se il Tridentino, che destrusse tutte l' esenzioni, abbia annullato anche questa. Altrove si disse, che questo Prelato venne in forza del Tridentino obbligato alla residenza, cui die forza un decreto fatto dal R. Visitatore Giovanni del Pozzo, ed oltracciò la lontananza del Sovrano, perchè la Corte venne a risedere in Ispagna e l' essere le truppe nostre provvedute di Cappellani spagnuoli dal Cappellano maggiore di Spagna dipendenti e la tirannide Chiaramontana concorsero ad oscurarla e molte Chiese e Cappelle state da quello dipendenti dalla di lui giurisdizione si sottrassero.

Or tutti questi fatti quantunque resero squallida una tale dignità non poteron mica estinguerla.

Di qualità, che questi Cappellani quantunque ristretti in S. Lucia, conservano il titolo di *Cappellano maggiore*, come molte bolle e visite Regie ne fanno fede, così nella bolla di Paolo III° per Girolomo Zaffarana, che lo chiama *Cappellano maggiore*, *in loco S. Luciae vel alibi itemque cum omnibus jurisdictionibus et privilegiis et præminentis facultatibus et indultis et pertinentiis suis*; e furono ancora riconosciuti, come Prelati della aula Regia, e conobbero cause ed esercitarono giurisdizione su i Cappellani degli eserciti esenti dagli ordinarii. Comunque però quella Prelazia sia stata conservata pure molti di lei dritti furono usurpati. Così la Cappella Palatina fu reputata propria dell' arcivescovale giurisdizione di Palermo, quella di Calascibetta del vescovo di Catania, ed altre d' altri Vescovi.

Ma se vogliamo giudicar su di ciò, nè per dritto, nè per consuetudine potrà quella esenzione o togliersi, o prescriversi. Non per dritto; giacchè, non ostante che nei concilii di Laterano di Vienna e di Costanza, e precipuamente di quello in Trento celebrato abbiano i padri reclamato contro l' esenzioni ed i privilegi, e molti si fecero decreti per correggerli, niente però si disse sul fatto nostro; perchè i lodati concilii non ab-

bolirono quei privilegi e quelle esenzioni, che una origine vantavano coeva a quella delle chiese. Inoltre questa riforma non si estese alle chiese *Nullius*, perchè i Vescovi non potevano lagnarsi d' essere stata loro tolta od usurpata l' autorità, siccome avvertì il Fagnano (1) essendo i Prelati *Nullius* fuori di qualsivoglia diocesi; e solamente il Tridentino stabilì, che dovesse visitarle il Vescovo più vicino (2) finalmente non solo il Tridentino dichiarò le Cappelle regie esenti, ma disse che neppure i Vescovi potevanle visitare, quali Delegati apostolici (3) e finalmente gli stessi Papi dopo il Tridentino non solamente riconobbero questi Prelati, ma eziandio ne ampliarono per tutti i regni la giurisdizione, come avvenne a Benedetto XIV per quello di Napoli.

Neppure possono i suoi dritti per consuetudine abolirsi, perchè i dritti del Cappellano maggiore punto non vanno a prescrizione soggetti. Per prescriverli bisognerebbe prescrivere i limiti delle Cappelle esenti, ma questi limiti sono immunni da qualsivoglia prescrizione: appunto perchè questi confini furon segnati per torre i litigi; or se potrebbero prescriversi, inutile riuscirebbe l'averli fissati e le liti risorgerebbero.

(1) « Capit. ex, *De officio ordinarii* ».
(2) « Sess. XXIV *de reform.* Cap. IX ».
(3) « Sess. XXIII Capit. VIII ».

Sarebbe ancora mestieri, onde prescriverle, torre que' dritti, che loro venivano dalla fondazione, ma dice Zipeo (1) che contro tali dritti neppure prevale l' immemorabile contraria consuetudine e per ultimo bisogna riflettere, che il dritto nella *Cappellania maggiore* va a risolversi in prerogativa della *Corona*, or contro questi non prevale la prescrizione, perchè il Re rappresenta i dritti delle nazioni, che sono imprescrittibili, perchè durano tanto, quanto le nazioni stesse.

ARTICOLO V°

Dell' ultima epoca quando fu compenetrata con quella di Napoli.

Si disse nell' *introduzione* che il Cappellano maggiore di Napoli pretese estendere i suoi dritti sulle cappelle e castella di Sicilia, ei fu a far ciò sollecitato da taluni Siciliani, quindi inviò il Parroco *Stabile* del quartiere militare col titolo di Vicario, e per esso spiegò que' dritti, che le Bolle *convenit e motu proprio* gli davano, e per maggiormente cattivarsi l' animo dei sicoli eresse delle chiese militari in Parrocchie, ed i Parrochi vi stabilì.

Ma questo suo procedere non solamente fu con-

(1) Consult. lib. 5 Cap. 3.

tro i dritti del regno, ma ancora contro le bolle stesse. Esso distruggeva i dritti della Sicilia, perchè questa l' avea avuto sin dalla fondazione della nuova Monarchia e questa dapprima anzichè essere ristretta in Sicilia in Napoli stesso estendeva la sua autorità: si opponeva alle bolle, perchè quelle fatte per Napoli non gli davano niuna giuridizione per la Sicilia; nè potea un Vicario perciò stabilire con dritti sulla Sicilia a mente delle due lodate bolle.

Ma conosciuta una tal disconvenienza, fu rimessa, siccome nell' *introduzione* si mostrò, questa Prelazia per la Sicilia ed il Pontefice stesso sembra averla riconosciuta: Così Pio VII° nel 1804 gl' inviò un rescritto. Ed un altro nel 1805, che possono vedersi presso di-Chiara nella sua citata opera, ed oggidì è stata ancora col fatto approvato quella unione, dirigendo la Corte Romana brevi e dispenze al Vicario del Cappellano maggiore in Sicilia risedente.

§. II.

De' suoi dritti

Prima diremo degli antichi, indi di recenti dritti. Come questo Prelato ora sù tutti i due i regni spiegava la sua autorità, ora disgiunto da quello di Napoli nella sola Sicilia risedeva, ed

ora fu nella chiesa di S.. Lucia semplicemente ristretto; e finalmente a quella di Napoli riunito i dritti spiega che sono nelle due Bolle di Benedetto quarto decimo espressato: quindi bisogna mostrare come col variare di tempo, e di luogo, cambiarono i suoi dritti. Se si considera sul bel principio in risguardo a' luoghi è facile il giudicare che estesi furono quando questo Prelato presedeva ambedue i dominii, ristretti quanto fu da quello sbembrato, ristrettissimi quanto venne confinato nella Chiesa di S. Lucia.

E per quanto il di-Chiara si studii di mostrare il suo splendore, anche in quel luogo circoscritto, per me io giudico per smorzato cotesto suo lume, riacquistollo quando il Sovrano Ferdinando Borbone lo richiamò me la conferì a Monsignor Alfonso Airoldi: In tanto se fu splendida, perchè estese nuovamente i suoi dritti non fu sicura; perchè conobbe e giudicò a guisa delle due succennate bolle senza che quelle sieno state autorizzate per la Sicilia.

Oggidì però sebbene qui non risedesse, perchè attualmente non risiede la Corte è divenuta estesissima per i luoghi, qui ed in Napoli facendola da Prelato degli eserciti; de' palaggi e delle castella e di alcune Chiese particolari. Discorsa la sua giurisdizione in rapporto a' luoghi venghiamo ai dritti.

Quali sieno stati gli antichi dritti possiamo

argomentarli dagli altri Cappellani delle Crociate, come una ne fu questa inviata in sicilia, considerando questo Prelato, come Cappellano dell' esercito mentr' era in viaggio: fatto poi permanente possiamo argomentarli da quelli di tutti i regni, come Carafa il fece nella sua citata opera, e si può consultare.

Ma per dir qualche cosa su i medesimi egli è certo che questi dritti li rileviamo da ciò che praticarono i medesimi in S. Lucia: questi celebravano sinodi, siccome fece Girolamo Reggio nel 1595 e Simone Impellizzeri nel 1679, conoscevano le cause civili e criminali, come dichiarò il visitatore del Pozzo. *In totum spirituale cleri et Sacerdotum dictæ terræ cognoscitur tam civiliter quam criminaliter per dictum magistrum Cappellanum:* Giudicavano nelle cause matrimoniali, come attesta il visitatore Arnedo, davano delle dimessorie a quei, che si dovevano iniziare agli ordini sagri; istituivano collegiate, quali ordinarii del luogo e senza più dire è Mongitori, che ne fa la tessera? « Ex eadem jurisdi-
» ctione ordinaria confessarios approbat, causas
» peculiares sibi reservat, dimissoriales lite-
« ras suis concedit dispensando ab interstitiis,
» a juramento absolvit, dispensat in petitione
» debiti, monitoria pro rebus deperditis ad effe-
» ctum revelandi profert, beneficiales instituit vel
» a se electos vel ab aliis præsentatos, excom-

» municat absolvit, carceribus addicit, super va-
» liditatem matrimonii et sponsalium recogno-
» scit, facultatem denique concedit extraendi ab
» Ecclesiis.

Tutti questi sono gli antichi suoi dritti, ora mai restituita, ed a quella di Napoli riunita spiega i dritti, così come sono riconosciuti nelle due bolle di Benedetto XIV° *Convenit* e *Motu proprio*.

Questi potissimamente sono 1° che è l'unico Vescovo nell' Aula, per cui esercita i Pontefiçali nella Cappella del Re 2° presiede a tutti i Cappellani regii, e conosce a tutte le loro cause, sì civili, che criminali (a) 3° esso Cappellano maggiore, ovunque il Re è presente fa le sacre funzioni, come Parroco dell' aula, o l' assiste, come maestro delle ceremonie, eccetto soltanto le Chiese cattedrali, dove la bolla *Convenit* richiede il permesso del Vescovo, acciocchè possa esercitarle 4° benedice la mensa regia 5° è il Vescovo di tutto l' esercito sì terrestre, che marittimo, quindi presiede a tutti i Cappellani, benedice le navi da guerra, e l' insegne 6° sorveglia acciocchè negli accampamenti niuno resti privo degli spirituali soccorsi, o non sia

(a) Oggidì per la nuova legislazione gli è stata in questa parte ristretta la giurisdizione siccome altrove dirassi, ed avvenne pur per gli altri Prelati.

munito de' sacramenti, 7° ha una quasi-diocesi risultante de' Palagi regii, delle Castella, delle Stazioni, e delle Cappelle a queste unite, delle navi ec. 8° esenta dalla giurisdizione dell' Ordinario tutti quelli, che chiama al servizio ecclesiastico del Sovrano, 9° può assolvere tutti i Soldati che sono disposti alla spedizione dall' eresia, 10° dispensa all' esercito, quando è in ispedizione sull' uso della carne, non mai però nella settimana santa, ed altri che si possono leggere nelle lodate bolle. (a)

CAPITOLO XIII°

Archimandrita di Messina.

Un altro Prelato, che esercita quasi-vescovile giurisdizione è l' Archimandrita del monistero del SS. Salvadore in Messina, Archimandrita, che già si disse essere stato stabilito da Ruggieri conte, che fu dal Re dello stesso nome arricchito di varii doni, ed eretto in Mandra, cioè a madre degli altri Basiliani monisteri, contando e' perciò moltissimi di questi e nella Calabria e nella Sicilia sotto la sua dipendenza, e che li chiamava ad obbedienza nella solennità del SS. Salvadore. Questo Archiman-

(a) Le bolle *Convenit e Motu proprio* possono leggersi nel Carafa e nel di-Chiara opera cit.

drita non fu solo capo de' monaci Basiliani ma ancora ebbe in Messina una propria diocesi; ma poscia nel 1421 mutata in commenda allora altro fu il Priore dei monaci, il quale sorvegliava sulla disciplina monastica, ed altro, che l' Archimandrita, che distintamente i dritti vescovili spiegava: e siccome di questa prelazia avvenne quello che successe dell' arcivescovato di Morreale, ove la cura della chiesa fu affidata ai monaci Benedittini, così per questo Archimandrita fu a' Basiliani incombensato il culto della chiesa del SS. Salvadore.

Però, come i monaci in tutto ciò, che riguarda il culto e l' amministrazione dei sacramenti vanno al Vescovo soggetti, nella di cui diocesi eriggonsi i loro chiostri, così questi Basiliani su tali materie dall' Archimandrita loro ordinario dipendono.

Impertanto varie liti sorsero tra l' Archimandrita commendatario, ed il Priore de' monaci, derivando ciascuno dai suoi limiti, cioè l' Archimandrita ingerivasi nella monastica disciplina, il Priore usurpava il nome di Abate, e nell' amministrazione de' sacramenti e del sacro culto credevasi indipendente.

Nè per questa parte sola insorsero dei litigi, ma tra l' Archimandrita e l' Arcivescovo altre ne occorsero, pretendendo questi impugnare l' esenzione di quello, ed estendere perciò la sua giu-

risdizione nella diocesi dell'Archimandrita; ch'egli credea sua.

A conciliare siffatti litigi varii rimedi si presero e dal Governo, e dall'Arcivescovo e dall'Archimandrita stesso. Per finir quelle tra' Monaci, ed il Commendatario il Visitatore monsignor de Ciocchis volle visitandolo, che si stesse alla bolla di Gregorio XIII° la quale forma regola per tutte le chiese commendate.

Dichiarò dunque che i soli Abati commendatarii abbiano il titolo di Abate, i superiori però de' monaci di semplici Priori, che cotesti Priori non potessero nelle Chiese commendate alzar soglio, nè portar mitra o baculo, nè aver alcuna preeminenza abaziale: che se questi Priori fossero abati di onore non potessero celebrare in Pontificali, nè far uso dei Pontificali senza il permesso dell' Abate commendatario; quindi stabilì le preeminenze e dell' Abate e del Priore su i Monaci vicendevolmente distinte, cioè che l' Archimandrita è l'ordinario ed ha quasi-vescovile giurisdizione coll' uso de' pontificali e con un territorio, o diocesi separata: che l' Archimandrita è il Prelato e l' ordinario della Chiesa del SS. Salvadore, che quella Chiesa gli è come Cattedrale e sposa, e che il Priore ed il Capitolo altro non è se non il ministro del culto divino; e perciò in detta Chiesa sono a disposizione dell' Archimandrita. Che l' Archimandrita nello

stesso possa pigliar posesso, chiamar ad ubbidienza, portar la Croce avanti di se, aver il soglio fisso, siccome avanti avea dichiarato lo R. Visitatore Jordì, usar de' Pontificali e pubblicare indulgenze. Ivi ancora presiede al culto, all' amministrare de' sacramenti, abilita i confessori, o per se o pel suo Vicario, e tutto quel in somma ch' è lecito all' arcivescovo di Morreale, salvo quelle differenze, che passano tra la dignità di Archimandrita, ed Arcivescovo.

Il Priore poi ed i Monaci gli prestano quell' obbedienza, che si presta al Prelato particolarmente nelle funzioni ecclesiastiche e nell' amministrazione de' sacramenti.

Altre liti poi suscitaronsi tra i Vescovi di Messina e quel Prelato, non ostante Ruggieri nel 1130 abbia domandato da Ugone vescovo di Messina l' esenzione di quel Monastero, e questi l' abbia accordato, contentandosi che semplicemente pagato si fosse un censo in riconoscimento (1) ed Alessandro III° l' abbia ricevuto in clientela della Sede apostolica a richiesta del re Guglielmo.

Pure già a' tempi di Alfonso pretendeasene impugnare l' esenzione, e pretendeasi un di più del censo convenuto. Anzi Eugenio IV° le pretenzioni di quell' Arcivescovo autorizzava. Intan-

(1) « *Privilegium Ugonis ann.* 1131 presso Pirri *notit. Archimandritatus* ».

to quel Sovrano dichiarò nulle le provvidenze date dal Papa e Callisto II° nel 1457 lo dichiarò esente (1).

Questo stesso venne confirmato da Sisto IV° nel 1472 (2).

Finalmente a comporre le nuove insorte liti si fece una concordia tra Silvio Consaga Archimandrita e monsignor Migliaccio Arcivescovo, autorizzata da Papa Clemente (a).

Questi due degni Prelati conoscendo di quanto danno riuscivano loro le inveterate controversie e di scandalo al popolo, vennero a scegliere delle cordate persone, le quali discutendo vicendevolmente i dritti, potessero per via di transazione e di concordia, cedendo amendue le parti alle pretenzioni, accordarsi tra loro. Otto furono i capitoli della concordia 1° che Silvio Conzaga e tutti i commendatori successori avessero una giurisdizione civile contenziosa, e criminale in tutti i luoghi al monistero del SS. Salvadore soggetti ed in Messina ancora su tutti i loro

(1) « Pirri *notitia Archimandr. pag.* 986 ».

(2) « *Ut nihilominus monasterium ipsum cum omnibus et » singulis juribus et pertinentiis suis . . . . . et Archimandritam, monacos, conventuum ejusdem monasterii ab omni » jurisdictione superioritate subjectione ac potestate Archiepiscopi , et Capituli Ecclesiae cujuscumque ordinarii » tum praecedentium et futurorum eximimus et liberamus* ».

(a) Di questa io ne conservo una copia.

sudditi 2° che doveasi dall' Archimandrita pagar all' Arcivescovo un annuo censo in once sedeci e tarì otto come nella fondazione erasi convenuto, 3° che l' Archimandrita *privativamente* le lettere dimissorie date a' suoi sudditi dovesse dirigerle all' Arcivescovo di Messina e se quello fosse impedito, o fosse *sede vacante* allora potesse dirigerle a qualsivoglia vescovo: però sempre queste lettere dimissoriali si dovessero presentare nella curia arcivescovile di Messina e soscriversi dal Cancelliere di essa curia e questo ancora valesse per tutte le bolle ad esso lui spedite dalla Sede Apostolica, che riguardano dispensa d' età, o d' interstizii 4° che l' Archimandrita possa intimar de' concorsi dei beneficii suoi curati, senza potervisi opporre l' Arcivescovo, 5° tutte le bolle, e dispenze inviate al suddetto Archimandrita, anche riguardassero sudditi dell' Arcivescovo: quello possa eseguirli senza questo apporvi impedimento. Il 6° riguarda l' immunità, 7° che restassero vicendevolmente illesi i dritti, dei quali non si parla in questa concordia, 8° si fa litecessione per questi oggetti da ambedue le parti.

Questa concordia nella quale anche si sottoscrisse il Capitolo della cattredale di Messina venne autorizzata dal papa Clemente XII°, ed esecutoriata sotto il vicerè Corsini nel 1742, gli altri stabilimenti, che riguardano il capitolo Archimandritale fatte dal Ciocchis li diremo a suo luogo.

CAPITOLO XIV.

Dei Parrochi e Vicarii.

§. 1 Degli Arcipreti e Parrochi, §. 2 dei Parrochi di Palermo e dei loro Cappellani.

Pria di parlare degli Arcipreti e Parrochi bisogna dire qualche cosa della porzione della greggia ad essi affidata detta oggidì *Parrochia*.

Parrocchia sul primo nascere del cristianesmo e per noi su i primi tempi della ristorazione normanna si disse quella porzione di greggia ai Vescovi affidata, che poi venne con più precisione chiamata *Diocesi*. Ora mai parrocchia vale quel distretto nei cui limiti si racchiudono i fedeli, che ad un Curato sono affidati. Da questo adunque facile si scorge d' onde sia avvenuto, che i curati siano stati da parrocchia chiamati *Parrochi*. Distinto però è dal Parroco l' Arciprete, giacchè questi non solo vale un curato, ma un prete, che succede immediatamente dopo il Vescovo e da capo rappresenta del Presbiterio. Queste arcipreture suppongono delle vaste diocesi, le quali non potendo essere tutte dal Vescovo sorvegliate sono state partite in varie *Decanìe*, alle quali presiede un Arciprete rurale.

Succedono finalmente i vicarii, i quali la fanno da curati di certi piccoli comuni, ma per-

chè nè hanno avuto assegnata la congrua, nè vi è l' erezione in titolo, semplicemente esercitano una delegata giurisdizione e sono essi amovibili.

Segnata la differenza che vi ha tra questi capi ecclesiastici; venghiamo a descrivere in varii articoli primo l' origine delle parrocchie in Sicilia, secondo il modo d' istituirsi dei Parrochi ed i loro ufficii.

ARTICOLO 1°

Dell' origine delle parrocchie in Sicilia.

Delle Parrocchie antiche in Sicilia se ne conta l' origine, stimando taluni, che n' abbia parlato Pelagio 2° quando scrivendo ai Vescovi di Sicilia sul dritto che potevano in visita, riscuotere dai parrocchiani: dice. « Ne Episcopi Si-
» ciliae de parochiis ad se pertinentibus no-
» mine cathedratici amplius quam duos solidos
» præsumant accipere neque compellere præsbi-
» teros aut clerum parochiarum suarum » per questi *Præsbyteros* giusta l' antica disciplina, per cui i presbiteri erano incardinati alle loro chiese, dicono che intendevansi i Parrochi. Ciò impertanto non può con chiarezza definirsi, sapendo da Valesio (1) che le chiese urbane amministravansi

(1) « *Not. in som. stor. lib.* 1 ».

in comune dai chierici della chiesa vescovile. Onde nulla possiamo con certezza sul proposto asserire.

Cominciamo piuttosto dall' epoca normanna. La chiesa di Troina quantunque sia stata una sede vescovile, se ne vogliamo indagare la sua originaria condizione; debbesi pure avvertire che il Conte la fece una parrocchia, acciocchè servita fosse di ajuto spirituale non a lui solo, ma eziandio un pubblico tempio si fosse aperto per ivi amministrarsi i sagramenti ai fedeli, che colà risedevano, ed eccone un diploma riferito da Pirri (1) « *Ecclesiam in Troinensi castro construere feci . . . . et . . . . in ea statui, ut divina sacratissimaque sacramenta christi fidelibus et mihi ministrarent, divinamque doctrinam et sacrosanta fidei Dogmata cunctis communicarent, et ut eorum sermonibus christianorum genus incrementum recipiant* » e così fu l'origine delle parrocchie.

Ed a vero dire tale si fu l' origine delle parrocchie: furono dapprima cappelle de' nobili, come rilveasi dal concilio di Orleans IV° queste furono frequentate da pochi onde detti *oratorii* poscia da molti, e perciò divenner parrocchie. Così gli stessi Principi nelle loro castella le costruivano, somministrando le competenti rendi-

(1) « *Notitia Ecclesie Trah.* ».

te pel mantenimento di quei cherici, che i sagri officii vi compivano ; come lo stesso concilio Can. 3 ne fa fede.

La chiesa adunque di Troina fu la prima Parrocchia, indi tralasciando di avvertire che dopo quella le Cattedrali dovettero esser le prime, fu stabilita tale in Palermo la Cappella Palatina col consenso dell'arcivescovo Pietro nel 1132 come rilevasi dal privilegio, che trovasi inserito nella scrittura intitolata *Ragioni ed obbligo dell' Arcivescovo di Palermo.*

A questa successe in Palermo la parrocchia di S. Cataldo dalla quale, essendo questa divenuta di giurisdizione dell' Arcivescovo di Morreale passò in quella di S. Antonio, al riferir di Lelli nel 1257. Poscia quella di S. Nicolò l' Albergaria unita alla chiesa cattedrale, che vi mandava due cappellani amovibili , ed i frutti di detta chiesa erano destinati pel mantenimento di due Canonici detti dell' Albergaria (a) , e pur ancora de Blanco dalla regina Bianca (1). Questa ancora fu chiamata di S. Nicolò de' *Latini* a differenza della parrocchia di S. Nicolò detta de' Greci (b).

Per Morreale poi al riferir di Lelli il cardi-

(a) Il tutto ricavasi dalla bolla di Clemente VIII.

(1) » Pirri *not. Eccles. Panh: f.* 209. ».

(b) Sull' altre si veda il manoscritto di Mongitori.

nal Borgia nel 1494 commise al vescovo di Calcedonia suo Vicario, che concedesse la cappella, ove si custodisce il Ss. Sagramento in Morreale per amministrare i sagramenti e fu confirmata in parrocchia dal cardinal Cardona nel 1519.

Come la Sicilia unisce due riti, così delle parrocchie greche in se racchiude destinate all' amministrazione de' sagramenti per i greci, così antichissima è la parrochia di S. Nicolò de' Greci in Messina, ove presiede il capo detto il Protopapa, e risiede in una chiesa chiamata la Cattolica (a) e per Palermo ci si ha la parrocchia de' Greci detta S. Sofia oggidì S. Nicolò fondata probabilmente nel 1590 da Mattéo Littardo capitano Greco, indi unita ad una chiesa prossima di S. Nicolò de' Greci fu eretta in parrocchia a 20 aprile nel 1594 (b).

ARTICOLO II°

Del modo di sceglierli e d' istituirli.

Descritta l' origine delle parrocchie, venghiamo alle varie forme di eligersi e di stabilirsi questi Parrochi.

(a) Vedi Sampieri Iconologia Sagra

(b) « Vedi Pirri *not. Eccl. Panh. f.* 215 *ed Inveges Paler. Sagro f.* 45 ».

Varii modi abbiamo sulla scelta de' nostri Parrochi.

Alcune parrocchie tra noi sono di Regio Padronato, e la scelta de' Pastori di questa è del Sovrano: in fatti il capitolo della Cappella Palatina al quale spetta il dritto parrocchiale viene scelto dal Re, così pure dei Parrochi e Curati di tutti i luoghi militari a lui spetta fare l' elezione. Altre poi sono di Padronato-Laicale ma esercitato da ecclesiastici. In Morreale sono i Parrochi stessi che destinano il novello Curato subito che vaca per la morte di qualcheduno tra loro.

Ve n' hanno ancora di padronato *Laicale*, appartenente a' laici, come quelli di Palermo, il padronato dei quali fu dato da Clemente VIII° al Senato Palermitano, e tutti que' Parrochi, che hanno avuta da Baroni, o d' altri assegnata la congrua (a) altre molte parrocchie sono di padronato *ecclesiastico*: ed altre finalmente sono di libera collazione, come molte di queste ve n' hanno nella diocesi di Girgenti e di Mazzara.

E delle prime Dignità dei Capitoli, quando

(a) In proposito di questi parrocati Laicali è da sapersi, che molti di questi erano inerenti ad un feudo e perciò il Barone feudatario avea il dritto di eligerlo, perchè esercitava tutti i dritti feudali: oggidì abolita la feudalità fu dal Re sanzionato colla legge del 20 luglio 1818, che tutte queste parrocchie, quando non ne possono provare la fondazione, sono devolute al Re.

hanno unita cura di anime, fatto il concorso innanti il Vescovo giusta le forme ed inviatine i documenti alla Santa Sede, spetta a quella darne l'istituzione.

Sul modo poi di conferirsi le cure abbiamo le seguenti leggi del Concordato.

« Sua Santità accorda a' Vescovi del regno il » dritto di conferire le parrocchie che verranno » a vacare in ogni tempo, previo il concorso » nelle parrocchie di libera collazione, i Vesco- » vi le conferiranno a' soggetti fra gli approva- » ti, ch' eglino giudicheranno i più degni: tral- » le parrocchie poi di gius-padronato ecclesia- » stico, premesso pure il concorso, daranno l'isti- » tuzione a quelli, che il Patrono ecclesiastico » presenterà come i più degni tra gli approvati » dagli esaminatori: Finalmente nelle parrocchie » di gius-padronato regio e laicale il Vescovo » istituirà il presentato purchè nell'esame sia » rinvenuto idoneo.

« Si eccettuano le parrocchie, che vacheran- » no in curia, o per promozione a qualche di- » gnità ecclesiastica, o canonicato confermato » dalla Santa Sede, le quali saranno di colla- » zione Pontificia ».

Or tutti questi Parrochi variamente stabiliti variano nell'amministrazione de' sagramenti: così nella Cappella Palatina, ove tutto il Capitolo ha il dritto parrocchiale, intanto questo l'am-

ministra pel capo loro, che pur rappresenta da Ciantro, ed estinto quello, si congrega per la scelta, durante la vedovanza della Ciantria, di colui che dee deputarsi per vicario parocale.

Il Capitolo di Nicosia, che da lungo tempo ha goduto la cura *Sussidiaria*, come la bolla dello stabilimento del vescovado ce n' accerta.

In Morreale i Parrochi non ostante, che Monsignor Balsamo zelantissimo Prelato qual egli è per fornire più pronti i mezzi da G. C. lasciati alla salute dell' anime volea destinar loro delle Chiese: pure i Parrochi non vollero rinunziare a que' dritti, che aveano avuto nella fondazione, cioè di amministrare i sagramenti e far gli officii parrocali a vicenda.

In altre parrocchie poi, dove i dritti parrocchiali sono inerenti al capitolo, l' esercitano quei che dal capitolo vengono destinati, ed altri in ultimo, che hanno la sua parrocchia particolare asseguata esercitano *jure proprio* tutti que' dritti e sono tenuti a tutti quelli officii, cui vanno i Parrochi per dritto comune obbligati.

ARTICOLO III°

Ufficii dei Parrochi.

Varii sono gl' uffici de' Parrochi e questi alcuni riguardano la *residenza*, altri l' *istruzione*

del popolo, molti l' *amministrazione dei sagramenti*, *e la sorveglianza delle parrocchie*.

Noi ragioneremo per ora di soli due, cioè l' istruzione del popolo e la sorveglianza della parrocchia, della *residenza* ne parleremo dopo il trattato de' *Canonici* e dell' amministrazione de' sagramenti nella seconda parte del *dritto*, che riguarda le *Cose sacre*.

Istruzione del Popolo.

Disse il Tridentino (1) che i Parrochi vanno tenuti a pascere la sua greggia coll' amministrazione della divina parola; Or sotto questi detti va compresa la istruzione del popolo. Questa è la principale loro incombenza: infatti dissero gli Apostoli, che non conveniva ad essi lasciar di predicare al Popolo, per servire le mense, onde scelsero sette personaggi di buona fama per quest' oggetto, e per se ritennero la più nobile obbligazione, come leggesi negli Atti Apostolici (2). Questa obbligazione non proviene da umano stabilimento, ma dal dritto naturale e divino. I popoli professano una religione, ed i ministri souo incaricati di diffondere, ed insegnare la stessa ai popoli: ma come diffonderla ed insegnar-

(1) » Sess. XXIV *de reform. capit.* 1 ».
(2) « Actor. VI v. 2, 3 ».

la, senza istruirli. Bisogna che si ascolti ciò che si dee pur credere diceva l'Apostolo Paolo, e la fede promana dall' udito. Da ciò dunque rilevasi l'importar di un tale ufficio, e questo stesso viene da varii nostri sinodi inculcato. Si comanda in essi lo insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli, così da Marullo (1) da Doria (2) e finalmente da Palafox (3) i quali si conformano allo stabilimento del Tridentino (4) questi sinodi riguardano Palermo. Anche pur Messina, lo stesso i sinodi di quella hanno comandato, così Lombardo (5) e Mastrillo (6) lo stesso vuole S. Stefano per Cefalù: anzi comanda che il Parroco chiami per questo ufficio i preti ed i chierici e se non obbedissero loro minaccia le carceri. E questo ufficio viene ancora inculcato da Caputo per Mazzara e da Ramirez per Girgenti

(1) « Capit. VII *de fidei eruditione* ».
(2) « Doria parte I n. 4 ann. 1633 ».
(3) « Capit. 2 n. 6 *cum a teneris annis recta animarum* » *cultura maximopere pendeat, praecipimus Parochis, ut omni* » *diligentia ad puerorum instructionem in fidei misteriis in-* » *cumbant, ideoque singulis diebus Dominicis pueros pa-* » *rochiae finibus contentos campanulis per regionem missis,* » *in Ecclesiam congregent, atque ibi orationem dominica-* » *lem, angelicam salutationem, fidei symbolum, decalogi prae-* » *cepta, ceteraque cristianae doctrinae rudimenta edoceant* ».
(4) « Sess. 4 *de reform.* capit. 1 ».
(5) « Part. 1 n. 3 *de doctrina cristiana* ».
(6) « Part. 1 tit. 3 cap. 1 ».

e da Montalto per Morreale e tutti gli altri in fine sonosi a questi uniformati.

Per eseguire facilmente questo dovere molti de' lodati sinodi vogliono che sia dato qualche emolumento a quei, che si cooperano in ciò col Parroco, come stabilì il sinodo di Messina sotto Mastrillo.

Molti ancora comandano che s' istituisca la congregazione della dottrina cristiana e già lodevolmente si è introdotta in Palermo, avendola già primo insinuato Monsignor Marullo nel titolo del suo sinodo » *De sodalitatibus institu-* » *endis ad fidei rudimenta edocenda* ».

Su questo stesso ufficio bisogna avvertire che era un antico disdicevole costume d' insegnar la dottrina cristiana in lingua latina: Ma il saggissimo Monsignor di Palafox nel suo sinodo comandò, che s' insegnasse nella lingua vernacola e già molte diocesi vi si sono conformate, seguitando in ciò il precetto di S. Pio V° (1).

Non furono di questo solo contenti i nostri sinodi comandando, che i Parrochi istruiscano i fanciulli del proprio distretto, ma vollero eziandio, ch' estendessero la loro cura per le campagne, ove la troppa lontananza dalla civile cultura, fa che si manchi ancora della spirituale.

(1) « *Bulla Pii V*, 6 *octobr.* 1567 ».

E finalmente comandano che i Rettori dei seminarii l'insegnino agli alunni, come lo disse Ramirez per Girgenti. Palafox fu sollecito, che i feudatarii la facessero insegnare ai loro custodi e mandriani, i Rettori degli ospedali a quelli che capitassero ivi ignoranti, ed affinchè questi decreti non restassero inutili, comandarono i lodati sinodi, che i padri obbligassero i ragazzi ad ascoltar la domenica la dottrina Cristiana, i confessori negassero l'assoluzione a coloro che li troverebbero ignari de' misteri di nostra fede, ed i Parrochi non li congiungessero in matrimonio.

Quanto abbiamo detto fin quì riguarda la puerile istruzione. È duopo ancora che quei i quali sono fatti maggiori sieno istruiti ne' misteri di nostra religione, avvertiti de' loro doveri, dei vizii da fuggirsi, ed i particolari comandi conoscano della Chiesa.

Perciò i nostri sinodi anche su di questi oggetti hanno fatto de' particolari stabilimenti. Così dietro il Tridentino (1) Mastrilli (2) e Lombardo per Messina, Marullo per Palermo (3) indi Doria per la stessa comandano, che nelle domeniche e nelle feste spieghino l'Evangelio con

(1) « Trid. sess. 5 cap. 2 e sess. 24 cap. 4 ».
(2) « Parte 1 tit. v cap. 1 ».
(3) « Part. 1 capit. v ».

brevità, e finalmente Palafox con più di saggezza distingue l'istruzione su i misteri della fede dalla predicazione: e per le prime vuole, che si predichi giusta il Tridentino da' Parrochi tutte le Domeniche e nel tempo di digiuno, cioè nella Quaresima e nell'Avvento, se non ogni giorno, almeno tre volte la settimana conforme aveva il Tridentino stesso insegnato (1).

Per la predicazione poi comanda, ed in questo son d'accordo col sinodo di Caputo per la diocesi di Mazara (2) e S. Stefano per Cefalù (3) e Ramirez per Girgenti (4) giusta come il lodato generale Concilio avea sanzionato (5) che i Parrochi siano ad essa tenuti o per se, od impediti, per altri (a).

(1) « Sess. 22 cap. 8 *de sacrificio Missae* ».
(2) « Parte 1 cap. 5.
(3) « Capit. 3 ».
(4) « Prima parte cap. 5 ».
(5) « Sess. 5 cap. 2 e sess. 24 cap. 4 ».
(a) Sul proposto della predicazione abbiamo molti decreti de' nostri sinodi per la retta amministrazione della stessa e 1° che niuno predichi, quando predica il Vescovo senza una espressa licenza, 2° che la predicazione sia affidata a degni, ed idonei soggetti 3° che i Predicatori non si intertengano in inutili questioni, ma additino semplicemente il vizio da fuggirsi e la virtù d'abbracciarsi, 4° che tutti i Regolari quando non predicano nelle chiese dell'ordine proprio siano tenuti all'esame da farsi dal Vescovo però nelle chiese loro giusta la bolla di Clemente X *In superna* del 1670 debbano essere esaminati da' proprii superiori, ed approvati dal Vescovo 5°

Finalmente Palafox fa molti decreti sulla sorveglianza, che deono avere i Parrochi per la loro greggia, che mancano negli altri sinodi: come questi però suppongono la residenza, quindi nel titolo della *residenza* me li riserbo.

§. II°

Dei Parrochi di Palermo e loro Cappellani.

Non disdice a questo trattato generale, che io mi abbia in un particolare titolo riserbato a parlare de' Parrochi di Palermo; quando questi hanno formato il soggetto di varie leggi e decreti pontificii, e varii aspetti ci presentano per la loro elezione e per le prerogative degli stessi.

Si disse già qualche cosa sull' origine di alcune parrocchie in Palermo e Mongitori vi descrive quella dell' altre: qui d' altra sorgente deriva questo capitolo.

che l' elemosina non si colga durante la predica, ma dopo essersi quella sospesa, 6° che non predichino indulgenze non approvate dalla bolla della Crociata 7° che i Rettori non ammettano nelle loro chiese alla predicazione quei, che non mostreranno la pagella munita dal sugello Arcivescovile, 8° che si separino i maschi dalle femine, così Palafox, Caputo ed altri: ma già molti di questi sono iti in disuso.

Era da gran tempo, che le nostre parrocchie abbisognavano di riforma, perchè ora a Cappellani amovibili affidavasi la cura di queste; ora mancando di congrua i Pastori abbandonavano la propria greggia, ed ora taluni spinti più dal proprio interesse, che dalla salute delle anime tutto davano per denaro, e non davasi sagramento senza prestar qualche somma (sebbene questa a titolo di sostentamento la chiedeano). Veramente disdicevole era alla Capitale, che i suoi curati così per poco stassero colla ecclesiastica disciplina per mancanza di una congrua decente.

Un tanto disordine, che molti scandali e molte liti cagionava nei fedeli, spinse il Senato di Palermo nel 1584 ad assegnar da se 6817 (a)

(a) Questa *congrua* fu per l' opera del cappellano Sac. Filippo Prestipino aumentata di un terzo: costui avveduto com' egli era colse il destro di rappresentare al decurionato che i bisogni delle parrocchie e de' loro ministri del secolo decimonono non sono più quelli del decimosesto, ma di troppo aumentati e perciò non più quella assignazione potea dirsi congrua, ma disconveniente, ed il comune accettò la dimanda e piatendo i ministri del culto nel 1816 aumentò la prisca assignazione e questi curati sepper grado al cappellano Prestipino de' ricevuti favori sul proposito della congrua.

Abbiamo ancora la legge del 13 maggio 1818 fatta in vista dell' articolo VII del Concordato dove si comanda che si assegni alle parrocchie una congrua corrispondente, e che i Vescovi ne trasmettano lo stato per dar delle provvidenze opportune.

scudi a' Parrochi per congrua del culto divino e pel mantenimento di quei ministri, che procuravano la salute delle anime, ed il Capitolo a renunziare a' suoi dritti, che aveva sulle parrocchie di S. Nicolò dell' Albergaria, di S. Antonio e di S. Giacomo (a).

Indi il Padre Giovanni Zizo della congregazione dell' Oratorio, ma prima Parrocò di S. Ippolito si portò a sollecitarne l' autorizzazione pontificia da Clemente VIII°, ed il tutto conchiuso con bolla pontificia, fu solennemente stabilita la riforma, dichiarandone delegato Apostolico per eseguirla l' Arcivescovo, che allora occupava la nostra sede, Monsignor Ayedo (b) colla data dei 7 giugno 1600 e furono le parrocchie stabilite oltre quelle della cattedrale e quella del Real Palazzo, S. Antonio, l' Albergaria, S. Giovanni delli Tartari, S. Ippolito, S. Croce, la Kalsa S. Margarita e Monteserrato al Borgo.

I capi della riforma sono 1° che tutte le parrocchie debbano avere il loro Pastore, il quale sia un cittadino Palermitano (c) di cui il Senato

(a) Il tutto rilevasi dall' atti de' 7 marzo del 1598.

(b) Vedi Mongitori manoscritto *sulle parrocchie di Palermo.*

(c) Su queste parole della bolla, *Qui sit ejusdem civitatis civis*, sono nate delle continue liti cioè se debbansi interpetrare per un cittadino nato in Palermo (la quale parola *nato* pare che manchi nella bolla) ovvero di un palermitano oriundo, o per privilegio divenuto tale: però che debba essere un cit-

Palermitano n' ha il dritto di presentazione: indi la istituzione si dii dal Vescovo giusta le forme del Tridentino 2° i Parrochi sieno vietati di riscuotere alcuna cosa per l' amministrazione dei sagramenti o per dritto di sepoltura sotto qualunque titolo, o di tenersi delle cassettine sotto pena d' infligersi dall' Ordinario 3° si permette accettare quella cera, la quale viene spontaneamente offerta nei funerali, nel Battesimo, nei Matrimoni, nella purificazione dopo il parto, purchè si destini al culto (a) 4° per ogni fede di battesimo possano ricevere un carlino, e pel suono della campana un tarì.

tadino nato si dimostra dalle parole della stessa bolla che dice, *qui sit ejusdem civitatis civis*, dove il ripetersi questo cittadino della città dicono taluni che vale ad escludere ogni altra sorta di cittadinanza. Questa interpetrazione, la quale non è assolutamente apodittica l' addiviene se si considera che così si è interpetrata per due secoli e che al riferir di Marco Serio nel suo commentario sulla bolla *De' Reforma. Partec.* insorte più volte delle controversie sullo stesso per due personaggi illustri originati da palermitani, ma nati fuori di Palermo fu deciso che dovesse essere *talem de tale* cioè nato in questa città ed io aggiungo che nato deve essere e non oriundo per due ragioni; cioè, perché vantaggia il Senato dovendo stare permanente in Palermo per godere tal privilegio e perciò più riscuote il comune dalle gabelle e vantaggiano i cittadini commoranti, perchè quantunque essi pagano i pesi comuni, essi hanno questo particolare privilegio.

(a) Della *quarta funeraria* quantunque io promisi nel *manifesto* parlarne dopo il trattato *de' Parrochi*, pure ho pensato unirlo al trattato *delle Sepolture*.

Finalmente è d' avvertirsi su questi Parrochi di una consuetudine contraria al dritto comune per la città di Palermo, ma autorizzata da più leggi, come nel 1719 nel 1750 e nel 1753 e dall' ultima data dal re Ferdinando Borbone del 1767 per la quale è autorizzata ai nostri Parrochi l' *ozione* cioè il libero passaggio da una parrocchia all' altra senza allegare nel foro esterno motivo canonico. In essa carta Reale (a) si lodano i dispacci tutti di data anteriore e si dice « che » l' *ozione* stabilita dal Senato di Palermo pei » Parrochi nel 1753 non solamente sia utile ad » esso Senato, perchè presentando in una va» canza viene successivamente ad esercitare il » suo dritto, tante volte quante saranno l' altre » vacanze che occorreranno col mezzo dell' *ozione*, » ma sia anche diretta al pubblico bene, giac» chè l' ultima parrocchia di S. Maria di Mon» teserrato essendo molto povera, non si tro» verebbe chi volesse occuparla senza la speranza » di un passaggio sicuro ad altra parrocchia più » comoda (b) ».

(a) Vedi i capitoli della città di Palermo tom. 3.

(b) Oltre le parrocchie, che già esistevano se ne sono stabilite dal Senato di Palermo altre due suburbane l' una detta di Brancaccio e l' altra di mezzo-Morreale. A' Parrochi di queste fu con deliberazione del Decurionato della data del 1826 negato il passaggio nelle parrocchie di Palermo dietro una consulta fatta dal collegio de' Parrochi.

Dei loro Cappellani.

Il Senato di Palermo, non contento di destinare i proprii Pastori alle parrocchie volle eziandio supplire al culto collo stabilire de' *Cappellani coadjutori*, ed un clero ai quali assegnò le debite prestazioni. Noi quì c' incarichiamo di questi cappellani per avere facoltà non comuni agli altri cappellani di qualsivoglia chiesa. La scelta in vigor della bolla e dello stabilimento di Monsignor Ayedo è libera del Parroco, ma l' approvazione è tutta propria del Vescovo, l' amministrazione poi de' sagramenti in forza dell' articolo 28 della lodata bolla si vuole che *jure proprio* loro appartenga e non derivi dalla partecipazione fattane dal Parroco: ed infatti validamente innanti loro si celebrano i matrimoni clandestini, le parole sono « *Quod cappellani coadjutores ministrationis sacramentorum videlicet a Magistro Cappellano, in aliis vero parochialibus ecclesiis praefatis a propriis rectoribus eligi, ac omnes a te, et pro tempore existente Archiepiscopo approbari et confirmari* ». Alle stesse uniformandosi Monsignor Ayedo vuole che i Parrochi liberamente se li scelgano, ma deono osservarsi e confermarsi dal Vescovo, e questa approvazione è speciale, cioè per la tale parrocchia e che l' ottengano in iscritto.

Sembra avere a sufficienza detto su i Parro-

chi della Sicilia e precipuamente su i Parrochi di Palermo, bisogna rivolgerci a' Canonici che variano così in Sicilia nei loro dritti, privilegi e modi di elezione, come variano le chiese alle quali sono incardinati.

CAPITOLO XV°

Dei Canonici.

Assai più esteso fu dapprima il significato di *canonico* se il letterale senso risguardasi da quello in cui oggidì prendesi a significare.

Canonico essendo una parola originata da *Canone*, che la matricola dinotava, facea si che canonici si disser tutti quelli, ch'erano scritti in detta matricola, onde tutti i cherici in essa notati si disser Canonici: anzi siccome canone va quanto che *regula*, e tutti quei ch' ascrivevansi all' altare doveano a questa regola uniformarsi, ed era ciò detto vivere canonicamente, onde si disser canonici.

Ma coll' andar del tempo il termine di canonico venne ristretto a segnar quei soli, che vivevano in comune e sotto una data regola e di

questi Crodogango se ne vuole istitutore nella Chiesa di Mets in Francia, come S. Agostino lo era stato nella Chiesa d' Africa.

Da quanto abbiamo quì detto si scorge che tutti i nostri cherici nei primi anni di nostra Chiesa, anche canonici si dissero, perchè vivevano sotto una data regola e quei che non erano capaci venivano giudicati fuori canone, come rilevasi dalla lettera di papa Pelagio diretta ai Vescovi di Sicilia e noi a suo luogo diremo. Ma se mai vi sieno stati canonici del secondo genere, cioè di quei, che facevano una vita comune *sub data regula* pria dello stabilimento della nuova Monarchia nulla sappiamo: ma restituita la chiesa sicola dalle armi Normanne troviamo che il re Ruggeri concesse il tempio di Cefalù a' canonici regolari di S. Agostino, come rilevasi da una bolla di Clemente III° osservata dal Pirri.

Questo diligente scrittore ci riferisce, che Ruggieri Re trasse dei Preti dalla Chiesa di S. Maria la Bagnara che nel 1085 l'era stata dal Conte suo padre fondata. Questi preti cui il Conte diè ricetto nella Chiesa la Bagnara, Chiesa della diocesi di Mileto, professavano già la vita canonica, secondo il costume di quasi tutti i Cleri di Francia di quella stagione, siccome disse e mostrò il Tomasini (1) costume ancora abbrac-

(1) » Part. 1 lib. 3 capit. XI ».

ciato in molte altre chiese d' Occidente ed in Italia ancora.

Or se da quel capitolo regolare furono chiamati i cherici della chiesa di Cefalù si dee convenire, che furono questi dei canonici Regolari.

Ciò ancor ben altra ragione cel persuade: Sono questi ancora nel citato diploma chiamati « *Viros religiosos ecclesiasticos* » e tali erano allora appunto i Canonici Regolari a differenza de' monaci, che non si potevano chiamare nel senso comune *ecclesiastici;* perchè i Monaci allora ordinariamente non erano ecclesiastici, siccome notò lo stesso Tomasini (1).

Così durarono fin sotto Mons. Roano che li secolarizzò (a) nel 1671 con autorizzazione di Papa Clemente. Molti altri capitoli tra noi si stabilirono di Canonici sotto la disciplina monastica di s. Benedetto: Così infatti quello della chiesa di Catania.

Disciplina fu questa, che la nostra chiesa la

(1) « Part. 1, lib. 5, capit. 18 ».

(a) Pure professavano la stessa regola di s. Agostino i Canonici regolari di s. Spirito in Caltanissetta, perchè riuniti all' Abbate del monistero in monte-Sion in Gerusalemme come riferisce Pirro nell' antica ediz. lib. 3, notit. 3, e questo viene confirmato dal diploma di Aless. III del 1178.

Da questo diploma ancora rilevasi essere stati i fondator di questa abadia la contessa Adelaide ed il Conte suo sposo, e ricchissima per i larghi fondi avuti da questi e da Ruggieri Re, come meglio altrove dirò parlando delle *Commende.*

trasse dalla disciplina gallicana. Giacchè ed in Francia, e dalla Francia in Inghilterra furono questi mónaci, che il capitolo costituivano delle chiese, e l'abbate loro la faceva da Vescovo.

Un altro capitolo di monaci ancora fu stabilito in Messina, ma di rito greco sotto la direzione dell' Archimandrita, dopo che il vescovo Ugone a richiesta di Ruggieri n' autorizzò la dismembrazione, come si disse parlando dell' Archimandrita.

Ma pur vi ebbero dei capitoli secolari, che formarono il Senato della chiesa, così la chiesa di Palermo. Quello di Messina, ove ancora fu trasferito il capitolo di Troina, e la Cappella Palatina ec. (a) e per ultimo altri tre capitoli secolari sono stati autorizzati ad assistere le tre cattedrali stabilite in Nicosia, ed in Caltagirone nel 1816, ed in Piazza nel 1817.

Ed oggidì essendo state tutte le nostre chiese secolarizzate restano soltanto due capitoli regolari, cioè quello della cattedrale di Morreale risultante di monaci Benedittini ed il capitolo Archimandritale risultante di monaci Basiliani.

Or di questi Canonici esamineremo in varii articoli: 1° il modo onde vengono scelti; 2° le varie dignità, ed i varii offici di questi; 3° gli ufficii comuni a tutti; 4° le cotidiane distribuzioni.

(1) « Ved. Pirri nelle *Notizie delle chiese particolari* ».

Modo, onde vengono scelti.

E per questo bisogna distinguere, se i Canonicati vacheranno, durante la vita del Vescovo e del Prelato o morto quello. Di più tutti quei Canonicati in Sicilia, che sono di Regia fondazione possono essere o di mediata o d' immediata fondazione (dicesi immediata, quando i Sovrani l'hanno immediatamente fondati), o mediata, cioè quando, sono fondati da' Vescovi coi beni della Mensa.

Or dei primi sempre l'elezione è in mano del Sovrano, per lo padronato; dei secondi siccome, estinto il Prelato per la *regalia* tutti i beni dei Vescovadi, ed i beneficii ancora, che si reputano da Canonisti come porzioni di frutti della Chiesa cadono in mano del Sovrano, quindi è del Sovrano istesso l'elezione: durante però la vita del Vescovo sono di libera collazione, e vanno soggette alle riserve.

Bisogna inoltre avvertire che i modi d'elezione variano in Sicilia, come variano le chiese: Sono di libera elezione del Sovrano i Canonicati tutti della Cappella Palatina, altri poi sono tutti di libera collazione, come i Canonici della chiesa di Lipari. D' altri la scelta appartiene al capitolo stesso coll' approvazione del Vescovo, come i ca-

nonici della Collegiata del Ss. Salvadore in Morreale. Altri di scelta Vescovile ma coll' approvazione del Capitolo, come taluni canonici della chiesa di Siracusa. Altri alternativamente tra il Vescovo ed il Capitolo, come nella chiesa di Nicosia ma in *sede vacante* appartiene al solo Capitolo, come nella Bolla *Super additam Diei*, ed in Caltagirone spetta privativamente al Senato la presentazione per le Dignità e pei 16 canonici vi è l' alternativa tra quello ed il vescovo. In Messina anche pria del Concordato vi avea l' alternativa tra il Pontefice ed il Prelato, e la prima dignità era di collazione Pontificia. Altri finalmente in parte vengono scelti dal Sovrano, in parte dal Vescovo, come nella chiesa di Girgenti, e come avvenne nella chiesa di Palermo.

E per questi bisogna notare che non così come oggidì sono di nomina Regia, lo furono una volta: solamente riconoscendo la regia largizione, la Cantoria per l' Abbadia a quella unita di S. Nicolò *de Regalis*, i Canonici eremiti per l' Abbadia a quelli data da Carlo V° di S. Giovanni degli Eremiti, ed i Canonici del Porto. Quindi questi solamente sceglieva il Sovrano. Ma come per una antica costumanza approvata da Bonifacio IX° questi Canonici serbano tra loro l' *ozione* e gli ultimi due Canonici erano di nomina Regia, questi pure dovendo ottare, e quest' ultimi scelti

essendo dal Re, da ciò avviene, che il Re sceglie sempre tutt' i Canonici della nostra Cattedrale. Se non se mancassero tre Canonici nello stesso tempo, allora il terzo lo sceglie il Papa (a).

Questa ozione però non si dava per l' Arcidiaconato: ma poscia a richiesta dei Canonici nel 1743 sull' allegazione fattane dall' Avvocato del Re Landolina (1) si stabilì 1° che si dia l' ozione a' canonici e non si dia esecuzione alle bolle spedite dalla Dataria Apostolica, che disponessero il contrario, ma se ne informi il Sovrano (b).

(a) Perciò vi ha il dispaccio registrato al tom. 1. *Sic. Sanct.* pag. 65, che vacando un canonicato nella nostra Cattedrale, se ne proponghi subito la nomina.

(1) « *Sicul. Sanct.* tom. 1 pag. 512 e 515 ».

(b) È d' avvertirsi che i Preti stabiliti nella cattedrale di Morreale hanno sempre richiesto l' insegne canonicali, e discussa la causa innanti la Giunta dei Presidenti e Consultore, si diffinì il contrario, e si negò l' *Exequatur* alla bolla Pontificia del 1741 che ad essi l' accordava.

E fu ancora nel 1782 dalla stessa Giunta proibito di chiamarsi il Collegio dei diciotto ministri, potendosi solamente chiamare i 18 Sacerdoti prebendati. Sarebbe ancora non indegno dell' opera mostrare, come col variar de' tempi i capitoli di Sicilia hanno acquistato dell' insegne di onorificenza, ma su questo si può vedere il Pirri nelle notizie di ciascheduna Chiesa; piuttosto qui, cenniamo le leggi Reali, che danno ai Vescovi il permesso d' accordare l' insegne minori. Nel 4 gennaro 1803 fu esaminata dalla Suprema Giunta de' Vescovi e fu dopo la consulta di questi stabilito che spetta al Papa di concedere l' uso dell' insegne Pontificali, come il Bacolo,

ARTICOLO II°

Dignità de' capitoli, ed ufficii di queste.

Variano di numero e di grado le dignità delle nostre chiese, come variano le chiese stesse, perchè nella nostra Cattedrale la prima dignità è la Cantoria e sono tre, cioè la Cantoria, l' Arcidiacono, ed il Decano, Altri tre ve n' hanno in Messina, il Decano, il Ciantro e l' Arcidiacono. In Girgenti la prima dignità è il Decano e sono quattro il Decano, l' Arcidiacono, il Ciantro ed il Tesoriero. Quattro pure sono in Mazara. In Catania vi era il Priore, che poi fu unito alla ciantria, in Nicosia ne furono stabilite cinque e la prima dignità è l' Arcipretura; Cinque ancora in Caltagirone il Proposito è la prima. Sul resto si veda Pirri e la visita di Ciocchis, e l' ultime bolle su i nuovi Vescovadi. Varie obbligazioni indossano queste Dignità.

Dignità nel suo originario significato vale un beneficio, cui d' unita alla preeminenza va la

l' Anello, la Mitra ec. Ai Vescovi poi concedere l' uso dell' insegne Corali, come l' Almuzio, il Rocchetto, la Cappa-magna ec. ma doversi premettere il permesso di Sua Maestà: oggidì quest' affare si discute; e si allegano in contrario molte decisioni della Sagra Congregazione, come nella causa d' Otranto del 1612, quella di Torino del 1641; osta però queste la decisione nella causa Sorana del 1721 e si attendono delle risoluzioni diffinitive.

giurisdizione e così furono le dignità delle cattedrali, ma quando nel suo principio l' autorità loro fu delegata, indi per l' incuria degli Ordinarii divenne perpetua e fu giudicata propia: ma fatti più accorti i Vescovi, avendole private di quella, le ridussero a dignità prive di qualsivoglia dritto e si disser *Ventose*.

Però a queste stesse dignità alle quali venne tolta la giurisdizione, pure rimasero alcuni officii particolari, che indicano autorità nelle stesse Chiese.

Così il *Ciantro* ch' è un termine derivato dal Francese *Ciantre* corrispondente al *Cantor* dei latini, e vale regolatore del canto, derivato nella nostra dalle Chiese gallicane, d' onde partironsi i nostri conquistatori: detto ancora *Primicerio*, perchè il primo scritto nelle tavole di cera. Ove è la prima dignità, presiede nel coro a tutt' i Canonici, cherici e ministri, ed ove non è il primo ha sempre l' incombenza di Regolare il canto, ed in esso bada, che il divino officio sia recitato con decenza e gravità: infatti (a) così per noi stabilì Palafox (1) e Caputo per Mazara, e gli altri sinodi per l' altre diocesi.

(a) Il *Ciantro* della Cattedrale di Palermo in *Sede vacante è suddelegato* della Crociata, come altrove dirassi più opportunamente.

(1) « Parte III. Capit. III ».

Un' altra dignità è il *Decano*, trasse questo la sua origine da capitoli monacali. Presso i monaci oltre l' Abbate ed il Preposito vi avea il Decano, che presedeva dieci monaci ed in mancanza di quelli suppliva le loro veci. Da quelli si diramarono ne' capitoli secolari, ed in molte diocesi è la prima dignità, così in Girgenti come dice Ramirez (1) e Santo Stefano per Cefalù (2) ed in Messina ec.

Su di questa generalmente si può avvertire, che ove la fa di prima Dignità a lui appartiene presedere ai Canonici.

Viene in terzo luogo l' *Arcidiacono* di questa ben disse il nostro Palafox (3) » *Archidiaconus,*
» *qui graeca voce in latinum versa non male*
» *ministrorum Princeps interpetratur*, *et a Ca-*
» *nonibus* (4) *non immerito oculus Episcopi*
» *nuncupatur*, *omnes enim circum lustrare*,
» *et perscrutari eum oportet*, *nobisque indi-*
» *care quid agendum*, *quid prohibendum*, *quo*
» *ecclesiastica disciplina cultusque divinus con-*
» *servetur et augeatur* ».

Questo Arcidiacono sul principio era Diacono, e presedeva ai ministri come disse Tomasi-

(1) « Part. III, Capit. IV ».
(2) « Capit. IV ».
(3) « Part. IV, Capit. V, ».
(4) « Capit. I distinz. 21, Can. *Diacon.* ».

ni (1) e solevano i Vescovi tutto commettere agli Arcidiaconi; avvenne perciò, che crebbe di molto l' autorità loro, e sugli stessi Presbiteri prevalsero e dopo ritenuta la giurisdizione, vollero ascendere al Presbiterato.

Questa autorità, che loro veniva delegatamente si reputò ordinaria, e dalle sentenze degli Arcidiaconi si appellava ai Vescovi (2).

Così come nella Chiesa tutta avvenne di molti Arcidiaconi della chiesa di Sicilia; infatti l' Arcidiacono della chiesa di Catania aveva l' autorità d' istituire i ministri in tutta la diocesi e questo facealo ordinariamente, ed a viemmeglio essere sicuro in ciò fare, d' ogni nuovo Vicerè n' otteneva lettera di conferma (a). Onde il papa Sisto V° tolse quella dignità da Catania o poscia fu nel 1639 rimessa, ma priva della sua giurisdizione.

Gli Arcidiaconi ancora di Palermo conoscevano una volta le cause di Adulterio e di Ratto (3): oggidì però solamente il nostro Arcidiacono conosce, se coloro che vogliono maritarsi

(1) « Parte 1 lib. 2 cap. 17 ».

(2) « *Cap.* 3. *De Appellation.* in 6° ».

(a) Così nel libro de' Secretarii della Cancelleria dal fol. 25 a 35 si trova la lettera scritta da monsignor Caracciolo al Vicere Giovanni la Cerda, affinchè sospendesse di dare le sue lettere osservatoriali nel 1562.

(3) « Vedi Pirri notizia della chiesa di Palermo e le *Consuetudini* di questa città ».

sono d'altro legame matrimoniale (a) impediti, e di questo ne invia ai Parrochi rispettivi la *fede* di *libertà:* ancora dava delle licenze di fatigare la festa per motivi canonici, imponendo ancora delle pene pecuniarie con applicarle alla Chie-

(a) Nel 1805 vi fu un atto viceregio del Principe di Cutò, in cui si stabiliscono alcune regole per l'ufficio dell'Arcidiaconato per evitare i matrimonii con finti nomi giusta le determinazioni del sinodo di Palafox nel 1679. *De officio Arcidiaconi* cap. 5, n. 49.

1° Nel riceversi le carte deono osservare se sieno vere le soscrizioni, delle quali deono esser munite.

2° Dee l'Arcidiacono riconoscere lo sposo e la sposa, che voglionsi maritare, interrogarli su i loro natali, condizione, e stato libero: nella diocesi far ciò eseguire da suoi sostituti. Dippiù dee far lo stesso co' testimoni, che debbono altronde, essere persone conosciute e far scrivere dal suo maestro Notaro le loro deposizioni.

3° Deve mandare degl'uffiziali per farsi informare delle persone, che abitano vicino le rispettive case degli sposi, se la deposizione fatta da' testimoni sia sincera, come di non essere militari e se veramente figli di padri difonti, e lo stesso dee farsi da' sostituti nelle diocesi.

4° Trovato tutto vero accorderà in iscritto la solita licenza de' proclami, nel caso di falsità le sospenda, e ne dee informare il Governo per via della Gran Corte Criminale e dall'altro canto ne avviserà la curia Arcivescovile. Per tutti questi esami non può ripetere dritto alcuno a norma del sinodo suddetto a riserva di quello, che prima d'ora ha esatto, e neppure il suo maestro Notaro, e così pure gli altri ufficiali. Questi ufficiali deono essere probi, come dice il sinodo suddetto.

5° Avuta questa il Paroco non può eseguire le denunzie, se prima non avrà adibito tutte le precauzioni prescritte dal

sa (a), come pure presenta al vescovo i promavendi, ed in tutte le sacre funzioni del Vescovo la fa di suo ministro.

Su questi suoi ufficii i nostri sinodi comandano, che le pene pecuniarie non l' applichi per uso proprio, e che non dii licenza per abito.

L' arcidiacono di Morreale fa gli stessi ufficii del nostro, ma non pronunzia sulla libertà dei contraenti (1). In Messina, ed in Cefalù il suo ufficio è semplicemente ristretto al coro in mancanza del Decano. Però in Cefalù anche quando il capitolo era regolare era l' Arcidiacono una dignità secolare che pur conosceva le cause matrimoniali e dispensava all' obbligo dell' astinenza dell' opere servili, infligendo delle pene ai trasgressori ed applicando a se le multe: da Ferdinando Borbone gli venne quest' ultimo proibito e gli si assegnarono once quaranta sulla mensa.

sinodo stesso al cap. VIII, *de matrim.* ed osservando gli stabilimenti del Concilio Tridentino.

Gli altri riguardano i Parrochi e si diranno nel capitolo del *matrimonio*.

(a) Vedi il sinodo di Palafox cap. 5, n. 46, 47, 48, 49 dove sono descritti, questi suoi dritti.

Sullo stesso Ciocchis comanda, che non dii permesso di lavorare se non in casi particolari e per motivi canonici e che i proventi matrimoniali sieno tassati giusta la tassa Innocenziana *visita della Cattedrale*. Questa tassa Innocenziana trovasi nel Codice di Giarrizzo pag. 357.

(1) « Sess. v. ».

In Mazara Caputo prescrive (1) che invigili nel coro, e riconosce in esso il dritto di presentare agli ordini, come dal Ponteficale si prescrive, e dar delle licenze di faticar ne' dì festivi. E in fine per Girgenti Ramirez comanda (2) » *Visitationi se non immisceat*, *nec ullas causas criminales*, *matrimoniales*, *concubinatus*, » *cognoscere potest utpote de jure et consuetudine* ».

Oltre di queste dignità, che hanno annesse le loro obbligazioni, vi sono taluni canonicati, ai quali sono annessi de' particolari ufficii (a). Que-

(1) « Part. III. ».
(2) « Part. III, capit. IV. ».
(a) Su di questo punto non è stata conforme la disciplina delle nostre chiese. Nella nostra Cattedrale non hanno unita prebenda. Su questo oggetto si fece una consulta da Monsignor Scavo nel 1737. Scavo l'avanzò per lo stabilimento di quattro Canonici di tale natura, cioè Teologo, Penitenziere, Dottore e Maestro, dietro essere stato richiesto a rispondere su tre dubii; 1° se convenisse al Re aggravare quattro Canonicati de' pesi, ed accordar loro l'esenzioni, che sogliono godere questi Canonici. 2° Se possa ciò farsi senza offendere le leggi ed i canoni. 3° Se si possa per l'elezione de' suddetti canonicati tener concorso senza offendere i dritti regii.

Questo giudizioso Scrittore corrispondendo alle domande coll' affermativo parere e mostrando la giustizia e la convenevolezza conchiuse, che si stabilissero, ma che non conveniva al Re di darli a concorso: 1. per non sottoporre il Sovrano a' sudditi, restando il Re, fatto il concorso, tenuto a comparire innanti i Tribunali, a cui sogliono appellarsi i litigiosi concorrenti: 2. perchè dovendosi questo concorso te-

sti canonicati sono ordinariamente il Teologo ed il Penitenziere. Detti canonicati li volle il Tridentino alla sessione vigesimaquarta, capitolo ottavo. Il Penitenziere è il vicario del Vescovo nell' udir le confessioni, ed ha la facoltà di assolvere da' riservati.

Il Teologole poi dee spiegar la Scrittura, ed istruire il Clero.

A questi ufficii nella nostra Cattedrale ancora non vanno annesse delle prebende, e sogliono soltanto destinarsi dal Vescovo, non ostante il precetto del Tridentino, che vuole dopo celebrato quello, che si unisse subito la prima prebenda vacatura e che si dii a concorso.

In Mazara però il sinodo celebrato sotto Monsignore Caputo nel 1735 volle, che si istituisse la prebenda teologale, e che vi si unisse la prima prebenda vacatura, vi e ha pure il Penitenziere.

In Cefalù l'abbate di santa Maria di Mistret-

nere innanti i Prelati, quelli ne divengono gli elettori: 3° trattandosi di destinare quattro canonicati degli Eremiti per unirvi quegli ufficii; e questi da una parte erano di padronato, perchè di regia fondazione; dall'altra negli uficii a' quali venivano a congiungersi stavano soggetti alle regole della Cancelleria locchè contradiceva al dritto di padronato, onde consultò di dimandare il Re la dispensa delle suddette regole.

Dopo quella consulta fu allora scelto il canonico Magistrale, ma poscia più non si eseguì.

ta ha la prebenda teologale, e spiega la scrittura, ed espone i casi di coscienza, essendo così comandato dal sinodo dello stesso celebrato sotto Santo Stefano, e l' altre diocesi in fine alcune l' hanno già stabilite, altre ne sono prive tutt' ora.

ARTICOLO III°

Officii comuni a tutti i Canonici.

Gli ufficii comuni a' canonici variano secondo il grado, che occupano. Il Tridentino (1) partì i canonici in Presbiteri, Diaconi, e Suddiaconi, e questi sono tenuti a' particolari ufficii annessi all' ecclesiastica gerarchia. Sono poi tutti tenuti all' integrità della vita, alla letteratura, ma più d' ogni altro alla recita solenne delle ore canoniche, siccome disse il Tridentino (2) « *Ut in* » *choro ad psallendum instituto hymnis et can-* » *ticis DEI nomen reverenter distincteque lau-* » *dent* ».

Per la provincia di Palermo vi fu un sinodo provinciale con regia approvazione anche autorizzato, comandò al can. 1° « *Canonici vero*

(1) « Sess. XXIV. capit. XII, ».
(2) « Sess. XXIV. capit. XII, ».

» *in Ecclesiis Cathedralibus teneantur venire*
» *omnibus diebus Dominicis, et feriis duplici-*
» *bus, et semi-duplicibus ad missam et primas*
» *et secundas vesperas; ad matutinum vero di-*
» *ctis diebus veniant, quando commode pote-*
» *runt* » confirmato nel 1388 dall' arcivescovo Ludovico Bonito in un sinodo provinciale tenuto una co' suffraganei.

Filippo Crispo per Messina nel 1392 comandava giusta i canoni, che ciaschedun canonico, e prebendato sostituisca il vicario, e non potendo dispensava, che avesse personalmente servito.

Ma dietro quello stabilimento del Tridentino testè citato, furono tutti obbligati alla recita giornaliera delle ore canoniche, ed i loro comuni officii meglio che in altro qualsivoglia sinodo sono descritti dal nostro Palafox, e Ramirez nel suo sinodo propone a' canonici le stesse ammonizioni, che dava per l' osservanza de' proprii doveri s. Carlo a' canonici.

Sono tenuti ancora tutti i canonici, subito che verranno inaugurati al canonicato fare due volte la professione di fede, una volta innanzi l' Arcivescovo, od in cambio al di lui il Vicario, ed un' altra innanti il Capitolo, siccome disse il Tridentino (1).

(1) « Sess. xiv, cap. ii. ».

ARTICOLO IV°

Delle cotidiane Distribuzioni.

Per fare che ogni Canonico venisse spinto da una certa molla alla recita delle ore canoniche, furono d' antico tempo nella Chiesa stabilita le *Distribuzioni cotidiane*, e ristabilite dal Tridentino (2) non per servir Dio per l' interesse, ma per avere un certo allettamento.

Furono queste Distribuzioni, così chiamate, perchè indicano una certa prestazione di danaro per la recitata delle ore canoniche, addette a certe ore da darsi a' soli Canonici presenti.

Ora siffatte Distribuzioni non così, come furono dal Tridentino immantinente si osservono nelle Chiese di Sicilia, ed a tale ritardo potissimamente vi ebbe parte la tenuità delle prebende, che perciò non poteano facilmente dividersi; ma poscia o per le largizioni fatte da Pastori a' capitoli, o per la pietà de' Principi fatte più pingue le mense capitolari, facilmente poterono introdursi.

Abbiamo su di questo un decreto del de-Ciocchis per la Chiesa di Cefalù (1) dove si dice,

(2) « Sess. XXII. cap. II. ».

che si osservi la legge della *puntazione*, come fu dal Tridentino stabilita, ed i punti si accrescano ai presenti.

In Mazara per la ragione detta di sopra nel 1741 non si erano ancora introdotte, e sebbene Jordì regio Visitatore nel 1604 avesse ordinato, che si apprestassero 600 scudi dalla mensa Vescovile per distribuzioni, allontanato il Visitatore, quel decreto non si pose ad effetto.

Monsignor La Cava comandò nel 1619, che si accordasse l' assegnazione di 1000 scudi sopra la senna da darla in *Distribuzione* a' canonici; il Re v' annuì, e volle che si agisse presso la Corte romana per stabilirsi questa pensione perpetua sul vescovado, ma l' affare non si compì. Finalmente il lodato Ciocchis comandò, che assolutamente la terza parte delle prebende canonicali si stabilisse in masse per le Distribuzioni, ed il futuro vescovo l' aumenti a mente dal Tridentino coll' unione de' beneficii semplici. Per le altre diocesi si può vedere la lodata visita.

§ 2.

Del Capitolo, e dello stesso in sede vacante.

Il *Capitolo* così detto da' capitoli regolari, dove un capitolo di regola si leggeva, ma

poscia fu sostituito a dinotare il Senato del Vescovo, il quale una col Prelato decideva sugli affari della diocesi, sebbene il Vescovo non era tenuto a seguire il di lui consiglio.

Rispettabili furono tra noi i Capitoli, quando tra loro a voti de' canonici scieglievansi il Vescovo, e rispettabilissimi que' delle Chiese metropolitane..

Intanto questo Capitolo, che indica il corpo de' canonici, dinota ancora l' unione degli stessi sotto del loro capo per trattare gli affari, che riguardano il Capitolo stesso.

Questi Capitoli sono intimati e preseduti da colui, il quale giusta le varie diocesi rappresenta da loro capo.

Essi giusta il dritto comune si distingono in *legittimi*, e *chiamati* a *bella posta*. I primi soglionsi ordinariamente riunire, i secondi estraordinariamente. Questi capitoli sogliońsi intimare o riunire con un suono consueto, e vi deono essere invitati tutti i canonici, anche gli assenti, quando però sono nella stessa provincia, ed il non chiamarli renderebbe nullo il Capitolo (1).

Gli assenti però possono commettere. Indi si propone il negozio da trattarsi da colui, che presiede, e conchiudesi a maggioranza di voti.

(1) « § v. *De servitio, et disciplina Chor.* ».

Tutti i dritti ordinarii de' vescovi trasferisconsi a' capitoli essendo morto il vescovo; ma a torre via i disturbi, che sorgerebbono se tutti i Canonici la volessero fare da vescovo, volle il Tridentino (1) o che i canonici scegliessero un vicario tra loro detto *Vicario capitolare*, detto ancora *Ufficiale* tra otto giorni, o confirmare quella che vi si trova, altrimente s' intendesse devoluto il dritto al metropolitano, e se metropolitano, od esente al suffraganeo più vicino.

Per la Sicilia abbiamo le seguenti variazioni, il Capitolo metropolitano di Morreale sceglie il vicario dal numero dei suoi monaci: qualche volta però ha ancora scelto un prete secolare. Il Capitolo basiliano di Messina non può scegliere un monaco, ma un prete secolare sotto pena di nullità e di devoluzione, come stabilì il Ciocchis (2). Per Palermo, dice Mongitori pag. 287 *Bullæ privilegia etc.* e dietro lui notò di Chiara al Rossi, che il capitolo della nostra chiesa per ogni mese sceglieva due Vicarii, e con prattica d' antico tempo, e questi venivano tratti a sorte del bussolo; ma nel 1568, fatta vedova la stessa Chiesa per la morte di monsignor

(1) « Capit. 58, *ex de electionibus* ».

(2) « Ciocchis § IV, *visita dell' Archimandrit*...

Ottavio Precone, trattandosi sulla scelta del Vicario, alcuni volevano eseguita la legge del Tridentino, tra queste liti fu devoluto il dritto al vescovo di Mazara, come al suffraganeo più antico Monsignor Lomellino, e questi scelse il vicario, e fu questo fatto approvato da S. Pio V° nel 1569, il quale condannò assolutamente l'antica nostra consuetudine.

Tutti i vicarii nostri deono essere approvati con biglietto Viceregio (1). Nè godono i sudetti Vicarii capitolari di verun emolumento (2).

Molte cose sono vietate ed al Capitolo, ed al Vicario capitolare in sede vacante 1° non fa tutto ciò che dipende dall' ordine vescovile (3) quantunque adibisse altri vescovi per esercitar i Pontefficali. 2° Non fa quello, che viene a' vescovi, quali Delegati apostolici. 3° Non può il Capitolo in *sede vacante* cambiare, o diminuire cosa de' dritti vescovili. 4° Non può infra anno dare dimissorie, fuorchè agli aventi beneficiali, o a que' che infra l' anno deono conseguire qualche beneficio: dopo l' anno le dà a tutti (4). 5° Il Capitolo in *sede vacante* non con-

(1) « *Sicul. Sancti* t. 6, p. 337 si legge che il Vicario scelto dal capitolo della chiesa di Mazara perchè esercitò i dritti vicariali fu carcerato in Palermo del Vicerè Lanuza ivi pag. 341.

(2) « *Sicul Sancti* ivi pag. 339 ».

(3) « Cap. unic. *De sede vacante* in 6 ».

(4) « Trid. sess. VII. *de reform.* cap. 1 ».

ferisce beneficii, la di cui libera collazione spetta al vescovo (1). 6° Tutti i canonicati, e beneficii di regio Padronato li conferisce il Re, quando sono pagati dalla mensa, perchè riconoscono una mediata regia fondazione, e perciò vanno soggetti alla *Regalia*, come dirassi di sotto.

§ 3°

Della Residenza.

Sogliono i canonisti trattar della *Residenza*, quando parlano di quei, che ad essa vanno tenuti, per cui le leggi ne spargono or in un capitolo, or in un altro: io però giudico riunirle tutte sotto unico paragrafo, e siccome la residenza intanto è comandata, in quanto è il mezzo di soddisfare o alla cura pastorale, od all'officio, che ciascuno indossa; perciò della residenza qui parlo come di un dovere, a cui ed i Vescovi, ed i Curati, ed i Canonici vanno tenuti.

Quando i canoni comandarono la residenza, vollero con ciò comandare la sorveglianza delle pecore, il pascerle, ed il nutrirle e prestar insieme un assiduo culto alla Divinità, e pregarla per il popolo.

(1) « Capit. 2, *ex de sede vacante* ».

Da ciò avviene, che se non si trova il termine comandato, si trovano però espressi gli ufficii, che suppongono la residenza. Quest' obbligo però così inerente all' ufficio pastorale non mancarono di que' nella Sicilia, che lo trascurarono per ambizione.

Ciò principalmente avvenne regnando il buon Guglielmo, spinti allora i Prelati della Sicilia dal disio di predominare gli altri, e di sfolgare in oro, si trasferirono in Palermo, onde essere inaugurati all' arcivescovado di Palermo, od almeno accupar de' posti nella Corte. Quest' ambizione de' nostri Prelati tanto spiacque all' orbe cristiano, quanto il primate stesso di Cantuaria nel difendere taluni vescovi, che stavano lontani dalle loro sedi, disse a nostro discapito, che questi non l' avevano fatto pegli oggetti d' onde si spinsero a partire i vescovi di Sicilia dalle loro diocesi, e star per dieci anni dalle stesse lontani, ma per motivi canonici, ed i motivi adduce pei quali era lecito ciò fare.

Pietro de Blois ancora, che molto allora valeva per la sua pietà e prudenza, e perchè l' era stato educatore di Guglielmo, molto scrisse su di un tale obbligo contro i nostri vescovi (a).

Un tale difetto per la nostra Chiesa non fu

(a) Vedi Pirri opera citata e di Giovanni *Storia Ecclesiastica* manoscritta al secolo XIII.

solamente di quell'età, m' anche in altri tempi le continue guerre, e l'essere stati scelti Prelati stranieri per le nostre cure concorse a lasciare privi di pastori la nostra Chiesa, e più di ogni altra la sede di Morreale da quando fu secolarizzata soffrì questa sventura.

Così come i Vescovi, i Parrochi, ed i Canonici non eseguivano punto il loro officio; onde ed i nostri Sovrani, ed i sinodi corsero valorosamente a darvi riparo.

Infatti come il Tridentino ne sanzionò la legge, Giovanni del Pozzo qui inviato per mettere in esecuzione il Tridentino varii decreti fece sullo stesso, e come i Parlamenti generali di Sicilia ne avanzavano delle istanze alla Corte; così quella ne stabiliva delle leggi che si trovano raccolte al capitolo IX° delli stessi.

Ferdinando II° fu il primo, che dietro la richiesta del Parlamento ne sanzionò il capitolo (1)

(1) « Cap. xcii. *item* perchè l' absentia di li Prelati di lui re-
» gno causa molto danno, primo all' animi di li regniculi, chi
» nun è cum loro lu pasturi per darili la doctrina, et dogma
» necessaria a la istructioni di la fidi sancta, et soi sancti co-
» stumi et tucto tendi contro sua real cuscientia, chi poi che
» li eligi Prelati non li invia, che fazzanu residenza in li loro
» Prelazii, et Ecclesii, et l' altro danno è di lo corpo, perchè
» invianu certi Procuraturi, chi su pilaturi, et extorturi di li
» poviri genti di li loro Diocesi, et quantu dinari di li renditi
» di li dicti Prelati cogliono, et di li dicti extorsioni, et compo-

ma vana fu la dimanda, inutile la legge; perchè i Prelati stavano ancora lontani dalle sedi loro, onde domandarono lo stesso da Carlo II° e vollero, che il Re accordi mesi sei di tempo a poter qua trasferirsi.

Rispose Carlo II° al cap. 13° col solito *Placet* e che se ne mandino le lettere opportune al Papa.

Nel cap. 55, siccome elassi i sei mesi molti non comparvero, e trovandosi allora visitatore *Puyades* chiese il parlamento, che si dasse a questo dal Re facoltà di sequestrare i beni loro se non comparissero tra altri sei mesi il Sovrano rispose col solito *Placet*, eccettuandone alcuni casi a lui ben visti, e con alcune persone, per cui disse, che procurerà di ottenerne dispensa dal Papa, e lo stesso finalmente fu dimandato nel cap. 152, e n' ebbero opportuno riscontro. Queste leggi riguardano la residenza de' Vescovi, e de' Prelati, ma altre se ne fecero da' sinodi per i Curati, ed i Canonici.

» sizioni mali chi fannu in prejudicio di li animi e gregi loro,
» tutti li extrainu fora di lu regnu, et lassano loro Diocesi ben
» pilati. Per questo lu dictu regnu supplica vostra Real Maestà
» e per discarico di sua real coscienza, et beneficio di li ani-
» mi, et del regno sò fidelissimo voglia comandari, che dicti
» Prelati vegnanu ad stari, et fari risidentia in loro Ecclesii a
» tal che dicti Ecclesii siano uniti cum loro Pastori e non stiano
» viduati di quello ».

Rispose il Re *Placet*.

Pria di dire queste leggi è giusto riflettere, che nelle chiese, dove la cura esercitasi a turno queste leggi non hanno luogo, in tutta la loro estenzione, perchè sono soltanto quelle obbligati a risedere, quando cade la giornata da prestar l' ufficio loro; ma solamente per quelle alle quali sono incardinati i proprii Pastori. Or per questi tutti i sinodi sul precetto del Tridentino (1); come Palafox (2) e Cigala (3) comandano, che i Parrochi e quei che hanno cura d' anime, che sono tenuti alla residenza, non si possono allontanare senza permesso, lasciando allora un Vicario approvato dal Vescovo, contro i trasgressori minacciando la sequestrazione de' frutti. Si aggiunge dagli stessi, che abitino una casa contigua alla Parrocchia e poscia mostrano, come questa residenza non debba essere materiale, ma morale, descrivendone egregiamente tutti i doveri da praticarsi risedendo, cioè predicare, spiegare il decreto del Tridentino sul Matrimonio, e qualche cosa sul sagrificio della Messa, istruire la domenica i fanciulli nella Dottrina cristiana, esser diligenti nell' amministrazione de' Sagramenti, pubblicare l' Indulgenze, le vigilie, i dì festivi; osservare se nella parrocchia vi sieno concubine,

(1) « Sess. 23, cap. 1 ».
(2) « Part. IV. capit. III ».
(3) « Sess. 2, tit. 1. ».

incestuosi ec., far delle ricerche, se mai vi sieno sospetti di eresia, se pubblici blasfemi, soccorrere i poveri, i pupilli e quando non possono da se ne avvertano il Vescovo. Ecco tutte le conseguenze della residenza, che si suppongono saggiamente dal nostro sinodo e che possono servir di norma per le altre Diocesi.

Su questo stesso abbiamo ancora de' saggi decreti del Ramirez, che giusta il rituale Romano vi sopraggiunge la cura degl' infermi, per i quali vuole, che i Parrochi, quando quei sono vicini alla morte non l' abbandonino, ma li assistano da se, o li facciano assistere da' cappellani sotto pena di sospensione (a).

Per la residenza poi de' Canonici si conferma dallo stesso sinodo (1) di Palafox un decreto della Sagra congregazione « *Decreto Sacræ Congregationis cautum est, ut dimidia pars cano-*

(a) Ammirasi in Palermo la carità de' Preti, i quali divisi in congregazioni dette de' *Ricordati* procurano soccorrere i moribondi nell' ultimo agone. Essi preti senza niuna speranza di temporale emolumento suppliscono a Parrochi, che non potrebbero punto farlo da se per tutti i Parrocchiani e tralasciando i loro giornalieri negozii e vegliando di notte a costo della loro temporale salute, procurano ne' momenti più fatali l' eterna salute de' loro prossimi.

Questo santo istituto meriterebbe incoraggiamento e sarebbe convenevole diffonderlo per la Sicilia tutta, perchè non solamente giova a' moribondi, ma eziandio alla morale degli assistenti.

(1) « Part. 3, cap. 6 ».

nicorum qualibet hebdomada alternatim divinis officiis intersint, ita distributi, ut in una intersit cantor cum dimidia canonicorum parte majorum ex qualibet classi; in altera vero Archidiaconus cum altera dimidia canonicorum parte ex qualibet classi minorum, id tamen ea moderatione est intelligendum, ut ne quis eorum ultra tres menses quolibet anno ab Ecclesia absit. Cæterum distributiones eo tempore non percipiat nisi in casibus a jure permissis. Permutatio autem hebdomadarum, vel earum partitio inter ipsos fieri consueta, locum non habeat in diebus, in quibus omnes simul divinis interesse tenentur ». Ma finalmente sotto Monsignor Gasch a' tempi di Clemente XI° si renunziò all' alternativa nel 1705, come rilevasi dal dispaccio di Filippo V° nel 1706 e questo avvenne allora, che *motu proprio* fu dal lodato Pontefice imposta sul nostro Arcivescovado una pensione di onze 405, ed un Giulio a vantaggio de' canonici. Vedi Mongitori. « *Bullæ privilegia* E. P.

Il medesimo Palafox, dice, che il Divino officio nella nostra Cattedrale si divide in certo numero di *punti* giusta la computazione di detta Chiesa, e che perciò un Canonico lucra le prebende, ò le distribuzioni giusta la maggioranza de' punti dell' officio a cui è presente.

Come la nostra così le altre chiese hanno le loro particolari consuetudini, a cui deono stare gl' incardinati alle stesse.

CAPITOLO XVI°

Del Monachismo.

§ 1. De' doveri de' Monaci.
§ 2. De' loro uffici Ecclesiastici, e dell' uso de' Pontefieali.
§ 3. Dello stato Monastico.

§ 1°

De' Doveri de' Monaci.

Abbiamo di già nell' *Introduzione* parlato dell' origine del Monachismo in Sicilia sì d' uomini, che di donne, ma non per tutte le loro classi, ma per quelle, che più ci danno interesse, quindi cominciamo da' doveri loro (a).

Oggidì, che moltiplici sono gli ordini monastici variano tanto i doveri, quanto gli ordini stessi.

Unico però principale e comune dovere fu la solitudine, come la stessa voce di Monaco dal

(a) Quello che riguarda le cause monastiche non appartiene qui, ma dove si parlerà de' *giudicii*. La capacità di acquistare ci occuperà nel III. volume del dritto, quando si dirà sulla capacità di acquistare delle Chiese.

greco μόνος chiaro l' addimostra, ed in questa solitudine professavano tre voti, come dirassi di sotto, e con questo ancora il lavoro delle mani.

Queste caratteristiche che distinguevano i monaci quantunque fin dalla prima età apostolica a molte persone fossero convenute: pure dal quarto secolo in quinto potè dirsi allignato un tale genere di vita, cioè quando i Basiliani, ed i Benedittini la professarono. I primi stavano nella solitudine, ma vicino alla città per potere più facilmente rendere servigi alla religione; gli altri o tra valli, o su monti si ritirarono.

Furono quelli una famiglia di monaci Orientali, e questa tutta propria dell' Occidente. Or questi monaci sebbene tutti a porzione divisi ed in varii distinti luoghi fossero radunati, in per tanto non aveano, che uno stesso oggetto, cioè la perfezione, combattendo le tre concupiscenze con i tre voti, a' quali univano ancora il silenzio, e la macerazione (1).

Si fu nel secolo XI° che i Benedittini cominciarono a distinguersi in varie classi, e da una molte n' emersero, come la *Certosina* la *Camaldolese*, e quella di *Valle-Ombrosa*, e con que-

(1) « *Mabillon præf. in partem* I *sæculi* IV, n. 59. *Luca Olstenio præf. in codic. regul. pag.* 279. *Van-Espen par.* I, tit. XXIV ».

sto ancora il vestir abiti diversi, e professar diversi istituti.

Nè qui arrestossi la varietà; la Provvidenza divina suscitò col volger degli anni delle nuove famiglie, le quali alla vita regolare quella accoppiarono di faticar nella vigna del Signore.

Da ciò avvenne, che non più stando nella solitudine, ma a compiere amendue gli oggetti, bisognando dimandare in città, piuttosto *regolari* che monaci si dissero: anzi dapprima professarono la mendicità e sotto questo titolo di *mendicanti* si ebbero de' varii privilegi, poscia restando co' privilegi e dispensati dal vivere elemosinando, giunsero a possedere larghi fondi.

Però tutti questi, siano Orientali che Occidentali, sia *monaci* che *regolari*, sia *quasi*; *regolari* che *Riformati*, tranne alcuni voti particolari, come la vita quaresimale ne' *Minimi*, l' assistere a ben morire per i *Crociferi*, il lasciarsi cattivi per liberare gli schiavi cristiani per i padri della *Redenzione*, di soccorrerne gl' infermi pe' padri di s. Giovanni di Dio detti dei *Buoni Fratelli*, d' ajutar gli appestati come i *Teatini* d' insegnar gl' indotti, come i Padri delle *scuole Pie*, ed i *Gesuiti* che con tanto zelo istruiscono le maggior parti di nostra gioventù, ed infine il procurar di richiamare i traviati colle missioni come *i padri del SS. Redentore*, che più d' ogni altro apprestano gli Spirituali alimenti al-

la gente sparsa per le campagne; tutti convengono ne' tre voti essenziali alla vita monastica, che sono *Povertà*, *Castità* ed *Obbedienza*. Or questi tre voti propriamente formano i loro doveri.

Ma perchè taluno abbracciasse uno stato sì duro e sì perfetto fa mestieri la prova, che mostri una matura e ponderata risoluzione; perciò tutti i fondatori degli Ordini religiosi hanno voluto, che si premettesse un tempo diffinito di prova, che chiamasi *Noviziato*, e noi di questo prima ragioneremo, e dopo della *Professione*, che lo segue, ed in ultimo de' *voti*.

ARTICOLO I°

Del Noviziato.

Noviziato altro non è che lo esame per cui si esplora la volontà di colui, che vuole convertirsi dal secolo alla solitudine, se voglia davvero, e se abbia la forza di sostenerne il peso.

Questo noviziato si fa in un luogo separato sotto di un *maestro*, il quale esercita colui che vuol professarsi nelle penitenze monastiche, e l' istituisce nella regola.

Un tale esame a bella posta stabilito, per isperimentar colui, che dee professare la vita religiosa, non è da farsi e finirsi in breve tempo,

ma richiede abbastanza di prova, acciocchè si verifichi che la deliberazione sia ponderata: Ed infatti fu da' monaci Orientali stabilito detto noviziato da farsi (1) per lo spazio di tre anni; ma la regola Benedittina lo volle di un anno.

A questo stabilimento fatto dagli Istitutori, opinandosi siccome cosa d'arbitrio, e non necessario alla sostanza della professione vi si dispensava.

Così provò (2) Pietro venerabile abbate Cluniacese, ed Inn. III° su di una siffatta dottrina basò il suo sentimento che i Novizii potevano rinunziare a quest' anno di prova, ed i Superiori potevano abbreviarlo (3) dalla parte loro.

Da tale opinione invalsero quelle professioni, che persone indegne, ed inabili facevano. Onde il Tridentino non la pensò così (4) ma ordinò che si eseguisse lo stabilimento della regola Benedittina, non intendendo però contraddire quelli istituti, i quali addimandavano una più lunga prova come i Basiliani: Ordinò ancora che il noviziato sia di anno, e che questo anno corresse di momento in momento, che dovesse essere continuo, nè vi si potesse rinunziare.

Tutto ciò fra noi accomodasi al dritto comune.

(1) « Sozom. lib. 3, capit. 33 ».
(2) « Lib. 1, epist. 28 ».
(3) « Capo 6, X. *de regul.* ».
(4) « Sess. 25, cap. 15 *de regul.* ».

ARTICOLO II.

Della rinuncia.

Un atto che suole prevenire la Professione monastica si è la *rinuncia* di ciò, che nel secolo possedeano.

Quei, che vogliono abbracciare la vita monastica deono più d' ogni altro ricordarsi, che loro è detto: *Si vis perfectus esse vade, et vende omnia quæ habes, et da pauperibus*, perchè non può combinarsi la penitenza, la solitudine e la perfezione con un pingue patrimonio, e col fruire di tutti i beni della vita.

Ma ad evitar un altro scoglio questa rinunzia, dove si permette, non può essere totale, quanto colui che la fa, venga privato del necessario.

Dippiù questa rinunzia, soleasi anticamente praticare, subitocchè mettevansi alla prova. Da ciò avveniva che molte professioni poscia portavano ai professati la disperazione. Onde il Tridentino stabilì ancora come regola (1) che la rinunzia si facesse tra due mesi prossimi alla professione, ma da sortire il suo effetto dopo fatta la sudetta professione, e questo stesso viene

(1) « Sess. xxv *de regularib.* ».

da' nostri Sinodi confermato (1). Per legge dal Codice stabilita sono vietate le rinunzie (2).

Quest' articolo, come vale per i monaci, così vale per le monache, quindi parlando di loro nulla diremo su tale oggetto.

ARTICOLO III°

Della Professione.

La *Professione* altro non è che una solenne promessa espressa, o tacita (a) di professare una religione approvata. L'età atta a far questa professione fu stabilita dal Tridentino (3) non prima dell' anno sedicesimo, non contraddicendo però gli statuti, che volessero una età maggiore.

Però il nostro re Ferdinando, conoscendo di quanti disastri era una professione fatta in quell' età che potea essere un giovanile trasporto dopo seguito da un inutile pentimento; volle che si facesse nell' anno ventesimo primo (4).

E questo stesso venne confirmato dall' art. II della legge del 1810 ed attualmente è in uso (b).

(1) « Vedi i nostri Sinodi al tit. *de regul.* ».

(2) « Codice per lo Regno delle due Sicilie artic. 708 ».
» Non si può per contratto di matrimonio rinunziare all' ere-
» dità di un uomo vivente ».

(a) La tacita in molti luoghi non è ammessa.

(3) « Sess. 25 *De reformat.* ».

(4) « Dispaccio del 1791 ».

(b) Ferdinando nel 1775 e 1782 proibì che le professioni

Professata una volta la vita monastica, no… può più farsi ritorno al secolo. Questo ricavasi dalla lettera di S. Gregorio Papa contro Venanzio Siracusano monaco apostata, in cui gli scrive, che torni al suo monastero (1) come da un altra scritta dallo stesso a Felice vescovo di Messina e la 2ª a Pietro Suddiacono, al quale comanda che riunisca i monaci dispersi per la Sicilia nel monastero di S. Teodoro (2): quindi colui, che di suo dritto abbandona il professato istituto, dicesi *Apostata.*

ARTICOLO IV°

De' voti monastici.

Tre sono propriamente e generalmente le obbligazioni monastiche, che nascono da' tre voti, cioè l' *Obbedienza*, la *Povertà* e la *Castità.*

Il primo dovere adunque si è l'obbedienza per la quale lasciano tutti i religiosi il proprio arbitrio e promettono di perfettamente eseguire la volontà del Superiore, purchè non comandi cosa che urti con altro dovere, a cui va altronde il religioso tenuto.

si facciano con lauto e sontuoso apparato, ma con semplicità monacale.

(1) « Vedi dipl. LXV CCXVII e CCXVIII presso di Giovanni ».

(2) « Ciò non vieta che per motivi si possa impugnare la già fatta professione, ma questo lo tratteremo nella terza parte del dritto ».

Questa obbedienza ha d' avere i seguenti caratteri descritti nella regola Benedittina (1) *sine mora non tepidè et cum bono animo* (a).

Povertà.

Questa povertà si può riguardare o da parte della Religione o dalla parte del Religioso.

Per la religione già molte che professavano la povertà con dispensa Pontificia posseggono dei fondi.

Per lo religioso, questi non può possedere cose da se in privato *invito* o *inscio* il Superiore: oggidì si suole dal Superiore destinare un Frate, al quale il Religioso dà a conservare il suo peculio per indi usarne nei bisogni.

Castità.

La castità monastica non solamente consiste nel rinunziare ai piaceri illeciti, ma anche ai leciti, ed alla conservazione di questa tendono principalmente li digiuni e le macerazioni dalle regole comandate.

(1) « *Regul. Benedict.* cap. v ».

(a) Questa obbedienza si disse *cieca*, non perchè ubbidisce alla cieca, ma perchè non disputa su i comandi del superiore.

Oltre questi doveri hanno li regolari delle particolari obbligazioni che sono ad essi comandate dalle Costituzioni (a).

Altri ordini poi (b) sono a particolari doveri tenuti, come ho già detto.

(a) Sono le *costituzioni* quelli stabilimenti che nei capitoli generali si fanno, ed a' quali può il Superiore *ex causa* dispensare.

Nel 1812, dismembrata la Congregazione Sicola Cassinese dalla congregazione Italica per legge emanata da Ferdinando Borbone, furono pei Benedittini della Congregazione suddetta fatti varii stabilimenti nel Capitolo generale. Questi riguardano l'osservanza del coro, la dispensa di questo giusta il capitolo 47 della regola per i Lettori, eccetto i dì festivi, lasciando in podere del Superiore giusta il cap. 6 della regola accordare delle ricreazioni: che i Padri Decani giusta il capitolo 46 della regola poco prima del capitolo ascoltino le colpe.

Che il P. Abbate destini un monaco probo, il quale ne' dì festivi istruisca nel catechismo regolare e nelle costituzioni *i conversi* come nel capit. 20 della regola si prescrive e per un altro nei dì festivi si spieghi il Catechismo alla gente di servizio: che si eviti il lusso, il cavalcare senza necessità e lo stare de' Decani e Padri anziani lontani dal monastero.

Che niun Monaco o Lettore entri nel noviziato per qualunque pretesto ed altri presso gli stessi stabilimenti stampati in Messina nel 1813.

(b) Descrissi nell' *Introduzione* i principali ordini monastici: per contentare taluni qui sotto noterò la origine di taluni altri.

Dell' Ordine Agostiniano abbiamo un magnifico convento in Palermo, la cui fondazione rimonta al 1306, come ne fa fede una Lapide della Confraternità di Santa Maria del Soccorso.

L' ordine della Mercede nel 1460, l' ordine de' *Minimi* chiamato qui dal Vicerè Ettore Pignatelli. I Lojolei nel 1547 abo-

§. II°

Dei loro uffici ecclesiastici e dell' uso de' pontificali.

Oltre questi doveri già descritti molti uffici prestano i Religiosi, che prima non prestavano, perchè già investiti del carattere sacerdotale.

I monaci dapprima furono semplicemente laici, nè dai laici punto si distinguevano, se non per la vita perfetta, cui tendevano, siccome insegna S. Agostino (1) e Cassiodoro (2) perciò puniti i delinquenti erano colle stesse pene dei laici e soggetti come i laici alla pubblica penitenza.

Questo per la Sicilia l' è chiaro da tre lettere di S. Gregorio l' una diretta a Pietro Suddiaco-

liti da Clemente XIV e rimessi da Pio VII nel 1805. I Ministri degl' Infermi nel 1600. I Cherici Regolari Teatini nel 1601.

Per Messina poi il terzo chiostro dei Domenicani fu fabbricato nel colle del Tirone; indi passarono questi nella chiesa di Castell' ammare. I frati minori si fissarono nel principio nella chiesa di S. Leone fuori le mura dopo per la generosità della Contessa Violante passarono entro la Città.

In Girgenti oltre le molte comunità religiose in essa trasferironsi da Napoli i Padri del Ss. Redentore nel 1761 e da lì in Palermo ed in altre nostre Città sono penetrati.

Per gli altri monasteri delle altre Città si vedano quei, che scrivono delle Chiese particolari.

(1) « Agost. lib. 1 *de moribus Eccl.* ».

(2) « Collat. 18, cap. 4 ».

no, la seconda diretta a Massimiano vescovo di Siracusa, la terza diretta ad Eusebio abbate, stato già dallo stesso Massimiano scomunicato (a).

Così essendo niun altro ufficio allora prestavano alla Chiesa, che l'esempio e la preghiera, siccome disse S. Basilio (1) e S. Girolamo (2) e soltanto alla propria salute, come insegna il lodato S. Gregorio (3) badavano.

Però fu dato ad essi per la lontananza delle Parrocchie, che qualche Monaco fosse ancor Cherico, ed amministrasse loro i sagramenti. Così c'insegna Cassiano (4) ma, dove le Chiese erano lungo i monasteri i monaci, colà si mandavano per celebrare Misteri, come afferma il Tomasini (5).

Si fu nel secolo XII che i monaci vennero quasi universalmente dell' Ordine chericale insigniti, perchè costoro tra gli altri obblighi professarono, anche quello di soccorrere il Clero.

Nella Sicilia, come colla nuova Monarchia s' introdussero le forme ecclesiastiche di Francia;

(a) Queste lettere sono raccolte dal di-Giovanni nel suo *Cod. diplom.*. dipl. LXXXV e LXXXVII ed LXXXIX.

(1) « *Institut. monast. ad Paulin* ».

(2) « *Epist. ad Rustic.* ».

(3) « Dip: CIV *aut omissa Clericatus militia monasticis pro» vehantur ordinibus, aut si in Abbatis loco manere decreve» rint, clericatus nullatenus permittantur habere militiam* ».

(4) « *Collat.* LII ».

(5) « *De discipli. Ecc. lib.* 3, *cap.* 13 ».

ed Inghilterra; quindi e Vescovi e Prelati furono tratti dall' Ordine monastico.

Coll' andar del tempo, come nella Chiesa tutta, così nella nostra i frati mendicanti vantarono esenzioni e privilegi ed indipendentemente dei Parrochi e degli stessi Vescovi amministravano i sacramenti. Il Tridentino corse a dar opportuno rimedio a questi mali, onde sommettere nuovamente i Monaci ai Vescovi, ed ai Pastori (1) e praticarono lo stesso i nostri sinodi per la Chiesa Sicola.

I migliori tra tutti sono i decreti di Palafox (2) per Palermo, di Ramirez per Girgenti (3) di Caputo per Mazara (4) S. Stefano (5) Cicala e Montalto ec. e più rigidi del Tridentino, ed assai più di quelli d' oggidì talvolta si mostrarono. Così stabilisce il Palafox che i Monaci non possano predicare nelle loro chiese senza premettersi l' esame da farsi da Superiori sulla dottrina, od onestà loro: e fare dopo si debba la professione di fede innanzi l' Arcivescovo, od il Vicario. A questo si accorda Montalto e sieguono in ciò il Tridentino (6).

(1) « Part. IV cap. VI ».
(2) « Part. IV cap. VIII ».
(3) « Capit. III ».
(4) « Capit. f. 100 ».
(5) « Tit. II ».
(6) « Sess. IV cap. ».

Per predicare poi nell' altre chiese, oltre la licenza de' Superiori, vi vuole quella del Vescovo. Siccome sanzionarono le bolle di Gregorio XV° di Urbano VIII° del 1629, ed Innocenzo X° costit. *cum sicut* del 1648 e Clemente X° costit. *superna* del 1670.

Per ascoltare poi le confessioni si richiede l' attestato fatto dal proprio Superiore sulla loro perizia ed onestà, Cigala poi stabilisce quaranta anni per confessare monache e donne, Montalto parlò di soli uomini e richiede 30 anni.

Si accordano inoltre i nostri sinodi col Tridentino, il quale comanda, che un regolare dimorante fuori il chiostro, e pecca fuori lo stesso se reca scandalo al popolo debba punirsi dal Vescovo, come delegato della Sede Apostolica e come stabilì ancora Clemente VIII°: sebbene tra noi li punisce il Giudice della Monarchia come esenti: meglio ne' *Giudicii*. Ordinano dippiù gli stessi nostri sinodi, che pubblichino i Regolari nelle loro chiese le censure e l' indulgenze. Che non parlino colle moniali (allora ad essi soggette) e che non permettino erezione di Confraternite tra i chiostri senza licenza del Vescovo. Che non associno i cadaveri senza il proprio Parroco. Che i monaci vaghi venghino, come disertori puniti dal Vescovo, che non dassero la comunione nella Pasqua e Ramirez per Girgenti comanda che i regolari non ricevano

molte messe, quando non le possono soddisfare, onde li esorta a leggersi la Costituzione di Clemente VIII° *De celebratione missarum* due volte l'anno, che piglino l'Oglio santo dalla Cattedrale e che non permettano nelle loro Chiese de' canti lascivi.

Son questi la maggior parte de' doveri, ai quali vanno tenuti i Frati ed i Monaci; perchè assunti già alla dignità Sacerdotale e che descrivono la dipendenza loro dal Vescovo.

Uso dei Pontificali.

I monaci non contenti dell' esenzioni state loro accordate e dell' ordine sacerdotale al quale vennero innalzati; vollero ancora sfoggiar da Vescovi, sebbene del grado vescovile insigniti non fossero, impetrando l' uso dei Pontificali.

Pria però di mostrar l' origine tra noi di queste insegne, bisogna distinguere l' insegne *minori* dalle *maggiori:* sono quelle *i Sandali*, *le Guante* ec. queste *il Bacolo*, *la Mitra* ec.

Or ciò detto, per dritto comune sappiamo dal Mabillon (1) che Leone IX° sulla metà del secolo undecimo n' accordò l' uso all' abbate Cassinese, e che la *Mitra* insegna del secondo ge-

(1) « *Praef. ad primam partem annali. Benedict.* ».

nere fu l' ultima impetrata: e S. Bernardo (1) dice che già nel XII secolo l' avevano avuto i monaci una coll' anello.

Premesso ciò, possiamo con certezza asserire che sulla metà del secolo XII avevano già l' uso dei Pontificali molti Abbati Benedittini, i quali non solamente Abbati, ma Vescovi eziandio furono presso noi, così l' Abbate di Catania e Vescovo ancora ec.

Ma non mancarono dei semplici Abbati e Basiliani e Benedittini, che pure per sì fatte insegne si distinsero; così l' Abbate di S. Lucia di Noto l' ebbe dal Papa Celestino III° concesso e di chiamarsi ancora col nome di Prelato, come leggesi in un atto del 1193.

Nel privilegio ottenuto dal primo Abbate di S. Giovanni degli Eremiti nel 1148 fa il Re menzione dell' impetrati pontificali dal Papa (2).

E di-Giovanni nella sua storia manoscritta al secolo XIII ci parla delle lettere di Pietro de Blois diretta all' abbate basiliano Guglielmo di lui fratello contro questo suo sfolgorare e contro l' impegno mostrato di sottrarsi dalla giurisdizione del-

(1) « *Epist. 42 ad Episcop. Senonens.* ».

(2) « *Inter cetera declaravit Abbatem esse Prælatum, quod* » *possit uti semper vestibus pontificalibus mitra, et baculo, et* « *vestibus violacibus et aliis signis Prælatiæ Pirr. pag* .1110 ».

l' Arcivescovo di Messina e tanto prevalse sull' animo di quello, che rassegnò Guglielmo l' Abadia.

E finalmente nel secolo XIV l' ebbe accordato da Gregorio XI° l' Abbate Sinesio di S. Martino. Rapporto all' uso poi di questi Pontificali deesi avvedutamente notare, che usar ne possono nei luoghi ad essi abbati soggetti; e siccome è per un privilegio che l' hanno avuto, quindi tanto ne hanno, quanto nel privilegio stesso è stato loro accordato e così come l' hanno impetrato.

§ III°

Dello stato Monastico.

Stato qui altro non indica, che la forma del governo dei monaci, cioè come i sudditi dipendano dai rispettivi superiori, ed in che l' autorità di questi su quelli si estenda.

Or su questo governo l' attuale disciplina di molto si scosta dall' antica; e quando allora altro non costituiva, che il dritto privato di una famiglia; perchè i sudditi di un monistero non conoscevano, che unico superiore, ora col nome di *Abbate*, ora con quello di *Preposito* distinto; poi nel secolo XII° si videro i Cluniacesi riunirsi in famiglia, e di più conventi formarsene una Provincia, e dalle provincie un Ordine.

I Benedittini della Sicilia, che furono tra noi

i primi monaci, che vennero ad abitarla una volta in tutto alle comuni forme rassomigliarono, cioè separati costituivano una sola famiglia e dai vescovi, ne' cui distretti erano posti i conventi loro, dipendenti: ma nella nuova monarchia tra noi richiamati moltissimi monisteri furon fatti indipendenti dagli ordinarii e soggetti alla s. Sede, come dichiaravali Ruggieri il Conte pell' autorità communicatagli dalla s. Sede: « *Sic a Domino Papa potestatem accepi monasteria mea libera facere* ». Indi furono in congregazione riuniti e formarono la congregazione *sicola* approvata da Sisto IV° nel 1481 e quindi autorizzata la Cassinese da Giulio II° nel 1502 vollero a quella riunirsi e furono alla dipendenza di un superiore intitolato l' *Abbate generale*.

Pei Basiliani poi, cotesti eransi nel secolo VIII, già in Sicilia stabiliti, ma la persecuzione saracenica li estinse. Richiamati nuovamente dal Conte e molti monasteri dal Conte e dal re Ruggieri fondati, e largamente dotati taluni di questi fatti esenti dall'ordinario, da uno Abbate generale chiamato *Archimandrita* riuniti in *mandra* furono dipendenti. Erano infatti 41 monisteri così riuniti sotto l' Archimandrita di Messina. Ve n'aveano poi di quelli che slogati dal corpo intiero reggevansi dagli *Egumeni* ossia Abbati o Capi: ma l' ordinario potea visitarli e correggerli: co-

me da una lettera (1) dell' Arcivescovo di Regio Gaspare del Fosso nel 1566 diretta al Cardinal Sirleto si fa noto per la Calabria e puossi congetturar per la Sicilia, che a quella in questo uniformavasi.

Però intromesse le *commende* per ovviare alla sregolatezzà monacale allora invalsa, fu questa la trista cagione di molte liti, accusando l' Abbate i monaci, come mal costumati e i monaci accusando i Commendatori come dilapidatori delle loro sostanze.

Implorarono perciò la protezione del Cardinale Sirleto i Basiliani e quegli espose a Gregorio XIII, che il miglior modo di occorrere ai mali era quello di riunirli in *congregazione* e di dividere la mensa dei monaci da quella dei commendatori.

Gregorio XIII accogliendo e discutendo in una congregazione di Porporati la proposta del Sirleto nel 1579 con bolla che comincia « *Benedictus Dominus* » stabilì una *congregazione Basiliana*, composta di tutti i monasteri di quest' ordine sparsi nell' Italia e nella Spagna sotto la giurisdizione di un ministro Generale, e la dichiarò religione, come tutte l' altre, colma di tutti i pri-

(1) « Trovasi questa lettera nel Codice Vaticano n. 6415, » pag. 22 ».

vilegi della Congregazione cassinese, volle ancora che si dovesse Celebrar il capitolo generale in ogni tre anni per scegliersi il Generale, i Visitatori ed il Procuratore Generale e gli altri ministri d' inferiore grado giudicati necessarii al buon regolamento.

Paolo V, nel 1620 dilatò il tempo da celebrarsi in ogni sessennio.

Volle finalmente che si separassero le mense abbaziali da quella dei monaci, ed infatti s' inviarono dal Papa delle persone per eseguirla: tra noi fu ciò con autorità regia sanzionato, come altrove dirassi. Gli altri ordini poi per questa forma di governo sono in tutto alla disciplina comune somiglianti.

Così ogni Convento stiede sotto un capo, che Abbate (1) fu detto presso i Basiliani ed i Benedittini, *Guardiano*, *Correttore*, *Priore*, *Rettore* (a) ec. da' mendicanti, *Preposito* da cherici Regolari: le Provincie poi divennero soggette ai superiori detti *Provinciali*, gli Ordini ai *Generali*.

(1) « La legge del 1810 comandò che si negasse l' esecutoria » alle carte di Roma, dove si accordano titoli Abbaziali, ed » altre onorificenze a' monaci ».

(a) Vi sono taluni conventi in alcune Provincie, come in Palermo il convento di s. Francesco e quello di s. Agostino dichiarati *Generalizii*, perchè fatti indipendenti dai superiori della provincia, sono alla dipendenza esclusiva dal Generale, il quale nomina i superiori locali.

La forma poi del governo varia, come variano le religioni, ed ora ti si presenta un *assoluto* governo dipendente dal solo superiore, in altre religioni è misto di una specie di *Aristocrazia*, intervenendovi gli anziani, ed alcuni titolari della casa, che ora col nome di *Consiglieri* si distinguono, ora di *diffinitori* ec. Per taluni affari poi è necessario il voto di tutta la comunità ed allora vestesi delle forme *democratiche*.

Qualunque però sia la forma egli è certo, che il superiore debba essere fornito di virtù e di prudenza e perciò di matura età e per lo più Sacerdote (1).

Su questo stato ossia governo monastico varie leggi all' uopo si sono dalle nostre Corti emanate.

E primieramente sulle domande di taluni e per l' urgenze dello stato di Sicilia, per l'esterne guerre commosso ed afflitto, fu ordinato, che i monaci ed i frati svincolati da' superiori Generali formassero una provincia indipendente di ogni classe di loro (2): ma già nel 1810 (3) questa stessa legge, che riconoscevasi utile per molti titoli, si conobbe dal Sovrano dannosa alla monastica disciplina, e dichiarò lo stesso Monarca Fer-

(1) « Clementina I. *de statu monacorum* ».
(2) « Editto del 1779 ».
(3) « Carta del ministro Migliorini del 1810 ».

dinando, che per allora stassero all' editto del 1779, non potendo aprirsi communicazione con Roma per le guerre, che desolavano l' Italia, ma presentandosi l' opportunità, dichiarò che darà compimento a quest' articolo (1).

Restituita la pace e riaperto il commercio molti ordini si misero nella loro primiera dipendenza, finchè nel concordato del 1818 si conchiuse: *Tutti i religiosi sì mendicanti, che possidenti che saranno ripristinati egualmente, che quelli ch' esistono dipenderanno da' loro rispettivi Superiori Generali.*

Comandano inoltre gli stessi Monarchi (2) che niuno possa essere superiore perpetuo, che non possano essere superiori, se non i sudditi del Re (3) che tutte le patenti spedite da' *superiori Generali* sieno soggette all' *exequatur* (4), che

(1) « Nel 1812 della congregazione Cassinese formatane » la congregazione detta Sicola Cassinese si fecero nel capitolo » generale dei regolamenti con approvazione di S. M. circa il » governo della stessa e riguardano il numero degli Abbati » de' Priori ed il loro concorso nei negozii, l' elezione di cin» que *Diffinitori* dell' uditori *delle cause* del Priore *Cancel» liere* del *Presidente* il modo infine da celebrarsi il capitolo » generale e la Dietá capitolare ».

« Vedi li suddetti regolamenti stampati in Messina nel 1813 » già citati ».

(2) « Legge di Carlo III, an. 1674 ».

(3) « Sicul Sanct. t. 6, pag. 256 ».

(4) « Ivi pag. 258 ».

tutti gli ordini inviati nel regno per la riforma dei regolari vadano allo stesso *placito regio* sottoposti (1). Così le patenti dell' elezioni de' superiori sieno allo stesso soggette (2) e tutti quei brevi che impediscono le libere elezioni de' capitoli non sieno esecutoriati (3).

Per la punizione poi è lecito a' superiori punire i loro sudditi, anche colle carceri, ma queste riguardino la sola correzione, onde sieno sull' alto del chiostro e simili alle camere dei religiosi, ma ben custodite, come da un' ultima legge di Ferdinando Borbone si sanziona.

CAPITOLO XVII°

Dei quasi-Regolari

Il prisco stabilimento, per cui i ministri del Santuario vivevano in comune sotto una data regola, che fu sin dall' 816 nel sinodo d' Aquisgrana riconosciuto, sotto un' altra forma in tempi a noi più vicini apparve in Roma e da Ro-

(1) « Ivi t. 1, pag. 465 ».
(2) « *Sicul. Sanct.* t. 6, pag. 286 ».
(3) « Ivi pag. 261 ».
Part. IV: capit. VII. « *De monialibus Pastorali nostræ sollicitudini nihil magis a sacris canonibus, Conciliis, Pontificum constitutionibus; præcipue vero a s. Tridentina synodo commendatum est* ».

ma in Napoli, e da Napoli si divulgò nella Sicilia. Fu s. Filippo Neri che nella Chiesa di s. Girolamo studiò la conversione dei Romani, e chiamò dei compagni alla grande impresa: indi a richiesta dei Fiorentini venne a coltivare la Chiesa loro di s. Giambattista. Ivi quei Preti, chiamati a dividersi col Neri l'apostolato, viveano vita comune, ed insieme pascolavano i popoli colla divina Parola e coi Sagramenti.

Questa santa Congregazione molto frutto iva ricogliendo dalle sue fatiche ed insiememente riscotea il comune plauso: ma pur non avea uno stabile sistema ed una propria chiesa.

Chiesero perciò da Gregorio XIII° la chiesa di santa Maria in Valli-cella a perpetuo uso e di poter istituire una *Congregazione* di Preti, e cherici col titolo dell' *Oratorio.*

Gregorio XIII° vi annuì, e concesse eziandio di potersi formare degli statuti: però durante la vita di s. Filippo non fu prescritta a quella comunità niuna compilazione di stabilimenti, stimando il Neri più proprio guidarli da padre e correggerli con paterno affetto.

Come fu morto il santo Fondatore tutte quelle regole a viva voce dettate dal Neri e che l'uso avea tra i padri introdotte furono raccolte e divise in sedici capitoli, e da Paolo V° approvate con bolla, che comincia *Christi fidelium.*

Questo pio stabilimento utile al pubblico ed

alla Chiesa, e questi statuti facili ad eseguirsi trovarono facilmente dei proseliti e tra gli altri per opera del padre Zizo; che avea rinunziato il parrocato di s. Ippolito, e conosciuto per la riforma delle Parrocchie, il padre Gueli ed altri inviati dal primo fondatore penetrarono anche nella Sicilia: infatti molti tra noi rapidamente se ne fondarono, così in Palermo nel 1593 nella chiesa di s. Pietro Martire. Un altro *Oratorio* fu stabilito in Camerata nel 1605 in Trapani nel 1607, in Corleone nel 1615 ed anche di greco rito nella Piana per opera del padre Gregorio Guzzetta nel 1722, tanto distinto per la sua pietà e per la sua letteraria cultura.

Descritto il cominciamento di detta *Congregazione* venghiamo alla forma del regime.

Esso ci presenta una forma monarchica ed Aristocratica, perchè dalla Congregazione si sceglie un *Preposito* con dei *Deputati*, e questi riguardo agli affari temporali hanno un voto decisivo, riguardo poi allo spirituale semplicemente consultivo, e la durata loro d' unita al *Preposito* è triennale.

Le Case inoltre dell' istituto non hanno veruno legame tra loro, ma indipendente ciascheduna viene regolata dal proprio superiore: deono sì le più ricche case sollevare le meschine, per uno legame di beneficenza che le connette.

Dippiù a differenza delle comunità monastiche

e regolari i padri dell' Oratorio non sono astretti da veruno voto, nè li catena professione alcuna, ma solamente deonsi applicare alle funzioni sacerdotali ed edificare il popolo col loro esempio.

Finalmente se si riguardano dall' utile, che ne ritrae la società tutta dei fedeli, o potissimamente quella di Palermo, quest' è moltissimo; perchè essa n' ha degli operai disinteressati, ch' istruiscono i fanciulli nei doveri religiosi, e l' animano co' premii e li solleticano: e menano gli adulti per la pietà colle prediche, colle istruzioni e colle visite degli Ospedali e l' allettano coi canti sagri e con i leciti diporti.

CAPITOLO XVIII°

Delle Monache.

§ 1. *Doveri delle Monache.*
§ 2. *Regime delle stesse.*

L' ordinare la disciplina delle Moniali ha formato l' oggetto di tutti i sinodi di Sicilia, e particolarmente del nostro Palafox: appunto perchè riguardo questa classe di persone a Dio sagre e pel numero delle case in cui sono riunite (a) e

(a) Parlai nell' introduzione de' Principali monasteri, ora

per lo vario genere di vita, che professano e per gli edificii, che abitano, riescono di decoro alla Religione di ornato alla Sicilia e di fregio alla nazione.

Sono a queste, come ai monaci, comuni gli obblighi monastici, non mai gli ufficii ecclesiastici, eccetto la recita delle ore canoniche. Ma a custodire la loro osservanza un dovere essenziale venne loro inculcato, quale si è la *clausura*, e su di questa varii precetti dati si sono da' nostri sinodi. Hanno i suddetti comandato, che le porte del monistero non si aprissero, nè prima di

cenno l' origine dell' altre del pari commendabili. In Palermo singolarmente risplendono quello della Martorana, la cui fondazione non può con certezza decidersi, ma fu dato alle monache nel 1436, quello delle Vergini nel 1300, di s. Maria del Monte Oliveto nello stesso anno, di Montevergine detto di s. Maria della Neve nel 1498. il Monastero della Pietà nel 1509 quello delli sette Angeli nel 1529, indi quello della Concezione nel 1569, le Stimmati nel 1602, l' Assunta nel 1627. S. Teresa nel 1629, il Monastero delle Teatine in s. Giuliano nel 1649, la Mercede nel 1690. S. Francesco di Sales nel 1697. Per le altre si veda il manoscritto di Mongitori = *Monasteri* e *Conservatorii di Palermo*. In Messina quello del Ss. Salvadore detto il *Filantropo* fabbricato dal Conte nel 1092. Quello di s. Anna del *Solario* nel 1330 ed altri. Per Catania quello di s. Lucia vergine e martire fabbricato dalla Nipote del conte Ruggieri, la contessa Adelaide nel 1159 e l' altro di s. Agata fabbricato nel 1607. Per le altre chiese si possono vedere gli Autori da me lodati nell' *Introduzione*, che parlano delle chiese particolari.

spuntare il sole, nè dopo che sarà tramontato (1) è vietato ancora a qualsivoglia monaca tener le chiavi presso di se sì del parlatorio, che del confessionale, e l'entrare in monistero senza necessità, e quando questa ciò portasse, si faccia accompagnato.

Per la confabulazione poi in vigore dello stesso sinodo richiedesi il permesso in iscritto dato dall'Arcivescovo, eccetto i congiunti in primo e secondo grado, sotto pena di censura a chi praticasse il contrario.

Anche fortemente proibivasi in vigor di uno decreto della sagra Congregazione del 1669 che i monaci non si avvicinassero a parlar colle monache, ancorchè i Monisteri fossero ad essi soggetti, al quale il Palafox si uniformò (1) ed il Ramirez per Girgenti ne fu rigido esattore (2). Questa disciplina si osservò e si osserva in Mazara, ed il sinodo di Caputo per essa Chiesa fin vieta all'Abadessa di parlare innanti le porte del Monistero.

Abbiamo parlato dell'esterno modo, onde proccurar la custodia della santità delle vergini a Dio Sagre: bisogna ora parlare dei loro doveri.

(1) « Così meglio che gli altri sinodi comandava il nostro » Palafox alla Parte v, cap. vii ».

(1) « Capit. vi, *de regul. et exem.* ».

(2) « Capit. iii, parte iv ».

Come per gli uomini, così per le donne dee precedere il noviziato.

In questo stato così come gli uomini, le donne deono ancora prestar al monistero gli alimenti, perchè esse monache, non ancor appartenendo a quel corpo, non hanno dritto a' beni del monistero, ed osservar quindi tutti gli atti di preparazione nelle quali la maestra de' novizii vuole esercitarli per disporli pian piano al genere di vita, che deono professare.

E tutto ciò vale ancora per gli uomini. Quello però che queste da quelli distingue si è la prestazione della dote voluta da tutt' i Monasteri, promessa dalla legge canonica, autenticata da' nostri sinodi, e principalmente dal nostro Palafox (1).

Or fortemente si sono dibattuti i canonisti, taluni accusandola di Simonia, altri difendendola.

Dicono altri con s. Tommaso per levar l' odiosa incolpazione di Simonia a questa dote la ragione della 2, 2, quest. 100, artic. 3, che non si esige per la professione, ma per sustentazio-

(1) » Parte IV, capit. VII » *nulla unquam recipiatur in* » *monialem nisi prius ponentes ... promtam habeant in dotem* » *pecuniæ summam scutorum mille ex qua puellæ nomine an-* » *nuus redditus comparetur, accendente monasterii consen-* » *su, ejusque fructus usque ad professionis diem nomine ali-* » *mentorum monasterio acquirantur, emissa professione in-* » *tegra redditus sub monasterii dominio cedat* ».

ne, e quindi conchiudono, che quando il monistero è sufficientemente provveduto non può esigerla, e che finalmente la Congregazione del concilio nel 1683 l' approvò.

Su questa ragione di s. Tommaso e sul fatto della Congregazione Lambertini ha voluto così difenderla. Dice: che questi monasteri, dovendo ad altri affidare i loro interessi l' esperienza c' insegna che sempre deteriorano, e quindi puossi sempre esigere a titolo di povertà, e poi lo stesso si fa avanti contro il Van-Espen, che la condanna al Capitolo 1° del vigesimoquarto titolo della sua opera, e mostra che sia un semplice precetto ecclesiastico il non esigere cosa veruna per la professione.

Se però mi fosse lecito profferir franco giudizio, la condannerei come dote e l' esigerei a titolo di elemosina in taluni casi, e distinguerei lo stato del monistero e lo stato di chi si professa. Se povero è il monistero, ricca però colei che si professa, chi può negare che questa entrando in monistero *ex charitate* debba dar del sollievo alle povere sorelle? se ricco il monistero e povera colei che vuole professarsi; e chi non dirà che concorrendo l' altre circostanze sia il monistero tenuto *ex charitate* ancora a riceversela senza dote? molto più che quelle rendite a questo sacro dovere loro furon date.

Se ricchi l' uno e l' altra, il monistero può

esigerla, o per la ragione di Lambertini, o per soccorrere altre povere, che vorranno professarsi. Se poi sono poveri e l' uno e l' altra, allora il monastero resterà colle sue monache e colei che vuol professarsi colla sua buona volontà: Così nulla perde il monistero e niuna simonia v' interviene, esigendosi *ex charitate*.

Ma taluno mi dirà, se la riducete *ex charitate*, allora i monisteri non avranno più dote, nè dalle monache ricche, nè dalle povere? Ed io rispondo, come è una carità dar la dote, è una carità accettare la tale per monaca: quindi il monistero povero può accettar altra più utile; ed il monistero ricco per non deteriorarsi con nuovi pesi, dei quali viene ad indossarsi, ricevendo una monaca nuova, può rifiutarla.

Per quello poi che riguarda i doveri, sono questi, quelli stessi ai quali sono tenuti i maschi; e quindi è inutile il ripeterli. Un altro obbligo hanno, ed è la recita dell' ore canoniche, come i monaci ed i regolari. Sul modo di soddisfar quest' obbligo parla il nostro Palafox (1), nel lodato sinodo « *Quia verò ad Moniales* » *in primis attinet laudare Deum assidue, eidem gratias agere, et hominibus divinam* » *misericordiam impetrare, omnes diu noctu-* » *que chorum frequentent, sacrisque officiis* » *religiose intersint. Quae quidem attente ac di-* » *stincte studeant recitare. Ab iis autem nulla*

» *Monialium se subducat, nisi forte aliquam*
» *juxtas ob causas Præfecta excusandam pu-*
» *taverit* ».

Questa stessa monaca che manca è tenuta alla recita privata.

§. II°

Regime delle stesse.

Questo può riguardarsi o nell' interno, o per la esterna dipendenza; e di quest' ultima incominciando, dico soltanto, che molti monisteri furono sul bel principio dipendenti da monaci, come quello di S. Caterina lo fu una volta da monaci Domenicani; quello di Valverde da monaci Carmelitani; quello dell' Assunta da' Teresiani, ed altri ve n' ebbero, che sin dalla loro fondazione furono aggiudicati alla dipendenza immediata del Vescovo. Ma dopo Pio V° moltissimi e tutti al dì d' oggi dipendono dal Vescovo non solamente per Palermo, ma per tutta la Sicilia. Così quello di Valverde nel 1597 sotto Monsignor Ayedo, quello di S. Giuliano nel 1679, sotto Monsignor di Palafox, quello di S. Teresa nel 1747 l' addivennero.

Il narrar il come, il quando per ogni monistero sia ciò avvenuto non è del mio istituto: chi vuole può consultare gli autori testè citati, che ne raccolsero ben ampie notizie.

In questi monisteri approva il Vescovo i confessori ordinarii, dalla di cui giurisdizione ordinaria dipendono; questi non possono amministrar loro i sagramenti, che per tre anni, giusta il Tridentino: una volta, finiti questi tre anni, venivano deposti; ma oggidì praticasi che da un monistero si trasferiscono in un altro.

Oltre i Confessori ordinarii s' inviavano più volte in un anno, giusta il lodato Concilio, i Confessori estraordinarii e questo stesso venne dai nostri sinodi sanzionato: questo praticasi per molte diocesi in Sicilia, ma in Palermo è invalsa la consuetudine, che quasi ogni monaca ha il suo Confessore e perciò più non s' inviano questi straordinarii.

Del regime interno.

Sappiamo dall' antichità, se Pirri non falla, che le monache formarono ancora provincia e talvolta una monaca rappresentava la Superiora di tutta quanta la suddetta provincia.

Così leggesi che la Priora del monistero di Valverde profferì sentenza contro una monaca del monistero di Messina, come nel libro del Protomedico all' anno 1429, ed in Pirri stesso nella notizia della chiesa di Siracusa, si legge alla pagina 642, che nel 1567 esistevano le *Provincialesse* in Sicilia, come su questo scrisse Gio-

vanni Orosco, dietro aver celebrato un sinodo in essa Siracusa, al Papa Pio V° ed il Papa così rescrisse » *Quod autem moniales illasque ut scribis* » *quibusdam* Provincialissis *subjectas esse affir-* » *ment* ». Checchè ne sia, oggidì svincolati ed indipendenti si reggono da se soli, governati da una Superiora eletta a voti dalla comunità tra le monache stesse.

Questa che presiede tali comunità a seconda dell' ordine che professano e del Patriarca da cui hanno ricevuto la Regola, varia di nome, chiamandosi Abadessa la superiora delle monache Benedittine, Priora quella delle monache Domenicane ec.

Sull' età poi quando possano le monache venire elette in Superiore, abbiamo varii regolamenti sì negli antichi tempi, che nei recenti. Negli antichi volle S. Gregorio che l' Abadessa abbia sessanta anni (1). Ora però ci regoliamo col Tridentino, il quale comanda che avesse 40 anni e sia lodevolmente vissuta per otto anni nel suddetto monistero, ed in mancanza di questa almeno che abbia compiuti trentacinque anni. In vigor de' nostri sinodi per essere fatta una monaca superiora si richiede, che vi sieno i voti segreti dati innanti al Vescovo od al di lui Vicario

(1) « *Lib. 4 Epist. 11. ad Maxim.* « *Juvenculas Abatissas* » *fieri vehementissime prohibemus . . . . nisi sexaginariam* ».

e dagli stessi sinodi si comanda, che niuna ambisca questo posto e si minacciano delle pene contro l' ambiziose.

CAPITOLO XIX.

De' Collegi di Maria.

§. 1. Origine di questi Collegi e loro istituto.

Questi collegi di Maria, opina Monsignor Testa in una nota ai capitoli del Regno che allora sieno stati indicati quando il Parlamento avanzò supplica a Filippo I° che tra gli altri pii usi dello spoglio de' Prelati, si abbia riguardo al finimento, perfezione ed ajuto delle case incominciate in Palermo e in Messina per l' educazione delle donne vergini (a). Ma nella forma come óggidì s' ammirano e di quelli circa i quali facciamo parola, il primo si fu il Collegio fondato lungo l' Olivella nel 1721; indi sull' esempio di questo molti altri se ne fondarono, e su dello stesso si modellarono quasi in tutta l' Isola: così quello detto della Giasina, fondato dalla stessa, ma sostenuto dalla carità di monsignor ciantro Fontana, quello del Borgo fon-

(a) V. Capit. C. di Filippo I° Vol. II° *Capitula R. Siciliæ* pag. 303.

dato nel 1810 dalla pietà della famiglia Custo: indi nel 1808 dal Collegio della Sapienza uscì Suora Maria Caraccioli per mettere nel conveniente lustro quello della Piana. Un altro se ne fondò in Morreale, e Monsignor Gioeni lo stabilì ancora in Girgenti, molti ne stabilì Monsignor Castelli in Cefalù, in Polizzi, ed Isnello e molti ne sono stati fondati da particolari, così dall'attuale Principe di Belmonte D. Gaetano Ventimiglia in Gratteri, e dalla Signora Ardizzone in Palermo, ed altri in altri luoghi.

Descritta l'origine venghiamo all'istituto. L'istituto di questi Collegi non fu nuovo, ma fu sibbene ideato dal Cardinal Corradini, da servire per due stabilimenti romani e fu con bolla che comincia *Apostolicæ dignitatis apicem* nel 1724 approvato da Clemente XII° e in appresso da Benedetto XIV° nel 1741.

Questi Collegi indossano due principali doveri, cioè la virtù propria e l'altrui; la propria con praticar li doveri annessi allo stato religioso, l'altrui per la pubblica educazione delle ragazze di cui s'investono; quindi in due articoli parleremo dei regolamenti che esse monache riguardano e dopo di quelli che hanno rapporto coll'istruzione ed educazione della gioventù (a).

(a) Queste notizie mi sono state comunicate dal Sacerdote Francesco di Gregorio, uomo che facendola da Deputato

§. II°

Regolamenti interni.

ARTICOLO I°

Regolamenti per le religiose.

Questi regolamenti sono una ben distinta istruzione per la propria santificazione e gli ottimi regolamenti per una perfetta comunità religiosa (a), Esse religiose fanno i tre voti, ma semplici, di unita al voto della *permanenza.*

Quelle di Morreale fanno il suddetto voto di permanenza dopo otto anni di professione. Loro s' invia dai rispettivi Vescovi un confessore ordinario, che vi esercita il suo ufficio per tre anni, e vi si manda per due volte l' anno un estraordinario.

ARTICOLO II°

Regolamenti per l' istruzione ed educazione delle ragazze.

In essi Collegi s' insegnano l' arti ed i lavori donneschi, ma variano a seconda delle città, do-

di tali stabilimenti ha meritato sempre i titoli di accorto e diligente nel soddisfarne l' incarico.

(a) Questi regolamenti sono comuni a tutti i Collegi e solamente presentano qualche varietà quei disposti dal Cardinal Acquaviva per quello di Morreale.

ve sono stabiliti, e quando nella Capitale, dove vi ha uno più squisito gusto, più perfetti lavori s' insegnano, in altre più piccole città nei più rozzi l' istruiscono.

In ogni scuola poi vi sono tre maestre, due di queste vagliono ad informar le ragazze nel lavoro, l' altra nella Religione e nella pietà. La mattina per eseguir questi ufficii vi s' impiegano quattro ore e il dopopranzo tre e $^1/_2$.

La domenica poi al dopopranzo le ragazze si portano ai Collegi rispettivi, dove s' occupano nella meditazione del Vangelo, nella recita del Rosario e dei sagri Inni e si finisce col Simbolo. Principalmente poi l' istruzione versa sul ben confessarsi e comunicarsi, per indi ben ricevere in ogni mese questi due sacramenti.

Per ultimo fu da Benedetto XIV° imposto loro il seguente dovere nella bolla che comincia « *Quas nobis gratias* « *tenentur in idem mona-* » *sterium admitti et recipi per octo dies puel-* » *las omnes, quæ docendæ sunt, ut ea qua* » *decet institutione et reverentia primam co-* » *munionem sumant* ».

§ III°

Regolamenti per l' amministrazione.

I tre Deputati eletti dalle legittime autorità sono tenuti ad osservare le leggi, che o con sovrani rescritti o con ministeriali si sono su tale oggetto emanate, qui questi stabilimenti è inutile il riferirli, perchè saranno da me detti nella *legge dei consigli degli Ospizii.*

CAPITOLO XX°

Ordini militari.

Proporre gli statuti di taluni Ordini, li quali o più non sono, o sono vicini al non essere, sembrami dovere più di uno storico che di un giurista; quindi come cosa che mi divertirebbe, opino lasciarli. Tra tutti questi però imprendo a parlar da' Costantiniani: appunto perchè quest' ordine per le premure del nostro Augusto Sovrano Francesco I° l' addiviene più nobile e più ordinato, e l' oggetto forma di molte leggi per la nostra Isola emanate.

Questi saranno in due aspetti considerati; parlerò prima del gran Maestro, dei suoi diritti e dei suoi obblighi, indi dei Cavalieri, e dei loro privilegi ed obbligazioni.

§ I°

Del gran Maestro, dei suoi diritti, e dei suoi obblighi.

Il gran Maestro è colui, che la fa da capo Supremo di tutto l' Ordine (a). I dritti poi sono; stabilire per lo buono regolamento dell' Ordine stesso delle nuove leggi, ed abrogarne l' antiche; sorvegliare per l' osservanza di queste e dispensarle, quando giusti e ragionevoli motivi il consentono.

È suo dritto ancora crear de' nuovi cavalieri, dispensare le dignità dell' Ordine ed i posti dello stesso, commutare i beneficii di Padronato laicale in commende Costantiniane, prestare assentimento allo stabilimento delle nuove.

Inoltre a lui appartiene confirmar gli atti di visita, che gl' Inquisitori faranno nelle provincie loro rispettive, sdradicar gli abusi invalsi nelle commende, e nelle Chiese conventuali, scegliere il gran Priore, professare i cavalieri; intimar delle assemblee, proporre ai cavalieri tutto

(a) Se manca la successione nella famiglia del gran Maestro, e l' ultimo della sudetta famiglia non si avrà scelto il successore, la milizia ha il dritto di scegliersi colui per Capo nel quale concorrerà la maggioranza de' voti.

ciò che dovrà discutersi ed approvar quanto dai cavalieri viene proposto.

Quanto abbiamo detto riguarda i dritti, ma questi dritti corrispondono delle obbligazioni, e quanto più sublime è il posto, quanto più ampie le facoltà, tanto più gravi pesi indossa questo gran Maestro.

Essendo esso gran Maestro il successore di quel gran Principe, che difese e pugnò per la Croce, deve ancor esso pugnare e difendere la Croce, e la religione di Gesù Cristo; sconfiggerne i nemici, e sorvegliare, se mai ne sortano de' nuovi. Dee inoltre qual Capo Supremo edificare col suo vivere i cavalieri, correggere i rei, difendere i buoni, e custodirne i dritti, e sorvegliare infine su i cherici dell' Ordine, sugl' Inquisitori e Priori, acciocchè eseguano il loro dovere, si mantengano nell' ufficio, ed ove sieno invalsi degli abusi correr subito ad apporvi riparo.

§ II°

De' Cavalieri, de' loro dritti ed obbligazioni.

I cavalieri sono i membri componenti l' *intera milizia Costantiniana.* Questi si distinguono in cavalieri *gran Croci*, in cavalieri di *Giusti-*

zia, cavalieri *Donatori*, e cavalieri *Sacellani*. I primi sono i più distinti dell' Ordine, e si dicono di *scelta Nobiltà*, indi vengono i cavalieri di giustizia, e sono di *nota Nobiltà*, ma che non si possono ai primi equiparare; quindi i Donatarii, e questi formano la classe di quei cavalieri, che hanno dato i loro beni all' ordine, ed hanno fondato delle Commende colla regia approvazione. Finalmente vi hanno i cavalieri Sacellani, e si distinguono in sacerdoti nobili, sacerdoti graziosamente eletti, ed in cappellani di Coro, e su tutti questi s' innalza il gran *Priore*.

Descritte le classi, venghiamo ai dritti. Coloro che appartengono a questa milizia, godevano un tempo molti privilegi, che oggidì per la nuova legislazione non godono tra noi; ma nelle straniere dominazioni ne fruiscono tuttora; quindi dico solamente di quelli che tuttora godono nei due dominii di Sicilia; prima però bisogna discorrere dei cavalieri in generale, indi de' cavalieri Donatori.

De' Cavalieri in generale.

I primi hanno dritto alle commende ed agli impieghi, dei quali sono per legge suscettibili, giusta la classe che occupano. Essi hanno ancora la precedenza su tutti i cavalieri degli altri ordini.

Se un cavaliere Costantiniano dovrà far testamento, e non possederà altri beni, fuorchè quelli acquistati coll' usufrutto delle Commende della Religione, può degli stessi disporne in favor dei discendenti in linea maschile: ed hanno infine dalle bolle Pontificie concessa l' assoluzione dalle censure, *ad effectum præsentium tantum consequendum* (a).

De' Cavalieri Donatori.

Cavalieri Donatori si dicono quei, che hanno donato i beni liberi non soggetti a verun peso all' Ordine, per meritar così d' esser fregiati della sagra Croce.

I privilegi di questi sono, 1° che non sono obbligati ad esibir prova della loro nobiltà, 2° si accorda loro dal gran Maestro con ispeciale diploma l' uso di tutti i beni donati, aggiungendovi espressamente, che il suddetto uso dee per l' avvenire trasfondersi in tutti i discendenti e legittimi successori in linea maschile, e questi mancando in una femina solamente, la quale sia più strettamente congiunta in parentela all' ul-

(a) Gli altri privilegi si possono riscontrare nelle bolle di Innoc. XII *Sinceræ fidei* del 1699, di Clem. XI *Militantis Ecclesiæ* del 1718, e di Bened. XIII. *In Apostolicæ dignitatis fastigio* del 1725.

timo difonto, morta la quale, l'usufrutto si consolida colla propietà in vantaggio dell'ordine.

I Donatarii possono ancora godere i frutti dell'altre Commende.

Dell' obbligazioni dei Cavalieri.

Descritti i privilegi de' Cavalieri Costantiniani, venghiamo a narrarne i doveri. Ma prima bisogna dar principio da quelli, che hanno avuta indossata l' incombenza di inquirere sulle commende d' una qualche provincia, detti perciò *Cavalieri Inquisitori.*

Questi loro doveri sono contenuti nella legge del 25 giugno del 1823; e risulta essa legge di ventitre articoli delli quali, non essendo qui luogo a dirli, nè ricolgo lo spirito, lasciando ai leggitori di riscontrarli nel lodato decreto.

L' *Inquisitore* ha l' obbligo d' inquirere su tutte le commende e le Chiese annessevi della provincia affidatagli, e perciò di personalmente visitarle.

Questa visita ha per oggetto lo esaminare, se i cherici addetti alle Chiese dell' ordine eseguano i loro ufficii, e vivano coll' onestà propia del loro stato; deve ancor visitare le chiese nel materiale, affinchè non menino rovina, nè sieno in disordine, e dovendo opporvi dei rimedii, li provochi da Sua Maestà. Poscia debbe visitare i com-

mendatori nella loro morale condotta, e pell' amministrazione e per la restituzione al Real Ordine de' fondi usurpati.

In seguito farà il registro dei titoli delle Commende, dei Commendatori, e dei cherici addetti al servizio delle Chiese; farà ancora un notamento di tutti gli Ospedali, Chiese, e Cappelle sotto titolo di s. Antonio Abbate Viennese, ch'esistono nella sua provincia per incorporarli all' Ordine.

E finalmente per qualunque affare, che dovrà trattare o decidere, in cui saranno necessarie le sovrane deliberazioni, ne farà rappresentanza col corrispondente parere per l' ordine della Real Segreteria e Ministero di Stato di Casa Reale.

Obblighi de' Cavalieri.

1° Il cavaliere debbe essere nato da legittimi natali, e di corpo bene e proporzionatamente disposto. 2° Di anni 16 e competentemente provveduto di beni. Queste sono qualità che concorrono nei cavalier negativamente: vi hanno poi degli obblighi positivi, cioè 1° professar la religione Cristiana, 2° non essere reo di veruno delitto, 3° non gravato di debiti, 4° dee ubbidire al gran Maestro e gli altri superiori della milizia, 5° amare il prossimo, soccorrerlo, ed ajutarlo, 6° osservare la fedeltà conjugale, 7° di-

fendere la Chiesa ed i suoi ministri, 8° finalmente seguire il gran Maestro, quando fa delle spedizioni in difesa dell'Ordine, o dei suoi dominii, o di altro Principe cattolico.

Ecco qui precisamente narrati i privilegi ed i pesi del gran Maestro dell' Inquisitore e di tutti i Cavalieri.

CAPITOLO XXI°

Disposizioni pei consigli degli Ospizii.

Di questi nell' introduzione si mostrò l' origine e l' oggetto, adesso bisogna mostrare le attribuzioni e gli obblighi di quei che li compongono, e di coloro che sono ad essi sottoposti.

Nelle Istruzioni di Naselli sez. IV, art. 24 parlasi di queste attribuzioni e di questi obblighi.

» Le attribuzioni de' consigli riguardano tutta
» la parte amministrativa, ecônomica, e disci-
» plinare degli stabilimenti messi sotto la loro
» sorveglianza ».

ARTICOLO XXV°

Ingerenza de' Consigli nel personale dell' amministrazione.

» Per effetto delle cennate attribuzioni i Con-
» sigli sono chiamati a prendere una cura par-

» ticolare sul personale dell' amministrazione in-
» dicate dall' art. 3. Essi porrano la maggiore
» attenzione, onde gl' individui che si destinano
» al governo dei luoghi, sieno dotati d' idonea
» probità ed attività, esamineranno se godono
» lodevole opinione, pubblica confidenza, e sie-
» no conosciuti pel loro carattere pio e benefi-
» co; veglieranno sulla loro condotta e su i lo-
» ro andamenti, richiamandoli alla rigorosa os-
» servanza dei doveri; se ne diviassero, e pro-
» vocando nei casi convenienti la destituzione
» di quegli individui, che si rendessero di tan-
» ta punizione meritevoli ».

ARTICOLO XXVI°

Sorveglianza dei consigli per tutti gli stabilimenti di beneficenza.

» Debbono i consigli indagare con accuratez-
» za le istituzioni originarie degli stabilimenti
» annoverati nell' art. 2. (I Collegi di Maria an-
» che tra questi sono stati inclusi per una di-
» chiarazione posteriore alla legge del 20) il
» loro stato attuale, i regolamenti particolari,
» i pesi estranei, gli abusi che vi fossero intro-
» dotti: debbono riparare le utili forme, e le
» variazioni dei sistemi sulla base delle dispo-
» sizioni dei testatori, e debbono quindi dal

» Ministero provocare le disposizioni corrispon-
» denti ».

Questi tre articoli riguardano le attribuzioni dei consigli, venghiamo ora a ciò che la suddetta legge comanda per lo regime dei Conservatorii, Orfanotrofii, Ritiri, Ospedali, e Monti.

ARTICOLO XLVI°

Dell' interno regime de' Conservatorii, Orfanotrofii e Ritiri.

» Il regime interno degli stabilimenti desti-
» nati a mantenere ed educare le donne e le fan-
» ciulle laiche, saranno dirette colle seguenti
» norme ».

1° » Non potrà riceversi alcuna donna a piaz-
» za franca senza ordine del monistero. Quelle
» che vogliono godere della semplice abitazione
» non possono essere accolte senza il permesso dei
» Consigli, i quali l'accorderanno solamente quan-
» do precede atto legale di persona solvibile, che
» si obblighi di contribuire allo stabilimento, con
» pagamenti anticipati di una somma annuale
» non minore del trattamento, di cui godono le
» ricluse, che sono a carico del pio luogo ».

2° » Restano autorizzati i consigli a poter tra-
» slocare una o più ricluse od oblate da uno sta-
» bilimento ad un altro, quando un giusto mo-

» tivo dettasse tale misura per lo bene della ri-
» clusa, e del suo luogo. In questo caso dovrà
» sempre la riclusa traslocata ricevere il suo men-
» sile asseguamento dal luogo, cui si appartene-
» va, quando abbia pagato la dote. Se per mo-
» tivi di salute o per altra giusta ragione, qual-
» che oblata, della quale il luogo abbia avuto
» la dote, voglia ritirarsi alla propria casa, po-
» trà accordarsele una parte degli averi, che go-
» dono l' altre oblate, che dimorano nello sta-
» bilimento ».

3° » Non potranno accogliersi nei conserva-
» torii donne condannate dai Tribunali ad espiare
» qualche pena. Essi sono diretti allo esercizio
» delle pratiche religiose, alla educazione del-
» la gioventù, ed alla custodia dell' onestà ».

» Sono esclusi da questa regola i conservato-
» rii formati a quest' oggetto di riunire le don-
» ne o fanciulle traviate o pericolose ».

4° » Sono autorizzati ancora i consigli a di-
» sporre ancora la espulsione degl' individui, che
» colla loro condotta esibiscono gravi motivi per
» doversi ricorrere a questa misura ».

5° » La nomina delle superiore o delle im-
» piegate al regime interno di siffatti stabilimen-
» ti appartiene agli Amministradori. Se per an-
» tico solito abbia preseduto all' elezione l' Or-
» nario o altro soggetto da lui delegato, l' atto
» della elezione, che si eseguirà dagli Ammini-

» stradori sarà presenziato dall' uno o dall' al-
» tro ».

6° » La destinazione de' Confessori è riserba-
» ta agli Ordinarii, come si pratica pei moni-
» steri delle Claustrali ».

7° » I regolamenti relativi al permesso di par-
» lare colle convittrici oblati ec. debbono for-
» marsi dell' amministrazione col consiglio e vo-
» to dell' Ordinario diocesano, e debbono quin-
» di essere sottomessi alla superiore approva-
» zione ».

8° » Non dee impedirsi agli Ordinarii la visi-
» ta locale, acciocchè il culto divino, e le o-
» pere di religione sieno eseguite con esattezza
» e decenza ».

» È desiderevole che assai sorveglino per la
» emenda del costume, e della disciplina, indi-
» rizzandosi alle autorità che vi preseggono per
» gli espedienti opportuni ».

ARTICOLO XLVII°

*Sono autorizzate le ispezioni degli stabili-
menti per conoscersi il loro regime.*

» Per lo bene de' Conservatorii, Orfanotrofii,
» Ritiri, ed Ospedali sono autorizzati i Consigli
» ad incaricare nei diversi comuni persone di
» loro fiducia, coll' autorità di visitare tali sta-

» bilimenti, quando lo crederanno necessario ».

Gli altri articoli che riguardano la meliorazione dei suddetti stabilimenti coll' introdurvi dell' arti ec. li tralascio.

Articoli tratti dalla Sezione VIII, *Dei Dotaggi*.

ARTICOLO L°

Delle doti.

» Per facilitare i matrimonii, ed ottenere che » le somme destinate per dote non restino lun- » go tempo inoperose, disporranno i Consigli, » che nel bussolo annuale sieno comprese solo » le donzelle, che oltre alle qualità volute dai » fondatori, contino il duodecimo anno compiu- » to di loro età, e che non abbiano impedi- » menti legittimi a contrarre matrimonio ».

» Procureranno inoltre i consigli che le som- » me annue destinate a maritaggi restino bene » assicurate nelle casse de' pii luoghi, senza che » mai sia lecito d' invertirle ad uso alcuno ».

» Le doti devono essere pagate agli sposi do- » po adempiute le solennità legali, senza il me- » nomo vincolo, che non fosse dettato dalla leg- » ge: laddove le doti si diano a particolari fami- » glie si serberanno le disposizioni dei testatori ».

Articoli tratti dal titolo III° *Dell' amministrazione e fiducia che viene loro affidata* ove

nella Sez. 1ª parlasi delle *diverse commissioni amministrative locali.*

ARTICOLO LXXXVII°

Commissioni amministrative locali.

» Esisterà in ogni comune una Commissione
» amministrativa detta *Comunale* composta dal
» Sindaco, o da chi ne fa le veci, e da due
» amministradori da pigliarsi dalla classe dei cit-
» tadini possidenti, forniti di probità e d' intel-
» ligenza ».

» Verranno essi in terna proposti da' Collegi
» Decurionali, e saranno approvati da' consigli
» degli Ospizii, da' quali ne sarà data cognizio-
» ne al Ministero ».

» La loro durata nell' impiego è triennale, sa-
» rà lecito non di meno ai Decurioni di doman-
» dare la conferma di uno, o d' amendue gli
» amministratori per un altro triennio ».

ARTICOLO LXXXVIII°

Ciò ch' è loro confidato.

» Alle commissioni noverate nell' articolo pre-
» cedente sono affidati i projetti, tutti i luoghi
» pii, stabilimenti, Cappelle che nel 1805 si am-

» ministravano de' Deputati ed Agenti comunali:
» quelle istituzioni, che sebbene in detta epoca
» fossero governate da particolari individui, e
» costoro non eran chiamati, o destinati dai te-
» statori, n' eran garentiti nelle loro amministra-
» zioni da statuti o regole roborate di regio as-
» senso; e quelle infine, le quali per essere e-
» stinte o disciolte le corporazioni che l' ammi-
» nistravano, mancano di un legittimo corpo am-
» ministrativo ».

ARTICOLO XC°

Arciconfraternite, e Congregazioni.

» Ove vi sono Arciconfraternite e Congrega-
» zioni avrà ciascuna di esse la particolare am-
» ministrazione ai termini del real decreto del
» 1° febbraro 1816. Questa amministrazione sarà
» confidata a quel numero di fratelli, che ver-
» ranno scelti delle rispettive corporazioni legit-
» timamente riunite nel modo prescritto dalle
» regole munite di regio assenso ».

ARTICOLO XCI°

Delle nullità, che possono addursi sulle nomine degli Amministradori.

» Producendosi dai confratelli di una Congre-
» gazione dei reclami contro l' elezioni degli
» officiali, ovvero contro le persone elette, saran-
» no le medesime discusse economicamente dai
» consigli degli Ospizii. Nel caso di dissenzo
» delle parti rimane in libertà dei medesimi di
» sperimentar le loro ragioni innanzi il consiglio
» dell' Intendenza ».

ARTICOLO XCII°

Dell' amministrazioni laiche sostenute da persone Ecclesiastiche.

» Le Istituzioni laicali, ed i luoghi pii del-
» la stessa natura, che per effetto del real decre-
» to del primo febbraro 1816 sono ritornate sotto
» la cura delle persone ecclesiastiche, come l' e-
» rano prima del 1805 avranno per amministra-
» dori quei soggetti, che saranno proposti da co-
» loro, che abbiano dritto di nominarli a norma
» delle fondazioni e prescrizioni dei testatori. I
» consigli confermeranno tali proposte e le sot-
» tometteranno alla conoscenza del Ministro ».

ARTICOLO XCV°

Degli Amministradori de' Conservatorii, e Ritiri.

» Finalmente tutti quei Conservatorii o Ritiri,
» che nel 1805 si governavano dalle proprie Su-
» periore, o da particolari Amministradori lai-
» ci verranno sottoposti al regime di una com-
» missione composta da due individui laici da
» nominarsi in terne dal Decurionato, e da un
» soggetto ecclesiastico da proporsi anche in ter-
» na dell' Ordinario della diocesi ».

» I Consigli approveranno tali nomine, sotto-
» mettendola alla conoscenza del Ministro: la
» durata dei cennati amministradori è triennale ».

Articoli tratti della sezione II. « *Incarico del-
» le Amministrazioni locali, e sistema per la
» buona condotta degli affari* ».

ARTICOLO XCVIII°

Attribuzioni e doveri delle Commissioni.

» L' amministrazione diretta ed immediata
» de' beni e delle rendite delle pie istituzioni,
» l' esercizio dei loro dritti, e delle loro azioni
» la cura di assicurare la loro percezione, di re-
» golare le spese, di adempiere ai loro obblighi,

» e di provvedere al buon ordine dell' interna
» disciplina, in una parola tutta la parte ese-
» cutiva del servizio è affidata direttamente e
» particolarmente agli Amministradori indicati
» nei precedenti articoli ».

ARTICOLO XCIX°

Distribuzione degl' Incarichi.

» Per riuscire con successo nel disimpegno
» di tali funzioni potranno gli amministradori
» distribuire tra loro gl' incarichi, assegnandosi
» a ciascuno l' esercizio di quelle incombenze,
» che meglio potranno convenire al proprio ca-
» rattere ».

» Tutto questo non l' esime dalla responsabi-
» lità solidale nei fatti di amministrazione ».

ARTICOLO CII°

Validità delle Commissioni.

» Le deliberazioni presso tutte l' amministra-
» zioni saranno prese sulla pluralità de' voti ».

Ciò poi che riguarda il metodo d' eseguirsi gli affari le Segreterie dei consigli, gli stati discussi i soccorsi caritativi locazioni appellati fornitura, e custodia delle campagne, debiti, crediti liti-

gi, conciliazioni, ordine di contabilità presso le commissioni amministrative, ordine di contabilità presso i consigli, le giubilazioni ed il metodo di stabilirle ed altro può leggersi nelle lodate *Istruzioni*, giacchè io non ho pensato trascrivere in un' opera di dritto, ciocchè riguarda l' amministrazione.

INDICE

AVVERTIMENTO

PARTE PRIMA

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE

CAPITOLO I.

Della Chiesa.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

Della polizia della Chiesa.

CAPITOLO IV.

De' Vescovi.

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

Dei Metropolitani.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

Dei Legati.

CAPITOLO XII.

Dei Prelati inferiori.

ARTICOLO I.

ARTICOLO II.

ARTICOLO III.

ARTICOLO IV.

ARTICOLO V.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

Dei Parrochi e Vicarii.

CAPITOLO XV.

Dei Canonici.

ARTICOLO III.

ARTICOLO IV.

CAPITOLO XVII.

CAPITOLO XVIII.

Delle monache.

CAPITOLO XIX.

Dei Collegi di Maria.

ARTICOLO XXVI.

ARTICOLO XLVI.

ARTICOLO XLVII.

ARTICOLI TRATTI DALLA SEZIONE VIII DEI DOTAGGI.

ARTICOLO L.

ARTICOLI TRATTI DAL TITOLO III, SEZIONE I, DELL' AMMINISTRAZIONE E FIDUCIA CHE VIENE LORO AFFIDATA.

ARTICOLO LXXXVII.

ARTICOLO LXXXVIII.

APPENDICE

Al §. v, *del* I° *volume alla pag.* 34 *dell' Introduzione: ove parlasi « del Monachismo di Sicilia.*

L' autorità del di-Giovanni mi spinse ad asserire, che la missione di s. Placido in Sicilia una con altri Benedittini sia stata dichiarata dal Mabillon al tomo 1° lib. 3° dei suoi *Annali benedittini* sospetta di falsità. Esso di-Giovanni dice « *Possem et forsitan deberem ex historia Sancti Placidi ab ipso S. Benedicto Asceterii magistro circa annum* DXXXIX *una cum sociis in Siciliam missi rem confirmare, nisi hujusce historiæ fidem in dubium revocaret Johannes Mabillonius, et ipse monacus Benedictinus ecclesiasticæ eruditionis magister, et rei monasticæ indagator diligentissimus* » e dopo lo prova colle stesse di luï parole tratte dal tom 1° libro 3 all'anno 534 n. 25.

« *Ad idem fere tempus ann.* 534 *quo monasterii Terracinensis origo revocanda est s. Placidi in Siciliam missio, quæ prima nostrorum extra Italiam fuit. Optandum sane esset ut accuratiorem de rebus ab eo gestis scriptorem haberemus, quam Gordianum illum personatum*

auctorem, qui ejus discipulum atque itineris socius fuisse, ejusque vitam græce scripsisse dicitur scriptorem longe recentiorem arguit imperita narratio, plurimis rispersa erratis, quæ nisi in posteriorum temporum hominem et quidem imperitum cadere non possunt: nec modo interpolatorem, sed falsum auctorem omnino arguunt ».

Questa bell' autorità riferita dal di-Giovanni e da me ritrovata in Mabillon: mi fe pigliare con esso lui un granchio a secco e riferir Mabillon come assertore di ciò, che non sognò mica d' asserire.

È il Mabillon stesso, che nel medesimo libro e nella stessa pagina dopo le testè citate parole, da canto suo si studia provare come vera la suddetta missione con l' autorità di alcune pergamene conservate nella biblioteca cassinese, come pure d' un antichissimo calendario dello stesso monastero dove dicesi « III° *nonas octobris apud Siciliam natalis sancti Placidi beatissimi martyris cum sociis suis Eutichio Victorino, et aliis triginta: pro quo pater ejus Tertullus patricius decem et octo patrimonii sui curtes beatissimo patri Benedicto obtulit* ». Leone Marsicano ancora nell' antica sua cronica Cassinese parla di questa donazione e l' occasione già detta di mandar Placido in Sicilia descrive.

In appresso nella pagina 82 va il Mabillon e-

saminando all' anno 451 le gesta di s. Placido; dopo rapporta la storia dell' invenzione delle reliquie dello stesso e d' altri fatta nel 1588 nella chiesa di s. Giambattista, chiesa de' Benedittini e data da Ruggieri ai Cavalieri Gerosolimitani nel 1136, così come la narra Filippo Goto Cavaliere Gerosolimitano, e dopo così il Mabillon conchiude alla pagina 84.

Ex hac nuda et simplici facta inventionis narratione confirmatur nostri ordinis antiqua traditio, et de Sancti Placidi sociorumque martyrio. Quid enim ad haec dicturi sunt morotiores illi ac praecipetes critici, qui hujus martyrii veritatem negant ejusque cultum abrogare contendunt? En sepulcrum nuper detectum... At fabulis et erratis referta sunt vulgata ejusmodi acta? Cedo, et ea quidem ego ipse agnovi, et detegi: an vero propterea falsum martyrium? si sic argutari licet, eodem jure quis veritatem martyrii Apostolorum inficiari posset, quorum acta pleraque subdititios itidem preferunt auctores, atque erratis respersa sunt ».

Da quanto ho tratto dal Mabillon lungi di screditarsi si conforta, e la missione di s. Placido, ed il martirio: ma come l' abbaglio del di-Giovanni? bisogna rifare il camino e scorrere le prime parole del Mabillon citate nel lib. III° del tom. I, ad an. 534 in esse Mabillon dice « *optandum sane esset, ut accuratiorem de rebus*

ab eo gestis scriptorem haberemus etc. Or su di ciò fa mestieri riflettere che il Mabillon non richiamava in dubbio la missione di s. Placido come di-Giovanni ed io reputai; ma sì bene le di lui gesta; giacchè accordasi con i critici, che gli atti di s. Placido e suoi compagni sparsi sono di rugine, ma non niega la di lui missione ed il martirio in Sicilia.

Ho stimato convenevole sopraggiugnere all' opera quest' *Appendice* e per dileguar un errore trascorso nella mia *Introduzione* e per rendere onoranza alla Sicilia, viemeglio accertando in essa fin dai primi secoli della chiesa l' esistenza del Monachismo, dopochè Pelagio ne avea dato ragione di argomentarlo, come ancora per vie più accertarsi i lettori, che l' unico mio scopo si è assicurare la verità.

ERRORI TRASCORSI NEL PRIMO VOLUME

Pag. 37 lineo 14 Adriano I. *si tolga* il primo — pag. 47 16 cioè nel 787 » *si legga* prima del 787. — pag. 75 14 di Urbano II *si legga* « Pasquale II » *e si aggiunga* citato da Calisto II — pag. 96 6 Adriano IV fu quegli, che nel 1154 « *si dica* nel 1156 — pag. 97 11 *togli* » fu Alessandro III » *sino a sottopose e sostituisci* « fu Lucio III, che nel 1198 con due distinte bolle l'una colla data di Vellestri, l'altra di Verona i vescovadi di Lipari, e di Patti, e quello di Cefalù gli sottopose « — pag. 113 nota (a) » Filippo V, « *si legga* Filippo III. — pag. 116 « or il re Ferdinando *si legga* il re Federico *e la stessa alla pag.* 167 lin. 13 — pag. 134 3. » I primi monaci, che comparirono nella Sicilia « *si aggiunga* nell'epoca normanna » — pag. 124 5 » era stata » fondata » *dicasi* » era stata dedicata » — pag. 125 3 » nel 1054 » nel 1059 » — pag. 126 — 830, *si legga* » 820 » — pag. 128 » fu approvato da Guglielmo II nel 1256 » *dicasi* » nel 1186 » pag. 131 » 1170 » *si legga* » 1130 — pag. 145 negl' Imperadore orientali » *leggasi* nella prosapia degl' Imperadori ec. » pag. 150 3 » 1197 » *si conti* 1117 » — ivi lin. 8 » 1199 » *si dica* 1179 » — pag. 151 » 1279 » *si legga* 1197 — *ivi* lin. 6 » 1218 *leggasi* » 1215 » — pag. 162 1265 » 1174 » — pag. 166 lin. 5 » monsignor Ludovico Torres, cui Girolamo . . . dotarono » *dicasi* » cui nel 1261 Girolamo Venero, indi monsignor Testa ampiamente dotarono.